

BOZZE DI STAMPA

16 aprile 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19 (2144)**

TOMO II

dall'articolo 7 all'articolo 30

**EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)**

Art. 7

7.0.1

SUDANO, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di superamento del precariato nella pubblica amministrazione)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 2011, n. 75, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni"».

Conseguentemente all'articolo 20, comma 11, prima alinea, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite con le seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

7.0.2

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina delle prestazioni occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono fare ricorso:

a) le persone fisiche per il ricorso a prestazioni occasionali;

b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma 14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro;

c) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso all'utilizzo di

prestazioni occasionali, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

c) per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;

d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative.

7. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:

a) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

8. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con riconoscimento della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

9. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, con le modalità di cui al comma 8 ovvero presso gli uffici postali, titoli di pagamento, denominati "buoni lavoro" delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, stabilito

nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.

10. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *a*) entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

11. È vietato il ricorso all'utilizzo di prestazioni occasionali da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere.

12. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- a*) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- b*) il luogo di svolgimento della prestazione;
- c*) l'oggetto della prestazione;
- d*) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- e*) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo attraverso specifico decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di *short message service* (SMS) o di posta elettronica.

13. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b*), è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo sviluppo delle attività lavorative disciplinate dal presente articolo.

15. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

7.0.3

FLORIS, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera *b)*, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali».

7.0.4

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS,

DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Contributo per il lavoro di cura al caregiver familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del *caregiver* familiare, è riconosciuto, a un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, come individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 255 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, purché convivente con la persona assistita e con un reddito Isee inferiore a 20 mila euro, un contributo "*una tantum*" pari a 600 euro per l'anno 2021.

2. Il contributo di cui al comma 1, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, a domanda, nel limite di spesa di 250 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21».

7.0.5 (già 6.0.238)

GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatari SIAE nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o

il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10.000.000.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

3. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

4. La domanda per il contributo di cui al comma 1 è presentata al Ministero dei beni culturali entro il 13/04/2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10.000.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».

7.0.6 (già 6.0.240)

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo nuove competenze e pmi)

1. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, i termini finali entro cui concludere le attività di sviluppo delle competenze, relative agli interventi finanziati dal Fondo Nuove Competenze, sono in ogni caso posticipati di 60 giorni».

7.0.7 (già 6.0.63)

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo

MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI,
SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga ammortamento Industria 4.0)

1. Il comma 185 dell'art. 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 è sostituito dal seguente:

"185. Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e i 90 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

Art. 8

8.1

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA,
TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli articoli 19 e 20» con le seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater» con le seguenti: «di cui agli articoli da 19 a 22-quater».*

8.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021» con le seguenti: «per una durata massima di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021».

Conseguentemente:

1) *al comma 12 sostituire le parole: «4880,2 milioni di euro» con le seguenti : «5327,8 milioni di euro» e le parole: «2.901,0 milioni di euro» con le seguenti: «3348,6 milioni di euro»;*

2) *al comma 13 sostituire le parole: «4336,0 milioni di euro» con le seguenti: «4783,6 milioni di euro» e le parole: «7284,3 milioni di euro» con le seguenti: «7731,9 milioni di euro»;*

3) *al comma 14 sostituire le parole: «5980,2 milioni di euro» con le seguenti: «6427 milioni di euro» e dopo le parole: «rifinanziato dall'articolo 7» inserire le seguenti: «, quanto a 447,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1».*

8.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1° aprile», con le seguenti: «22 marzo»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «1° aprile», con le seguenti: «22 marzo»;*

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Le domande di accesso ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2 per il periodo dal 22 marzo al 31 marzo 2021 sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».

8.5

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 1° aprile» con le seguenti: «dal 26 marzo».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».

8.6

FERRO, DAMIANI, GASPARRI

Al comma 1, sostituire le parole: «1° aprile» con le seguenti: «26 marzo».

8.7

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 29 marzo»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 29 marzo»;

c) al comma 8 sostituire le parole: «di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile» con le seguenti: «di centoventitre giorni nel periodo ricompreso tra il 29 marzo».

8.8

ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, CATALFO, ROMAGNOLI, DELL'OLIO,
LOMUTI, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «e il 30 giugno 2021», con le seguenti: «e il 31 ottobre 2021»;

b) al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021», con le seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021».

8.9

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per i datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 8, è sospesa l'applicazione dei limiti di durata di cui all'articolo 4, all'articolo 12, all'articolo 22 e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 148 del 2015».

8.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la parola: «ventotto» con la seguente: «trentuno».

8.11

CONZATTI, MARINO, FARAONE

Al comma 2, primo periodo, le parole: «1° aprile» sono sostituite dalle seguenti: «26 marzo».

8.12

PARAGONE

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».

8.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».

8.14

PITTELLA, FERRARI

Al comma 2, sostituire le parole: «tra il 1° aprile» con le seguenti: «tra il 26 marzo».

8.15

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1° aprile», con le seguenti: «26 marzo».

8.16

TARICCO, BITI, PITTELLA, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"»;*

2) dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sono soppresse le parole da: "e che abbiano" fino a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti commi:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

8.17

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.19

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.20

CONZATTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178», *le parole:* «in forza alla data di entrata in vigore della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «in forza al 15 gennaio 2021.».

8.21

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. L'individuazione dei soggetti beneficiari è effettuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13.

2-*ter*. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore di cui al comma 2-bis, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2, la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, è a carico dell'INPS. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede ai sensi del comma 13».

Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: «prioritariamente per finanziare» inserire le seguenti: «le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo ed altre».

8.22

CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui- al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS. Il beneficio di cui al presente comma è erogato nel limite massimo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

8.23

LANZI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

8.24

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.25

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.26

CONZATTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.27

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGGI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di trentasei settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla puntuale individuazione dei soggetti beneficiari».

8.28

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.29

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. Nel caso di datori di lavoro privati che operano nel settore delle fiere, dei congressi e degli eventi in generale che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che presentano domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 2 (e/o 2-bis se accolto) la quota di TFR maturata nei periodi di fruizione del trattamento di assegno ordinario o di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da calcolarsi ai sensi dell'art. 2120, comma 3, Codice Civile, sarà a carico dell'INPS.».

8.30

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soli datori di lavoro che, anteriormente al 1° aprile 2021, abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario o trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre

2020, n. 178, i trattamenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere concessi in continuità con i periodi di trattamento di cui al citato articolo 1, comma 300. Per le finalità di cui al presente comma, le domande di accesso sono presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

8.31

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I datori di lavoro privati che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1° aprile 2021.».

8.32

CALIGIURI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n.178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».

8.33

BRIZIARELLI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai lavoratori delle scuole paritarie in forma di Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P. - ex IPAB), per le quali non trovino applicazione le tutele

previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.34

SAPONARA, ALESSANDRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imprese che gestiscono attività, servizi culturali, eventi, congressi e spettacoli, cinematografici e teatrali, nei luoghi preclusi in forza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Novembre 2020, sono esentate dal pagamento degli oneri contributivi per un periodo non inferiore a sei mesi a decorrere dal primo mese successivo alla data di riapertura di suddette attività.

2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

8.35

CATALFO, MATRISCIANO, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le agenzie di viaggi e *tour operator* che abbiano interamente usufruito delle dodici settimane di trattamenti di integrazione salariale previste ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono utilizzare i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in continuità con i precedenti, anche per i periodi antecedenti il 1° aprile 2021.».

8.36

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 3, le parole: «a pena di decadenza» e le parole da: «In fase di prima» a «decreto-legge» sono soppresse.

8.37

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sull'importo di cui all'articolo 41, comma 1.».

8.38

FLORIS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 28 febbraio 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.».

8.39

NANNICINI, FEDELI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *con le seguenti:* «l'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è concessa automaticamente e».

8.40

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 4 sopprimere le parole: «ferma restando la possibilità di ricorrere all'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27» *e dopo il primo periodo inserire il seguente:* «L'anticipazione di cui all'articolo 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 viene concessa automaticamente».

8.41

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole da: «Trascorsi» *a* «inadempiente» *sono soppresse.*

8.42

PITTELLA

Al comma 5, sostituire le parole: «con il flusso telematico denominato "UniEmens-Cig"» *con le seguenti:* «con il flusso telematico Uniemens attualmente vigente».

8.43

CATALFO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui ai commi 1 e 2, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, riparametrato e applicato su base mensile e con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL:

a) per un periodo massimo di 3 mesi per i datori di lavoro di cui al comma i, fruibili entro il 30 giugno 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

b) per un periodo massimo di 6 mesi per i datori di lavoro di cui al comma 2, fruibili entro il 31 dicembre 2021, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi aprile, maggio e giugno 2020.

5-ter. Il beneficio previsto dal comma 5-bis è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia del presente comma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

b) dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 comporta la revoca dell'esonero contributivo di cui al comma 5-bis con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

8.44

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. La modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 5 sono alternative ed opzionali rispetto al modello denominato "IG Str Aut" (cod. "SR41")».

8.45

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 7, sostituire le parole: «1.100 milioni», con le seguenti: «1.500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

8.46

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché degli assegni e indennità previste dagli accordi sindacali di settore volti a sostenere i lavoratori a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

b) *al secondo periodo, sostituire le parole: «alla predetta prestazione» con le seguenti: «alle predette prestazioni».*

8.47

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del presente comma sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.».

8.48

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.».

8.49

NATURALE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di sostenere il reddito dei lavoratori del settore pesca, i datori di lavoro privati del predetto settore che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al progressivo aumento delle giornate di fermo pesca possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per il trattamento di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di integrazione salariale di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di fruizione del trattamento di cui al presente comma.

8-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.50

FEDELI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 12, le parole: «commi 1, 2 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 8, 8-bis e 8-ter»;*

- *all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

8.51

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere

al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi *8-bis* e *8-ter*, nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41, e nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» le seguenti: «8-bis.».

8.52

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«*8-bis.* In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.

8-ter. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *d*), del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, il comma 12 è modificato aggiungendo dopo le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» le seguenti: «8-bis.».

8.53

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga all'articolo 20, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in via emergenziale, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione nonché le imprese appaltatrici di servizi di pulizia che subiscono una riduzione di attività per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche dovuti alla riorganizzazione delle attività dei committenti, possono accedere al trattamento straordinario di integrazione salariale indipendentemente dal ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale dell'azienda appaltante.».

Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: «di cui ai commi 1, 2 e 8» con le seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 8 e 8-bis.».

8.54

CAMPAGNA, TRENTACOSTE

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Ai trattamenti di mobilità in deroga erogati ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, pari a 15 milioni per l'anno 2021 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.55

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 9, sostituire le parole: «Fino al 30 giugno 2021» con le seguenti: «Fino al 31 ottobre 2021»;*

2) *al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» con le seguenti: «ai datori di lavoro che possono fruire dei trattamenti di cui ai commi 2 e 8.».*

8.56

MISIANI, FEDELI, NANNICINI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le sospensioni e le preclusioni di cui al comma 9 sono prorogate di ulteriori 60 giorni per i datori di lavoro che ricorrono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui al comma 1».

8.57

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.58

Marco PELLEGRINI, ROMANO, TRENTACOSTE

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.59

GASPARRI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.60

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 11, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì escluse dal divieto le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.».

8.61

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.62

DE POLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.63

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere».

8.64

PAGANO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

8.65

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31 della legge 28 giugno 2012, n. 921, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

8.66

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le prestazioni di cui ai commi 1, 2 e 8 del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente gli oneri derivanti dal comma 11-bis, pari a 480 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.

8.67

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini previdenziali ed assistenziali per l'anno 2020 è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019. Tale riconoscimento avviene in aggiunta alle giornate di lavoro prestate ovvero anche in assenza di giornate lavorative. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.»

8.68

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nei casi di interruzione dei rapporti di lavoro ammessi ai sensi dei commi precedenti, il contributo dovuto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rideterminato, nei casi di contratti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, in modo proporzionale all'orario individuale di lavoro.»

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

8.69

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 10, sostituire le parole: «Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» con le seguenti: «Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.70

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 10, sostituire le parole: «datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», con le seguenti: «datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle 28 settimane di cui al comma 2 o del trattamento di cui al comma 8».

8.71

DE POLI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.72

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.73

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 10, dopo le parole: «di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «e che usufruiscono degli strumenti di sostegno al reddito per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

8.74

PAGANO

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8», inserire le seguenti: «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.75

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 10, dopo le parole: «Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8» aggiungere le seguenti: «che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti».

8.76

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 8», inserire le seguenti: «, che fruiscano effettivamente nel suddetto periodo dei trattamenti di integrazione ivi previsti.».

8.77

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.78

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGGNI, MASINI, DE POLI

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le sospensioni e le preclusioni di cui alla presente disposizione si applicano unicamente ai

datori di lavoro che richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 2 e 8 e unicamente con riferimento ai periodi di effettiva fruizione dei predetti trattamenti.».

8.79

CALIENDO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai trattamenti richiesti in favore dei lavoratori assunti dal 5 gennaio al 31 marzo 2021»;

b) *al comma 14, sostituire le parole: «e 12», con le seguenti: «12 e 12-bis».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

8.80

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, riferito ai periodi di integrazione salariale di cui all'articolo 11, comma 10-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è differito al 30 novembre 2021.»;

b) *al comma 14, sostituire la parola: «12» con la seguente: «12-bis».*

8.81

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315 sono soppresse le parole: "... o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315 non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.82

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le seguenti parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.83

BERARDI, CALIGIURI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. All'articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 315, sono soppresse le parole: "o che hanno subito una riduzione del reddito";

b) il comma 316 è soppresso;

c) il comma 317 è sostituito dal seguente:

"317. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il termine di decadenza della fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.";

d) il comma 318 è sostituito dal seguente:

"318. Il trattamento di cui al comma 315, non concorre alla formazione del reddito ed è riconosciuto, per i lavoratori subordinati, nella misura pari agli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale e, per gli altri beneficiari di cui al comma 315, nella misura di 40 euro netti al giorno.".

14-ter. Al fine di consentire la ricevibilità e ammissibilità delle istanze pervenute entro il 31 marzo 2021 in applicazione dell'articolo 1, commi 515 e

516, legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito quello del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le necessarie variazioni di bilancio riducendo entro il limite di 1 milione di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

8.84

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-*bis*. All'articolo 1, comma 305, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "in forza alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "in forza al 15 gennaio 2021"».

8.85

MARIN, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia" sono sostituite dalle seguenti: "nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia".

14-*ter*. Per le finalità di cui al comma 14-*bis*, i datori di lavoro operanti nella Regione Friuli-Venezia Giulia devono trasmettere all'INPS la domanda per la concessione dei trattamenti di cassa integrazione di cui all'articolo 19 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a pena di decadenza.

14-*quater*. I trattamenti di cui al comma 14-*bis* sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.86

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-*bis*. Al fine di fronteggiare la crisi economica correlata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ed all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2022, per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria può essere autorizzata, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. I trattamenti di cui al presente comma sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*ter*. Per gli anni 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 14-*bis*, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

14-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 14-*bis* e 14-*ter*, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

8.87

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 14, è aggiunto, in fine, il seguente:

«14-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

8.88

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 nonché ai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, non hanno fruito, in tutto in parte, del periodo di 28 settimane di trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, di cui al comma 2 del presente articolo è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi

dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il giorno 16 del mese successivo al periodo retributivo oggetto del beneficio.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

ORDINI DEL GIORNO

G8.1

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTUEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il presente decreto legge, all'articolo 8, commi da 9 a 11, preclude ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;

tale regime è applicato fino al 30 giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l'assegno ordinario e il trattamento di integrazione salariale in deroga;

tali disposizioni, inoltre, sospendono di diritto, salve specifiche eccezioni, le procedure di licenziamento e le procedure inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo già avviate successivamente al 23 febbraio 2020;

se questa misura ha avuto una sua «ratio» nel periodo più duro del lockdown al fine di mantenere il più possibile i livelli occupazionali soprattutto nelle medie e grandi imprese, il perdurare di tale previsione potrebbe comportare un irrigidimento del mercato del lavoro con conseguenze imprevedibili quando si tornerà ad un funzionamento fisiologico del mercato stesso;

è quanto mai urgente prevedere misure alternative a tale regime soprattutto attraverso la riforma degli ammortizzatori sociali e contestualmente agire su diversi fronti, in particolare sulle politiche attive del lavoro, riguardo alle quali il nostro paese è in forte ritardo rispetto agli altri partner europei, ponendo le basi per la riscrittura della disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali, che potrebbero rappresentare uno straordinario strumento per la ripresa del mercato del lavoro;

si aprirà inoltre nei prossimi mesi un'opportunità nella gestione delle risorse provenienti dal *Recovery fund* in cui il nostro paese sarà chiamato a dare delle risposte importanti in termini di efficacia delle misure messe in atto, soprattutto per ciò che riguarda le politiche per l'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a porre fine al blocco dei licenziamenti predisponendo ammortizzatori sociali e lavori occasionali tramite strumenti di maggiore flessibilità.

G8.2

DE FALCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 8 reca nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale;

considerato che:

la grave crisi causata alla pandemia e dalle sue conseguenze economiche e sociali ha richiesto tutta una serie d'interventi per limitare le ricadute occupazionali;

tra esse molte sono state quelle relative agli ammortizzatori sociali, con una normativa che è diventata sempre più complessa e di difficile comprensione;

in particolare, è necessario intervenire per consentire che Cassa integrazione e nuova occupazione non siano in pratica alternative tra loro;

è, infatti, frequente il fatto che in particolare nel settore della ristorazione non sia possibile sostituire un dipendente che, collocato in cassa integrazione, decida di lasciare il posto di lavoro. La normativa attuale, infatti, rende praticamente impossibile una nuova assunzione per un'azienda, anche qualora questa non sia del tutto ferma ma abbia ridotto gli orari di lavoro, con conseguente utilizzo degli ammortizzatori sociali;

impegna il Governo:

a provvedere in modo da consentire che, esclusivamente in questa fase di emergenza dovuta all'epidemia, siano ammesse deroghe per le aziende che intendano assumere personale pur trovandosi nelle condizioni previste per la Cassa Integrazione dei propri dipendenti, con l'obiettivo di far proseguire le attività e di garantire la possibilità di nuovi posti di lavoro.

EMENDAMENTI

8.0.1

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sostegno ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da eventi avversi)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano» a "n. 102,";

b) dopo il comma *6-bis*, aggiungere i seguenti commi:

6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi *6-bis* e *6-ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020».

8.0.2

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela dei lavoratori agricoli in zone colpite da calamità naturali e altri eventi distruttivi e epidemici)

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti: "6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quater si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fi-

scale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione CISOA agricola al settore della pesca)

1. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972 n. 457 relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo».

8.0.4

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemio- logica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

- a) comma 1, lettera b);
- b) comma 8;
- c) comma 8-bis;
- d) comma 14, lettere a) e b).

2. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

3. All'articolo 54-*bis*, comma 20, le parole: "280 ore" sono sostituite dalle seguenti: "1.120 ore";

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

8.0.5

CALANDRINI, IANNONE, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Credito d'imposta in favore dei datori di lavoro per il trattamento di fine rapporto che matura in capo ai dipendenti in cassa integrazione)

1. Ai datori di lavoro privati che ricorrono ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 8, nonché ai datori di lavoro privati che hanno fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, comunque denominati, disciplinati da norme emanate in conseguenza all'emergenza da COVID-19, ovvero dal decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9, dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dal decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dal decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni, decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, spetta un credito d'imposta.

2. L'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 1 è determinato in misura pari all'importo del trattamento di fine rapporto maturato durante i periodi di integrazione salariale autorizzati e fruiti per i lavoratori dipendenti.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

8.0.6

FATTORI, NUGNES, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis, sopprimere le parole da: "e che abbiano" a: "n. 102,";

b) dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-quater. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-bis e 6-ter trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamita o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. Per il solo 2020, il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del lavoratore è il 30 settembre 2021 e può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. Negli anni successivi il termine per la presentazione della dichiarazione sarà quello stabilito per la presentazione della domanda di disoccupazione. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

6-quinques. Le disposizioni di cui ai commi da *6-bis* a *6-quater* si applicano ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020"».

8.0.7

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. Al comma 500, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole: "e di periodici", sono aggiunte le seguenti: "anche se occupati in mansioni non direttamente inerenti prodotti periodici"».

8.0.8

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è soppresso».

8.0.9

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2024"».

8.0.10

GUIDOLIN, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:.

«Art. 8-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori del settore dell'editoria)

1. All'articolo comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, le parole: "richiesti dal 1° gennaio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "richiesti dal 1° gennaio 2022"».

8.0.11

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o

optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335".

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS)».

8.0.12

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CASTALDI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Trasferimenti di azienda)

1. In caso di trasferimento d'azienda, qualora in data successiva al 31 dicembre 2016 sia stato stipulato un accordo sindacale circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ai sensi dell'articolo 47, comma 4-*bis* e comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del Codice Civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

2. All'articolo 368, comma 4, lettera *d*), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al capoverso "5", dopo le parole: "previste dal", sono inserite le seguenti: "comma 4-*bis* e dal".

3. Per gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge».

Art. 9

9.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.2

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI, ROSSOMANDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.4

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.5

FENU, DELL'OLIO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, CATALFO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.6

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli accordi collettivi devono essere stati sottoscritti entro il 31 dicembre 2021";

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze possono essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili"».

9.7

CATALFO, TURCO, TRENTACOSTE, ROMANO, MATRISCIANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'integrazione salariale di cui al comma 2 è concessa, per l'anno 2021, anche ai lavoratori dipendenti da imprese con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1 del presente articolo.».

9.8

MISIANI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel limite di spesa di 9,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai lavoratori dipendenti da imprese con un organico non inferiore a mille unità che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, che accedono nell'anno 2021 al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è concessa limitatamente all'anno 2021 una maggiorazione del trattamento economico spettante a ciascun lavoratore pari al 10 per cento. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 1.».

9.9

MISIANI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di mitigare i disagi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono determinati nella gestione degli adempimenti connessi alle richieste di accesso alle prestazioni integrative di cui al suddetto articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, i termini di invio delle domande di accesso ai citati trattamenti, riferiti a periodi decorrenti da febbraio 2020 e comunque non successivi al 31 dicembre 2020 che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, risultino scaduti, sono differiti al 30 giugno 2021.».

Conseguentemente,

a) *al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:* «186,7 milioni» *con le seguenti:* «201,7 milioni»;

b) *al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente:* «All'onere derivante dal secondo periodo del presente comma pari a 201,7 milioni di euro di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 186,7 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

9.10

GARAVINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 715, della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "650 milioni";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel limite di 200 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso, ove prescritto per la prestazione del servizio, del certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

9.11

GARAVINI, MARINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 715, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) nel limite di 150 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra diversi dai prestatori di cui alla precedente lettera b)";

b) al comma 717, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

9.0.1

FENU, EVANGELISTA, MARILOTTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID-19, l'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e l'Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma

2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.2

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure urgenti di sostegno per il settore aereo)

1. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2021, per la compensazione dei danni subiti fino al 30 giugno 2021 dagli operatori nazionali diversi da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. L'accesso al fondo di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle modalità di applicazione stabilite con il decreto adottato il 27 gennaio 2021 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 165 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.3

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Aumento limite welfare aziendale)

1. All'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "500.000 lire" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 euro".

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

9.0.4

FLORIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment* e persistano da almeno 12

mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, aggravate peraltro dallo stato d'emergenza causato dalla pandemia da COVID-19, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in *prorogatio* le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei *container* che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle fiamme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 4.236.833 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

d) al comma 9, lettera *b)*, le parole: "e 8.064.000 euro per l'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: ", 8.064.000 euro per l'anno 2019, 4.236.833 euro per l'anno 2021, 4.236.833 euro per l'anno 2022 e 4.236.833 euro per l'anno 2023"».

9.0.5

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Formazione continua Dirigenti Pubbliche amministrazioni)

1. Per il rafforzamento della formazione continua, in favore dei Dirigenti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso università o istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, le università e le istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.

2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nei limiti di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 10

10.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «Ai soggetti» inserire le seguenti: «residenti in Italia»;*

b) *al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: «c) residenti all'estero».*

10.2

NENCINI, CONZATTI, MARINO

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «2.400» con la seguente: «3.000».

Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 7, si provvede, quanto a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 224,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo si provvede, quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42, e quanto a 31,044 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «325,6 milioni».

10.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» con le seguenti: «pari a 3.000» e al comma 3, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» con le seguenti: «pari a 3.000».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: «pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» con le seguenti: «pari a 1122 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 224,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro».

10.4

FEDELI, NANNICINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» con le seguenti: «pari a 3.000»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «pari a 2.400 euro.» con le seguenti: «pari a 3.000».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

10.5

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire la parola: «2.400» con la seguente: «5000».

10.6

NUGNES, FATTORI, LA MURA

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «cessato», sopprimere la parola: «involontariamente», al secondo periodo, dopo la parola: «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione»;

- al comma 3, lettera a), dopo la parola: «lavoratori» sopprimere le seguenti: «in somministrazione», dopo la parola: «cessato» sopprimere la seguente: «involontariamente».

10.7

CROATTI, CASTALDI, TRENTACOSTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle figure professionali cosiddette "di accompagnamento" quali le guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.8

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La medesima indennità è riconosciuta altresì alle guide ambientali escursionistiche che siano titolari di partita I.V.A. ed iscritte alle associazioni nazionali di categoria riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero ai registri delle professioni turistiche riconosciute ai sensi delle normative regionali di riferimento.».

10.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *all'alinea, dopo le parole: «e autonomi» inserire le seguenti:* «nonché ai coltivatori diretti»;

2) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) coltivatori diretti che nel periodo compreso tra il gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti a tempo parziale o in forma stagionale ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» *con le seguenti:* «548 milioni di euro per l'anno 2021».

10.10

MISIANI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) lavoratori dipendenti con contratto di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, del settore del *catering* per eventi che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».

10.11

FEDELI, LAUS, FERRARI

Al comma 3, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «lavoratori autonomi» inserire le seguenti: «operanti in qualsiasi settore,»;*

b) *secondo periodo, dopo le parole: «per tali contratti,» inserire le seguenti: «solo nell'ipotesi in cui il loro compenso complessivo lordo superi i 5.000 euro annui,».*

10.12

NANNICINI, FEDELI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: «Gli stessi» fino a: «un contributo mensile».

10.13

FEDELI, NANNICINI

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-ter) lavoratori domestici, anche in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quater) lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione;

d-quinqües) lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e con partita Iva iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge;

d-sexsies) operai agricoli a tempo determinato, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 2020, n. 18, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

10.14

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«*d*-bis) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole da: «pari a 897,6 milioni di euro» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel limite massimo di 1297,6 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per quota parte pari a 400 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante parte pari a 897,6 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

10.15

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d*-bis) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

10.16

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».

10.17

CATALFO, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori dell'agricoltura e della pesca che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo».

10.18

FEDELI, NANNICINI, VERDUCCI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «lavoro subordinato» inserire le seguenti: «a tempo indeterminato».

10.19

NANNICINI, FEDELI

Al comma 5, dopo le parole: «a tempo determinato» inserire le seguenti: «anche in somministrazione».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

10.20

ZAFFINI, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro alle partite IVA e alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità di una licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività;

b) calo del fatturato e dei corrispettivi, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, di almeno il 50,00% rispetto al fatturato e ai corrispettivi realizzati nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

5-ter. per i soggetti di cui al comma 5-bis, che si sono costituiti nel corso del 2019, la verifica del calo di fatturato si effettua confrontando i mesi di operatività nel 2019 con gli stessi mesi nel 2020;

5-quater. per i soggetti di cui al comma 5 bis, che si sono costituiti nel corso del 2020, non è richiesto il requisito del calo del fatturato e l'indennità verrà riproporzionata rispetto agli effettivi mesi di operatività nel periodo di osservazione 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2020;

5-quinquies. nei casi di cui ai commi 5-ter e 5-quater, qualora l'attività non sia iniziata in coincidenza con l'inizio del mese, il mese sarà computato per intero se la data di inizio cade tra l'1 ed il 15 mentre non sarà computato se l'attività è iniziata dal giorno 16 in poi;

5-sexies. qualora la verifica del requisito di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale evidenzia il mancato rilascio del DURC, il richiedente viene ammesso al contributo a condizione che al 31/12/2019 risultasse in regola con la presentazione annuale del DURC.

5-septies. fino al 31 giugno 2022 non incorrono nelle sanzioni di cui all'art. 29, comma 4-bis del Decreto legislativo del 31/03/1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a nonna dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", le partite IVA e le imprese che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere, titolari di una

licenza amministrativa di tipo B itinerante per l'esercizio dell'attività, che al 31/12/2019 risultavano in regola con la presentazione annuale del DURC.».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo, dopo le parole:* «dello spettacolo e dello sport», *aggiungere le seguenti:* «e per i lavoratori che esercitano attività di commercio ambulante nelle fiere»;

b) *al comma 7 dell'articolo 10, dopo il numero «5» è aggiunto il numero «5-bis» in ogni occorrenza nel testo.*

10.21

NENCINI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021, con uno o più decreti del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, quali ulteriori categorie beneficiarie di un'indennità non inferiore a euro 5000,00, le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita Iva non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2020, n. 440. Si demanda al ministero la definizione delle modalità di erogazione del presente contributo. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «540 milioni».

10.22

MONTEVECCHI, DE LUCIA, RUSSO, VANIN, ROMANO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del medesimo decreto, con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, è riconosciuta, ri-

spettivamente: un'indennità onnicomprensiva pari a 3.000 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 50.000 euro; un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro per i soggetti con un reddito riferito all'anno 2019 compreso tra 50.000 euro e 75.000 euro. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 35.000 euro, è erogata una indennità onnicomprensiva di 3.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma i, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «527 milioni di euro».

10.23

NOCERINO, MONTEVECCHI, FERRARA, DONNO, ENDRIZZI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 6, ai lavoratori addetti ad attività di supporto alle rappresentazioni artistiche con codice ATECO del gruppo 90.02, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità aggiuntiva per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2021, pari a 1000 euro».

Conseguentemente:

a) *al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «L'indennità di cui al comma 6-bis è cumulabile esclusivamente con l'indennità di cui al comma 6. La domanda per l'indennità di cui al comma 6-bis è presentata all'INPS entro il 15 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.»;

b) *ai commi 8 e 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «897,6 milioni di euro», *con le seguenti:* «957,6 milioni di euro»;

c) *all'articolo 41, sostituire le parole:* «550 milioni» *con le seguenti:* «490 milioni».

10.24

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 9 sostituire le parole: «897,6 milioni di euro» *con le seguenti:* «942,48 milioni di euro».

Conseguentemente dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma 9 è destinata al riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurriculari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della suddetta emergenza. Agli oneri di cui al presente comma valutati in 44,88 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1».

10.25

SBROLLINI, MARINO, CONZATTI

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 10, le parole: «di 350 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «700 milioni di euro»;*

b) *il comma 11 è sostituito dal seguente:*

«11. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 10 è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 7.200;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 4.800;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 2.400».

c) *il comma 15 è sostituito dal seguente:*

«15. Agli oneri derivanti dal comma 10 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro».

10.26

GASPARRI

Al comma 10 le parole: «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro» sono sostituite dalle parole: «non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro superiore a euro 4000,00 annui».

10.27

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: «percettori di reddito da lavoro» inserire le seguenti: «per un ammontare complessivo non superiore ai 6000 euro annui»;*

2) *al comma 11, alla lettera c) sostituire le parole: «spetta la somma di 1200 euro» con le seguenti: «spetta la somma di 1600 euro»;*

3) *al comma 12 sostituire le parole: «al momento della» con le seguenti: «attraverso la» e aggiungere in fine: «aperta anche a nuove istanze. Tali dati possono essere modificati previa presentazione di adeguata documentazione che ne comprovi l'effettiva necessità.»;*

4) *al comma 15 sostituire le parole: «pari a 350 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede» con le seguenti: «nel limite di pari a 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede per quota parte pari a 130 milioni di euro ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e per la restante quota parte pari a 350 milioni di euro».*

10.28

CANGINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Ai lavoratori incaricati della funzione di mandatarî di organi di gestione collettiva nel settore degli spettacoli aperti al pubblico, al chiuso o all'aperto, che abbiano svolto detta prestazione lavorativa in via esclusiva per almeno sessanta giorni nel periodo dal 1° gennaio 2020 alla data di entrata in

vigore della presente legge e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei conseguenti provvedimenti hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo a fondo perduto.

10-ter. I soggetti di cui al comma precedente, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico o di altro rapporto di lavoro e non essere beneficiari del reddito di cittadinanza o di altra misura di sostegno del reddito.

10-quater. Con decreto del Ministro della Cultura, nel limite di spesa di euro 10 milioni, si provvede a definire l'importo spettante a ciascun mandatario. Detto contributo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

10-quinquies. La domanda per il contributo di cui al comma 10-bis è presentata al Ministero della cultura entro il 31 maggio 2021 tramite apposito modello predisposto dal medesimo ministero e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

10-sexies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero della Cultura, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2021, pari a euro 10 milioni, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41».

10.29

CANGINI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Al fine di sostenere i mandatarî di organi di gestione collettiva, che traggono la loro unica fonte di reddito dalle pubbliche esecuzioni di spettacoli dal vivo quali le esecuzioni musicali, le rappresentazioni teatrali e gli spettacoli cinematografici, colpiti dal blocco di tutte le attività di spettacolo, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a euro 10 milioni. Il contributo potrà essere erogato ai mandatarî che espletano il loro incarico in via esclusiva con gli organi di gestione collettiva. Con Decreto del Ministro della Cultura, sentita la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), si provvede a definire entro 30 giorni dell'entrata in vigore della presente legge i criteri per il riparto del fondo di cui al presente comma e il termine per la presentazione della domanda per la richiesta del beneficio.

10-ter. Agli oneri di spesa di cui al comma 10-bis si provvede parzialmente utilizzando le risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

10.30

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381";

b) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

10.31

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dagli enti di promozione sportiva" sono aggiunte le seguenti: "dagli enti VSS (*Verband der Südtiroler Sportvereine* - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (U.S.S.A. Unione Società Sportive Altoatesine) operanti prevalentemente nella Provincia Autonoma di Bolzano"».

10.32

NENCINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. All'articolo 32, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sopprimere le seguenti parole: "non aventi scopo di lucro"».

10.33

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «3.600» con le seguenti: «7.200»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «2.400» con le seguenti: «4.800»;*

c) *alla lettera c), sostituire le parole: «1.200» con le seguenti: «2.400».*

10.34

TAVERNA, CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 11, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) ai soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno di imposta 2020 ed hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in tale anno, spetta la somma di euro 1.200».

10.35

NANNICINI, FEDELI

Al comma 12, sostituire le parole: «al momento della» con le seguenti: «attraverso la» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aperta anche a nuove istanze».

10.36

DE FALCO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica prima della parola: «indennità» aggiungere la seguente: «provvidenze,».*

b) *dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Per teatri con oltre 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dai

costi derivanti dal servizio dei Vigili del Fuoco, che sono posti a carico dello Stato.

14-ter. Per i teatri con meno di 500 posti a sedere, per 12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, è disposto un contributo straordinario in favore delle produzioni che riavviano le attività artistiche che non abbiano beneficiato di alcuna precedente provvidenza. In relazione al numero di rappresentazioni, il contributo varia da un minimo di 5.000 ad un massimo di 10.000 euro.

14-quater. I teatri situati in località archeologiche che dipendono dalle Soprintendenze, per un periodo di 12 mesi dal momento di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono esentati dal pagamento di qualsiasi imposta o tassa».

c) al comma 15, dopo le parole: «dal comma 10» aggiungere le seguenti: «e dai commi 14-bis, 14-ter, 14-quater».

10.37

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente.

«14-bis. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, per gli anni d'imposta 2021 e 2022, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica sono detraibili nella misura del 100 per cento dalle imposte sui redditi».

10.38

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 dopo la parola: "balneari" sono aggiunte le seguenti: "e i parchi divertimento"».

10.39

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 29, secondo comma, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, numero 81, dopo le parole: "settore del turismo", inserire le parole: ", termale"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:

a) quanto a 1,5 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10.40

PARRINI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo le parole: "142 milioni per l'anno 2020" sono inserite le seguenti: "e di 100 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

10.41

PIARULLI, TRENTACOSTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "50 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

10.42

ALFIERI, MISIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«15-bis. All'articolo 93, comma 1-*quinquies*, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "ai lavoratori frontalieri, o" sono sostituite dalle seguenti: "ai lavoratori frontalieri e"».

ORDINI DEL GIORNO

G10.1

DE FALCO

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 10 reca disposizioni relative a Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport;

considerato che:

la pandemia ha colpito pesantemente anche il mondo del teatro, costringendo a prolungate chiusure che stanno danneggiando pesantemente il settore, ma in generale la cultura del nostro Paese; che pertanto è quindi necessario costruire una nuova strategia di sostegno al settore, prevedendo nuovi sgravi fiscali e rafforzando nel contempo gli stanziamenti previsti con nuove risorse volte ad alleggerire le spese di gestione delle sale teatrali,

impegna il Governo a:

1) provvedere in favore del settore del teatro, prevedendo misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle sinora intraprese, anche assumendo per un

periodo limitato (12 mesi a valere dall'entrata in vigore della presente legge di conversione) il carico delle spese quali quelle previste per i vigili del fuoco per i teatri con oltre 500 posti a sedere, e, per quelli con meno di quella dimensione, contributi legati alla capienza e al numero di rappresentazioni;

2) prevedere, inoltre, esenzioni da tasse e imposte, sempre per un periodo limitato (12 mesi a valore dall'entrata in vigore della presente legge di conversione), per quei teatri che abbiano sede in siti archeologici dipendenti dalla Soprintendenze.

G10.2

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

quello sportivo è uno dei settori colpiti più duramente dalla pandemia, un comparto che ha perso, in quest'anno, oltre due miliardi di euro di fatturato ed ha lasciato senza lavoro circa 200 mila professionisti;

l'anno scorso, tutti i gestori di strutture sportive, palestre, piscine si erano adeguati sostenendo notevoli spese per adottare tutti i presidi di sicurezza prescritti dal CTS, prima della loro definitiva chiusura nell'ottobre scorso. Un dispendio di risorse ed energie che non è servito a nulla;

queste misure, per aumentare il livello di sicurezza, potrebbe essere aggiunta l'indicazione di indossare la mascherina chirurgica per attività statiche o a bassa intensità (ad esempio pilates e yoga così come la sala attrezzi o il *personal training*) dedicando gli spazi al chiuso solo per questi sport, lasciando le attività ad alta intensità negli spazi all'aperto, specie nel periodo primaverile ed estivo, in attesa che il piano vaccinale consenta una ripresa globale delle attività, mantenendo gli spogliatoi chiusi e un indice di affollamento negli spazi al chiuso di 10 mq a persona,

impegna il Governo:

a prevedere una cabina di regia per definire, con la massima urgenza, i parametri per la riapertura delle palestre, piscine ed impianti sportivi, nel

rispetto di tutte le indicazioni predette, permettendo in tal modo la ripartenza di un settore fondamentale per la salute pubblica e l'economia nazionale.

G10.3

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

la professione di guida turistica, una delle più antiche professioni riconosciute in Italia, con il recepimento della direttiva «servizi» 2006/123/CE è stata erroneamente considerata un servizio a libera prestazione su tutto il territorio nazionale;

nel considerando 33 della Direttiva 2006/123/CE, infatti, sono disciplinati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche», e ciò ha creato confusione tra due professioni, che sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte: l'accompagnatore e la guida turistica, come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e accompagnatore turistico;

la professione di guida turistica è essenziale per la valorizzazione delle specificità del nostro Paese, essendo l'unica figura idonea ad illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche, di cui al DPR 13 dicembre 1995;

ritenendo urgente il riconoscimento della corretta natura di questa professione è stato da tempo presentato un disegno di legge (AS 1921), assegnato alla 10 Commissione della Senato, con l'obiettivo di tutelare il lavoro svolto dalle guide turistiche italiane, rafforzandone i caratteri formativi e professionali in riferimento alle diverse aree del territorio.

impegna il Governo:

a voler concordare con il parlamento tempi certi per l'avvio dell'esame nella Commissione competente del suddetto disegno di legge recante «Disciplina della professione di guida turistica».

G10.4

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'ultimo protocollo per lo svolgimento di spettacoli dal vivo prevede: posti preassegnati, distanziamenti, capienza non superiore al 25 per cento, massimo 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso, misurazione temperatura, obbligo di mascherina, biglietti nominativi ed elenco delle presenze da conservare per 14 giorni;

il 30 aprile scadrà il decreto che ha confermato la sospensione delle zone gialle e lo stop agli spostamenti tra le Regioni e si prevede che il Governo intenda valutare qualsiasi decisione inerente le misure e i tempi necessari per allentare la stretta unicamente sulla base dei dati epidemiologici;

in particolare sugli spettacoli dal vivo il Ministro dei beni e delle attività culturali, nei prossimi giorni, dovrebbe sottoporre al Comitato tecnico scientifico un nuovo protocollo,

impegna il Governo:

a modificare, tra gli altri, dei protocolli che regolano, ormai da più di un anno, il comparto dello spettacolo dal vivo, anche attraverso la revisione dei numerosi parametri che determinano l'assegnazione del colore alle regioni, perché è necessario un ritorno alla vita e alla normalità in base ai dati scientifici che se, come sta accadendo da giorni, migliorano, devono indurre a valutare la possibilità di una riapertura delle attività;

a costituire una cabina di regia nella quale affrontare, tra le altre, le seguenti questioni: la definizione di un calendario per fissare le modalità e i tempi delle riaperture «in sicurezza», dei luoghi dello spettacolo dal vivo, prima del 30 aprile (data di scadenza dell'ultimo decreto governativo), sulla base di protocolli aggiornati e date sicure, per dare finalmente certezze ad un

comparto, quale appunto quello dello spettacolo dal vivo, tra i più colpiti da questa crisi generata dalla pandemia.

G10.5

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

il comparto turistico, in particolare quello legato all'economia del mare, è per molti territori trainante per la crescita delle migliaia di imprese che vi operano;

sulle imprese balneari, già duramente colpite dagli effetti dello stato di emergenza per il Covid-19, ricadono anche le incertezze determinatesi dalla mancanza di una uniforme ed omogenea applicazione della normativa in materia concessioni demaniali marittime su tutto il territorio nazionale;

come ribadito in numerose sentenze, la direttiva 123/2006, direttiva Bolkestein, non è auto esecutiva e non trova pertanto diretta applicazione in Italia, prevalendo per il nostro Paese, in assenza di altre norme, la legge nazionale di riferimento;

la materia è disciplinata dai commi da 675 a 685 della legge 30 dicembre 2018, n.145, la quale ha introdotto elementi per una generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime fondata: a) sulla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero marittimo finalizzata all'ampliamento dell'offerta di concessione balneare; b) sull'apertura del mercato nazionale alla concorrenza, in virtù di nuove regole conformi ai principi costituzionali e unionali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e massima partecipazione; c) sul sistema di affidamento delle concessioni basato sul merito, prevedendo criteri stringenti volti, in particolare, a garantire la massima qualità del servizio e la valorizzazione e tutela dell'ambiente;

la legge demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, il quale deve stabilire fra l'altro i principi generali relativi alle procedure di selezione e agli obblighi del concessionario, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla legge stessa.

impegna il Governo:

a voler procedere nell'emanazione degli atti necessari alla finalizzazione del processo di riforma delle concessioni demaniali Marittime, avviato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145.

G10.6

FERRARI, COLLINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

le imprese che svolgono attività culturali ed eventi nei luoghi della cultura, musei, teatri, sale cinematografiche ed espositive, spazi congressuali e spazi culturali ibridi, parchi e giardini storici, sono completamente ferme da più di un anno a seguito dei decreti emessi dal Governo, in particolare il DC-PM del 3 novembre 2019, per far fronte alle emergenze dovute alla pandemia;

i provvedimenti normativi emanati allo scopo di dare ristori a tali imprese hanno conseguito risultati molto parziali, rendendo necessario alle stesse di attingere alle loro riserve patrimoniali e finanziarie; durante i primi mesi della prossima auspicata riapertura, non è ragionevole prevedere un afflusso di pubblico sufficiente a coprire i costi della riapertura stessa, a causa degli ingressi che saranno comunque contingentati e del sentimento di preoccupazione che caratterizzerà il comportamento degli utenti;

gli incassi saranno quindi di gran lunga inferiori alle potenzialità ordinarie, in misura tale da non poter coprire, oltre i costi indispensabili per far fronte ad un necessario adeguamento strutturale dell'azienda per la sicurezza contro il virus, anche e soprattutto i costi del lavoro, dovendo peraltro richiamare al lavoro i propri dipendenti, indipendentemente dai volume di lavoro che si prospetta;

le imprese avranno notevoli difficoltà a rispettare gli impegni previdenziali che, peraltro, influirebbero negativamente sul rilascio del D.U.R.C., come noto indispensabile per ottenere qualsiasi contributo e/o pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche,

impegna il Governo:

ad inserire, nei prossimi provvedimenti di ristoro e sostegno, misure volte alla riduzione per le imprese degli oneri contributivi per un congruo

numero di mesi a decorrere dalla riapertura dei luoghi dedicati allo svolgimento delle attività culturali.

G10.7

MONTEVECCHI, DE LUCIA, VANIN, CATALFO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144);

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di sostegno al reddito di lavoratori, operatori economici ed enti del terzo settore operanti anche nel comparto culturale;

considerato che:

da marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi tutti i servizi di apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura, nonché gli spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli teatrali e cinematografici;

da maggio 2020 è stato poi consentito, a determinate condizioni, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e, da giugno 2020, lo svolgimento di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi;

ad ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state reintrodotte progressivamente le limitazioni disposte precedentemente;

qualche nuova possibilità di riapertura era stata prevista tra dicembre 2020 e gennaio 2021: ulteriori riaperture, inizialmente previste a decorrere dalla fine del mese di marzo 2021, sono poi state sospese dal governo attuale;

è fondamentale rispondere agli urgenti bisogni di danzatori, musicisti e di tutti i lavoratori dello spettacolo e quindi fornire loro il giusto riconoscimento professionale e le opportune tutele salariali, previdenziali e assistenziali,

considerato inoltre che:

la priorità del governo è quella di assicurare in via principale la salute dei cittadini che include una dimensione fisica e psicologica e che questa esigenza prioritaria può convivere con la riapertura dei luoghi della cultura, delle sale teatrali e cinematografiche, nel rispetto delle condizioni da stabilire attraverso gli opportuni protocolli;

si è venuta a creare ultimamente una situazione paradossale per cui oggi ci si può raccogliere per consumare negli store dei franchising e per viaggiare all'estero, ma non per poter fruire della Cultura, nel rispetto delle opportune misure di sicurezza;

in particolare, dalla formulazione di cui al comma 5 dell'articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come novellato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, la misura del credito di imposta per gli affitti pare ridursi al solo comparto turistico-ricettivo;

inoltre, restano escluse dalle misure di sostegno una serie di categorie afferenti alla filiera della cultura come, ad esempio, quelle attinenti le pubbliche relazioni, le attività di intrattenimento;

valutato che:

ci sia avvia verso la stagione estiva che quindi consente con maggiore facilità il distanziamento tra le persone all'aria aperta;

in tale prospettiva, è necessario supportare gli enti locali e gli operatori del mondo dello spettacolo nel senso di poter provvedere ad una programmazione certa delle attività;

seppure importanti, i fondi riconosciuti ai comparti del cinema, dello spettacolo e della Cultura più in generale, non potranno arginare le enormi perdite derivanti da un'inattività così prolungata, con enormi ricadute non solo sul patrimonio culturale italiano ma anche sull'occupazione e sui più giovani;

questo tempo di emergenza dovrebbe riportarci lungo la via che i Costituenti avevano già indicato con lungimiranza, ossia quella della promozione dello sviluppo della Cultura;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel rispetto delle disposizioni volte a tutelare la salute di tutti, di riaprire progressivamente i luoghi della cultura, le sale teatrali e cinematografiche, nonché le scuole di danza;

a procedere, in riferimento alle risorse di parte corrente del 'Fondo Emergenze Spettacolo, Cinema e Audiovisivo', ad una ripartizione giusta ed equa tra i diversi settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, tenuto conto dei diversi bisogni e delle realtà più piccole ed emergenti;

a incrementare le risorse di parte capitale del 'Fondo Emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo' al fine di realizzare gli opportuni investimenti di messa in sicurezza per consentire lo svolgimento degli spettacoli in presenza e, al contempo, estendere le misure di sostegno alle categorie della filiera cultura ancora rimaste escluse;

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di usufruire del credito di imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda fino ad aprile 2021 o altri periodi eventualmente successivi che saranno previsti, alla categoria delle imprese culturali e a cinema, teatri, sale da concerto e scuole di danza private;

a valutare l'opportunità di estendere i corsi per i quali è possibile utilizzare la Carta elettronica, cosiddetta «App 18», includendovi quelli di danza;

a provvedere con maggiore celerità alla presentazione di una proposta di legge organica sulla riforma dello spettacolo dal vivo, nel senso di dare attuazione agli indirizzi parlamentari contenuti nella risoluzione Doc. XXIV n. 15, riguardante i criteri di riparto del FUS, approvata il 15 gennaio 2020 dalla 7 Commissione permanente del Senato nonché tenendo in considerazione le risultanze dell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo attualmente in corso di svolgimento presso le Commissioni riunite VII e XI della Camera dei deputati.

G10.8

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»;

premesso che:

come denunciato dall'ANESV, la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo viaggiante è divenuta sempre più profonda, mettendo a repentaglio la sopravvivenza di oltre 5mila famiglie;

si tratta di migliaia di piccole imprese che traggono dall'attività dello spettacolo viaggiante la loro unica fonte di sostentamento e che hanno visto nell'ultimo anno, segnato dalla pandemia da Covid-19, l'azzeramento delle loro riserve economiche;

la pandemia ha acuito una situazione economica già difficile, soprattutto per quanto riguarda il settore dei circhi. Secondo i dati pubblicati dal Censis nel 2017, gli spettacoli circensi sono diminuiti dell'11 per cento dal 2010 al 2015 (da 17.100 a 15.242), mentre il numero di spettatori, nello stesso arco di tempo, è sceso del 5 per cento (da 1.155.182 a 1.096.695), con un forte impatto sugli incassi;

circhi e luna park sono un'attività di cultura e spettacolo popolare che si svolge all'aperto e in piena sicurezza; gli stessi, dopo un anno di chiusura che li ha visti impegnati nell'adeguarsi alle prescritte norme sulla sicurezza e la sanità pubblica, sono oggi pronti a riaprire l'attività, nel rispetto delle linee guida nazionali e degli specifici protocolli approvati dall'autorità sanitaria;

gli aiuti adottati fino ad oggi in loro favore si sono rivelati estremamente ridotti rispetto alle esigenze della categoria; è necessario stabilire al più presto un programma per la riapertura in sicurezza di tutte le strutture presenti sul territorio nazionale.

Impegna il Governo:

a valutare si poter fissare una data certa per la riapertura, nel rispetto delle vigenti linee guida nazionali e dei protocolli approvati dall'autorità sanitaria, delle imprese che operano nell'ambito di attività circensi e ricreative (luna park), attraverso una pianificazione certa e progressiva su tutto il territorio nazionale.

EMENDAMENTI

10.0.1

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici)

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.

4. L'indennità di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto *part-time* verticale ciclico di aziende, operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, prima della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.

6. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 220 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

7. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 240 milioni di euro l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

10.0.2

CATALFO, ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità una tantum per soggetti privi di altro sostegno al reddito)

1. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 è erogata a domanda un'indennità *una tantum* pari a 1.200 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) titolari di pensione.

3. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10 ed è invece cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

4. La domanda per l'indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 1002 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

Conseguentemente:

1) *all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, sopprimere il primo periodo ed il secondo periodo;*

b) *al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il riconoscimento delle quote di Rem di cui al comma 1 è effettuato nel limite di spesa di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a tali fini l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 82, comma 10, primo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementata di 663,3 milioni di euro per l'anno 2021.»;*

c) *al comma 6, sostituire le parole: «, pari a 1520,1 milioni di euro per l'anno 2021,», con le seguenti: «, pari a 663,3 milioni di euro per l'anno 2021,»;*

2) *all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «404,8 milioni».*

10.0.3

PUGLIA, FERRARA, VACCARO, ANASTASI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali sulle aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la crisi generata dalla diffusione del *virus* COVID-19 e la conseguente cessazione delle piccole attività di commercio su aree pubbliche e sostenere le stesse a superare le difficoltà economiche, agli operatori commerciali che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è riconosciuta un'ulteriore indennità di 1.000 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro.

2. La domanda per le indennità di cui al comma 1 è presentata all'INPS entro il 30 giugno 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

3. Le indennità di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono erogate dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 530 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.4

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare l'ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da CO-

VID-19 e di sostenere le stesse nel superare le difficoltà causate dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.5

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità per i lavoratori marittimi)

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonché a quelli di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, è riconosciuta l'indennità, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per i mesi di aprile e maggio 2021.

2. Al fine di poter usufruire dell'indennità di cui al comma precedente è necessario non essere titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia, né di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati ulteriori provvedimenti concessori.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto.».

10.0.6

TESTOR, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,
SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

b) al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

10.0.7

MATRISCIANO, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)

1. Ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale che preveda periodi di lavoro non interamente lavorati, la cui prestazione non è stata utilizzata nel mese di marzo 2021, non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuta un'indennità pari a 300 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di attrarre nuovi investimenti e creare lavoro stabile e di qualità, nelle Regioni del Mezzogiorno viene attuata la fiscalità di vantaggio, da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il Piano straordinario per le assunzioni dei giovani fino a 45 anni per l'informaticizzazione della Pubblica amministrazione dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Province attraverso procedure concorsuali semplificate, anche da remoto, basate sulla sola comparazione dei curricula dei partecipanti e su una prova orale e pratica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo straordinario per le assunzioni dei giovani, con una dotazione iniziale pari a 800 milioni di euro.».

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 800 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

10.0.9

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
(Fondo skipass)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono integralmente rimborsate ai comprensori sciistici le spese per la corresponsione gratuita dei biglietti d'accesso operata dai medesimi comprensori, su base volontaria, in favore dei ragazzi di età pari o inferiore a 15 anni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.10

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per l'attività sportiva)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo denominato Fondo per l'attività sportiva, con una dotazione iniziale di 160 milioni di euro per l'anno 2021.

2. A valere sulle risorse del Fondo sono assegnati contributi ai cittadini residenti nel territorio dello Stato da destinare a spese sostenute per lo svolgimento di attività sportiva.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità e i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al comma 2.».

10.0.11

RICHETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il fondo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. La destinazione e i criteri di ripartizione seguono i medesimi principi già previsti dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.».

10.0.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sostegno per le associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un contributo mensile destinato a coprire le spese degli affitti e di gestione per le mensilità comprese tra gennaio e aprile 2021, per un importo non superiore al 50 per cento del canone riportato nel relativo contratto registrato all'Agenzia delle entrate.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro. Le risorse verranno assegnate al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ed erogate tramite piattaforma già esistente presso il Dipartimento, in base ai requisiti fissati tramite avviso n. 18 del 2020 del Dipartimento stesso.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 42.».

10.0.13

DE LUCIA, MONTEVECCHI, RUSSO, VANIN, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. La dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementato di 180 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 180 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.14

LAUS, MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

10.0.15

MORRA, LANNUTTI, D'ALFONSO, ANGRISANI, ABATE, CORRADO, GRANATO, CRUCIOLI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Poligrafici)

1. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera *a*), della legge 5 agosto 1981, n. 416, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31 dicembre 2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2021, 1,9 milioni di euro per l'anno 2022, 1,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1,8 milioni di euro per l'anno 2025,

1,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1,7 milioni di euro per l'anno 2027, 1,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,3 milioni per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.».

10.0.16

FERRO, GALLONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfetaria di euro 2.400».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».

10.0.17

GASPARRI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Nuova indennità per gli operatori commerciali su aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare la ulteriore chiusura delle piccole attività di commercio su aree colpite dalla crisi conseguente dalla pandemia da COVID-19 e di sostenere le stesse a superare le gravissime difficoltà causate anche dalla prolungata sospensione delle fiere, delle sagre, degli eventi e dei

mercati adottate con Ordinanze di Sospensione dai Comuni in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ordinanze delle Regioni, e che hanno già beneficiato delle indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, ovvero una indennità forfettaria di euro 2.400».

10.0.18

LAUS, FEDELI, FERRARI, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti nei settori dei servizi pubblici essenziali e ai lavoratori delle attività autorizzate a rimanere aperte, ubicate nei territori definiti "zone rosse" ai sensi dell'articolo 1, comma 16-*septies*, lettera *e*), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.19

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di bonus baby sitting)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, si applicano anche ai lavoratori dipendenti.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41».

10.0.20

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Imposta di bollo)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, dopo le parole: "Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,", sono inserite le seguenti: "convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia,"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro a decorre dal 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato per il 2021 dall'articolo 41.

10.0.21

PRESUTTO, PAVANELLI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni per il settore del turismo)

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In caso di rapporto di lavoro contrattuale del lavoratore con una Agenzia ovvero Società, la responsabilità rispetto all'acquisizione ed esibizione della certificazione di agibilità è e resta in capo alla Agenzia o Società medesima datrice di lavoro con esonero da ogni obbligo rispetto alla società committente. La presente norma si applica ai procedimenti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 ed alle controversie pendenti o comunque definite con sentenza non ancora passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

10.0.22

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Sospensione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.».

10.0.23

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Detassazione contributi e indennità ai lavoratori disposti dalle Regioni e dalle Province autonome)

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro».

10.0.24

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori portuale)

1. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "4 milioni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni";

b) le parole: "2 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni".

Art. 11

11.1

CATALFO, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «1000 milioni», con le seguenti: «930 milioni»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «1010 milioni», con le seguenti: «940 milioni».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Oneri di funzionamento dei centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'ar-

articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

11.2

RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti percettori del Reddito di Cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico».

11.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente periodo: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori risorse di cui all'articolo 41».

11.4

FENU, CASTALDI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo

il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede operativa e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «535 milioni».

11.5

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il beneficio di cui al periodo precedente è esteso a dodici mensilità del Reddito di cittadinanza nel caso in cui l'attività di lavoro autonomo o d'impresa abbia sede e si svolga nel territorio delle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna"».

11.6

MISIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di stabilire la non pignorabilità dei crediti aventi ad oggetto il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza, all'articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "n. 601" è aggiunto il seguente periodo: "e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del Codice di Procedura Civile"».

11.7

ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*bis*. Al beneficio economico di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile."».

ORDINE DEL GIORNO

G11.1

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame dispone, per l'anno 2021, un incremento della autorizzazione di spesa a del Fondo per il reddito di cittadinanza, per un importo pari a 1000 milioni di euro e, nel caso di variazioni del reddito dovute a occupazione per lavoro subordinato, la sospensione del beneficio stesso in luogo della decadenza attualmente prevista;

in questo particolare momento emergenziale che sta vivendo il nostro Paese, considerando che alla crisi sanitaria si è affiancata una grave crisi economica, è fondamentale che le misure previste dal decreto in esame siano finalizzate al sostegno dei cittadini e delle attività presenti sul nostro territorio;

è inaccettabile che si verifichino casi, come quelli riscontrati in seguito alle verifiche della Guardia di finanza, in cui il reddito di cittadinanza viene percepito indebitamente da cittadini italiani che non risiedono in Italia, o da cittadini extracomunitari che rientrano nei Paesi di origine: in questo modo, accedendo a prestazioni assistenziali erogate dallo Stato, si sottraggono

importanti risorse economiche destinate a favore di persone e famiglie che si trovano effettivamente in condizioni di bisogno;

i beneficiari, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, devono aver risieduto in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

impegna il Governo:

al fine di scongiurare il rischio che le risorse previste per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, integrate dall'articolo 11 del provvedimento in esame, siano destinate a persone che se ne appropriano indebitamente, a prevedere mirati meccanismi per un controllo rigoroso, da effettuare preventivamente o congiuntamente all'erogazione del Reddito di cittadinanza, per accertare l'effettiva sussistenza dei requisiti dei beneficiari, fra cui la reale residenza e permanenza sul territorio italiano, anche prevedendo interventi sanzionatori più incisivi, come ad esempio la revoca del permesso di soggiorno, per coloro che beneficiano di tale prestazione assistenziale senza averne diritto.

EMENDAMENTI

11.0.1

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio, n. 96 le parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività", sono soppresse.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.2

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

2. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

11.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con

particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per un importo massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, e sue proiezioni, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.4

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente all'articolo 4, comma 2, della citata legge n. 96 sono soppresse le seguenti parole: ", con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 12

12.1

CATALFO, TRENTACOSTE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), sostituire le parole: «di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c),», con le seguenti: «di cui ai commi 2, lettere a), c) e d) e 2-bis»;*

b) *dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:*

«c-bis) possesso dei requisiti di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 3, secondo periodo, lettere a), b) e c), dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Dai requisiti di cui al comma 3, primo periodo, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono escluse le incompatibilità riguardanti la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero l'indennità di cui agli articoli 84, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

12.2

FEDELI, NANNICINI

Al comma 2, dopo le parole: «Le quote di Rem di cui al comma 1 sono altresì riconosciute» inserire le parole: «nella misura di sei» e sopprimere le parole: «e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

12.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «È invece compatibile con la percezione delle indennità di cui all'articolo 30 del dl n. 18 del 2020 rinnovate dall'articolo 84, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020.».

12.4

CARBONE, MARINO

Al comma 3, sostituire le parole: «entro il 30 aprile» con le seguenti: «entro il 15 giugno».

12.5

FEDELI

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In attesa di un aggiornamento delle prestazioni individuate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al DM n. 193 del 2008, all'articolo 82, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al terzo periodo, le parole: "valutate come al numero 8" sono sostituite dalle seguenti: ""valutate come al numero 10".

4-ter. Le modifiche di cui al comma 4-bis agiscono a partire dalle istanze presentate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4-quater. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati a partire dall'anno 2021, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,226 per cento».

12.6

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'articolo 5 del

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è soppresso».

12.0.1

SALVINI, PILLON, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1

4. Qualora il genitore inadempiente chieda l'attivazione dei contributi di cui ai commi precedenti, non si applicano le sanzioni penali di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, istituire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Abrogazione del Reddito di cittadinanza e del Reddito di emergenza e destinazione delle risorse stanziato alle famiglie in difficoltà in forma di assegno di solidarietà)

1. È istituito, sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un "Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà", destinato ad essere erogato, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di solidarietà" in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

- a) privi di reddito familiare;
- b) titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nella misura di euro 300,00, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziato ai sensi dell'articolo 11 per il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza, pari ad euro 1.010 milioni per il 2021, nonché le risorse stanziato ai sensi dell'articolo 12 per il rifinanziamento del Reddito di emergenza, pari ad euro 1.520 milioni per il 2021, nonché le risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, gli articoli 11 e 12 sono soppressi.

12.0.3

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per interventi di sostegno economico straordinario)

1. In considerazione della situazione emergenziale, al fine di prevenire la povertà abitativa e le condizioni di aumento della povertà, è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato Fondo per interventi di sostegno economico straordinario, con una dotazione finanziaria pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, per sostenere gli ambiti territoriali sociali negli interventi emergenziali e i singoli nuclei familiari che non accedono ad altre misure nazionali o locali di contrasto alla povertà.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Sono prioritari gli interventi finalizzati a:

a) erogazione di un contributo una tantum a copertura di non più di 6 mensilità di canoni di locazione o rate di mutuo per la abitazione di residenza per il periodo da marzo 2020 a dicembre 2021;

b) erogazione di un contributo pari alla metà delle spese sostenute per il cambiamento di abitazione a fronte di comprovate esigenze economiche o di tutela della salute o per far fronte ad altre spese urgenti non prevedibili legate a necessità educative o di salute dei minorenni presenti nel nucleo familiare.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.4

LEONE, FERRARA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per il sostegno di nuclei familiari monoparentali)

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale dei minori facenti parte di nuclei familiari monoparentali, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al finanziamento di interventi volti a prevenire situazioni di povertà, di esclusione sociale, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa dei minori. Le Regioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci, possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui al presente comma.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

12.0.5

CONZATTI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga superbonus edilizia)

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 119, comma 1, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Il comma 66, lettera d), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpreta nel senso che sono ammissibili tutti gli interventi finaliz-

zati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2023, in 3.309,1 milioni di euro per l'anno 2024, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2025, in 2.755,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2027, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2028, in 27,6 milioni di euro per l'anno 2029, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2033 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

12.0.6

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Patrocinio a spese dello Stato non solo nel processo penale anche per chi ha un reddito familiare destinato a più figli e altri conviventi)

1. Il comma 2, dell'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

"2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ma i limiti di reddito indicati dal comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi con una ulteriore elevazione di euro 500,00 per ciascuno dei figli conviventi, a partire dal terzo, incluso."

2. L'articolo 92 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge"».

12.0.7

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure di sostegno per il riequilibrio dei tassi di occupazione femminile)

1. In considerazione del calo occupazionale femminile connesso alla crisi epidemiologica, ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale femminile è attribuito un credito d'imposta fino al 30 per cento all'imposta sul reddito versata come sostituto d'imposta in favore della lavoratrice.

2. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.8

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rifinanziamento delle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata)

1. Al fine di sostenere l'occupazione femminile, gravemente colpita dalla pandemia in atto, per il rifinanziamento delle attività individuate dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 è costituito un Fondo dotato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Per le medesime attività è accantonata una quota pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021 e una quota pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 67 della Legge 24 dicembre 2007 n. 247, è destinata ad incentivare la contrattazione collettiva di secondo livello.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi importi della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideeterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

12.0.9

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente:

"*c-bis*) verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;"

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Po-

litiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.10

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma a favore dei CAF)

1. All'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) verificano la corrispondenza dei dati dei redditi fondiari indicati nelle dichiarazioni con quelli risultanti dalle banche dati dell'Agenzia delle Entrate;"

2. A fronte delle ulteriori attività di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma "Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio", sono incrementate di 20 milioni di euro a ciascun anno del biennio 2021-2022. Di conseguenza, il limite per le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni» e all'articolo 42, comma 6, sostituire le parole: «390 milioni» con le seguenti: «370 milioni».

12.0.11

MISIANI, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 103-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2021";

b) al comma 3, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

12.0.12

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rimborso spese per acquisto di latte artificiale)

1. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021, ai nuclei familiari nei quali siano presenti neonati che non possono assumere latte materno, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte artificiale per i neonati di età fino a sei mesi. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel

corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

12.0.13

PILLON, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAL, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Esenzione costi processuali per vittime di reato)

1. Per l'anno 2021, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.14

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni".

2. Ai maggiori oneri di natura economico-finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 42».

12.0.15

PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI,
MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Incremento fondo di garanzia per la prima casa)

1. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

12.0.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Fondo per il finanziamento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale)

1. Al comma 1, dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,226 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «520 milioni di euro per l'anno 2021».

12.0.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Norma a favore dei patronati)

1. All'articolo 1, comma 321 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "15 milioni" sono sostituite con le seguenti: "30 milioni"».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «535 milioni».

Art. 13

13.1

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

101-quater. Entro il 30 aprile 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020."»;

b) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.».

13.0.1

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali».

13.0.2

MATRISCIANO, ROMANO, FENU, D'ANGELO, CATALFO, SANTANGELO, PIARULLI, DONNO, DELL'OLIO, PRESUTTO, PIRRO, GAUDIANO, FERRARA, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, LAFORGIA, NATURALE, LUPO, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il sostegno dell'attività libero professionale in materia di responsabilità professionale e proroga dei termini concernenti la trasmissione di atti, documenti e istanze per adempimenti verso la pubblica amministrazione da parte del professionista malato)

1. Al fine di sostenere le attività libero professionali nel periodo pandemico, in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per

sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al periodo precedente non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere depositato, anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento, dal libero professionista, o da un soggetto dallo stesso delegato, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, le pubbliche amministrazioni disciplinano con proprio provvedimento, nel rispetto del termine di cui al comma 5, le modalità operative per la ricezione dei certificati di cui al comma 2, nonché le modalità di ravvedimento ove ricorra il caso di cui al presente articolo.

5. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

6. Resta in ogni caso esclusa, al ricorrere della condizione di cui al comma 1, la responsabilità del professionista o del suo cliente.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti giurisdizionali.».

13.0.3

TRENTACOSTE, CROATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

a) l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver registrato, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus, un decremento dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 di almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 l'ammissione spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma;

b) per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007 sono assegnati 200 milioni di euro per l'anno 2021, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2021, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

13.0.4

NOCERINO, FERRARA, DONNO, MONTEVECCHI, ENDRIZZI, RICCIARDI,
TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai padri con figli disabili)

1. Ai padri disoccupati o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile pari a 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche-sociali, di concerto con il Ministro il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri di individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.5

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondi Paritetici Interprofessionali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire percorsi di ricollocazione nel mercato del lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2021, i Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 possono finanziare anche percorsi di riqualificazione e riconversione delle professionalità di lavoratori privi di occupazione nella misura massima di 30 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ripartite le risorse di cui al comma i che costituiscono il relativo limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

13.0.6

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Al Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 119:

1) al comma 1 le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31. dicembre 2024" e le parole: "spesa sostenuta nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "spesa sostenuta nell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

13.0.7

NOCERINO, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno ai genitori con figli disabili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 365 è sostituito dal seguente:

"365. Al genitore disoccupato o monoreddito facente parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.8

GIROTTI, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sostegno alla formazione dei giovani professionisti)

1. All'articolo 1, comma 64, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Dal reddito così determinato sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sostenute unicamente per le attività classificate nella Tabella ATECO 2007, gruppo M (da 69 a 75) se svolte in forma di lavoro autonomo entro l'esercizio in corso al compimento dei 35 anni d'età".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

13.0.9

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o ai suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

13.0.10

SCIASCIA, PEROSINO, MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale)

1. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle entrate del bilancio dello Stato».

Art. 14

14.1

BERGESIO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

14.2

CATALFO, TRENTACOSTE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2021», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

14.3

DI PIAZZA, TRENTACOSTE

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «300 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

14.4

RICHETTI

Ai commi 1 e 3 sostituire la parola: «100» con «300».

Agli oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 200 milioni di euro, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, così come rifinanziato dall'articolo 41 della presente legge.

14.5

FEDELI, NANNICINI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42.».

14.6

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «300 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «350 milioni».

14.7

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11.

14.8

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: "a 220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "a 5.000.000,00 euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.9

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1, le parole: "superiori ad 1 milione di euro", sono sostituite dalle seguenti: "superiori a 25 milioni di euro";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.10

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, dopo il comma 6-*bis.*, è inserito il seguente:

"6-*bis.*1. In deroga ai commi 2 e 3, ai componenti degli organi sociali delle associazioni del Terzo settore, che non siano associati dell'associazione

stessa, può essere attribuito un compenso per prestazioni a favore degli associati che esulano dalle funzioni istituzionali svolte.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.11

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, lettera *a)*, le parole: "110.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 euro";

2) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "220.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000 euro";

3) al comma 2, lettera *c)*, le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "15 unità";

4) al comma 6, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente periodo: "Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.";

5) al comma 7, le parole: "dall'organo di controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dai sindaci";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.12

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: "1.100.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000.000,00 euro";

2) alla lettera b), le parole: "2.200.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "25.000.000,00 euro";

3) alla lettera c), le parole: "12 unità" sono sostituite dalle seguenti: "50 unità"»;

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.13

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.14

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "nonché di quelli che non siano associati dell'associazione stessa e che prestano a favore degli associati servizi che esulano dalle funzioni istituzionali,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.15

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato";

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli atti costitutivi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, quando almeno due terzi degli associati siano persone fisiche.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.16

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: "organizzazioni di volontariato," sono inserite le seguenti: "nonché alle associazioni di promozione sociale,";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.17

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 84, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50 per cento i costi di diretta imputazione, fino a un totale massimo di 20.000 euro.";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.18

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 94, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: "disconosce la spettanza" fino a: "L'ufficio", sono sostituite dalle seguenti: "informa l'organismo territoriale di controllo per gli opportuni provvedimenti. L'organismo";

2) al comma 1, ultimo periodo, le parole: "L'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore" sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC";

3) al comma 2, le parole: "L'Amministrazione finanziaria", sono sostituite dalle seguenti: "L'OTC competente";

b) all'articolo 101, comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2021"».

14.19

FERRARI

Al comma 2, le parole: «31 maggio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021».

14.20

MIRABELLI, BOLDRINI, COLLINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2021, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, posso-

no approvare i propri bilanci entro la data del 31 ottobre 2021, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.».

14.21

PARRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 244,-della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "Le misure di cui all'articolo 13, comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "Le misure di cui all'articolo 13, commi 1 e 12-bis,».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni»;

alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e proroga dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per gli enti del Terzo settore»;

all'articolo 41, le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

14.22

DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 106, comma 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, le parole: "diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117" sono soppresse».

14.0.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.2

DE LUCIA, CASTALDI, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-

VID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche», istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41.».

14.0.3

RAMPI, VERDUCCI, BITI, PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato ai sensi dell'articolo 41».

14.0.4

Emanuele PELLEGRINI, SAPONARA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. L'importo di cui al precedente comma è destinato nella misura di 50 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del presente articolo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: 550 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

14.0.5

TIRABOSCHI, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, Alfredo MESSINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Istituzione del Fondo per la formazione di professionalità digitali)

1. Al fine di prevedere la formazione di Diplomatici e Laureati necessari per il settore del digitale nei prossimi 5 anni, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione di professionalità digitali", con una dotazione pari a 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con appositi provvedimenti normativi da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti stabilendo i beneficiari e le modalità con cui devono essere erogate tali risorse.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come incrementato dall'articolo 73, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».

14.0.6

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n.205, si applica anche ai lavoratori assunti, nel corso dell'anno 2021, da un datore di lavoro nell'ambito dell'acquisizione di un'azienda in condizione di concordato preventivo di cui al titolo terzo del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

3. All'onere di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023».

14.0.7

PRESUTTO, GALLICCHIO, LEONE, PAVANELLI, RICCIARDI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Contribuzione privata volontaria alla contabilità pubblica)

1. In ragione della crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19, possono affluire, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato, contributi su base volontaria per il sostegno delle famiglie e alla imprenditorialità destinati a:

a) fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) contributo di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) fondo di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo relative alla contribuzione volontaria, da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini, ai predetti Fondi.».

14.0.8

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età nonché ai lavoratori operanti in imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.9

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto ai lavoratori delle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale, con riferimento alle procedure in materia di cambio appalto, qualora esse comportino la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto."».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

14.0.10

MANGIALAVORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Incentivi all'assorbimento di lavoratori anziani nelle regioni meridionali)

1. Al comma 102 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022";

b) è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente alle assunzioni effettuate nell'anno 2021, al fine di favorire l'impiego di lavoratori anziani nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero contributivo di cui al comma 100 è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età"».

Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.

Art. 15

15.1

AUGUSSORI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per» con le seguenti: «A decorrere dal 17 marzo 2020, i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per».

15.2

MATRISCIANO, NATURALE, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Ai lavoratori fragili del comparto agricolo impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa per motivi connessi all'insorgenza di sintomi di infezione da Sars-CoV-2, le giornate di assenza dal lavoro sono computate ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

PACIFICO, BERUTTI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori fragili)

1. Tutti i dipendenti pubblici di ruolo in servizio a tempo indeterminato, anche se titolari di qualsiasi pensione di invalidità, compresa quella erogata ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che cessano dal servizio per raggiunti limiti di età e, in tale impiego, non hanno maturato il periodo contributivo di venti anni, hanno diritto ad essere trattenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di contribuzione previdenziale utile al riconoscimento del trattamento di pensione minima e, comunque, non oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. L'istanza di trattenimento in servizio deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sei mesi antecedenti alla data prevista per la cessazione del servizio.

3. I dipendenti pubblici di cui al comma 1, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge, residuano di un periodo di servizio inferiore a sei mesi, possono presentare l'istanza di trattenimento sino alla data prevista per la cessazione dal servizio.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione della invarianza del molo organico di ciascuna amministrazione. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

15.0.2

NANNICINI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Ai lavoratori a iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che non siano iscritti ad altra forma di previdenziale obbligatoria e non siano titolari di pensione, che hanno contratto la malattia da COVID-19, è riconosciuta l'indennità di malattia

secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 788, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, e, comunque, per un periodo non inferiore a 21 giorni.

2. All'articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 2017 dopo la parola: "conseguente" sono inserite le seguenti: "a contagio da COVID-19".

3. Relativamente agli adempimenti che i professionisti devono compiere per sé o per i propri clienti, qualora il professionista sia affetto da COVID-19, questi sono posticipati di un mese o assimilati alla scadenza successiva se è entro 3 mesi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

15.0.3

PARENTE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 15-bis.

(Misure a sostegno di interventi di welfare aziendale e programmi di Casse e Fondi Professionali finalizzati a fronteggiare la pandemia con particolare riferimento alle persone con disabilità, gravi patologie e condizioni di fragilità)

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che adottino specifiche misure e programmi di welfare aziendale volti a fronteggiare l'emergenza pandemica attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19 è garantito l'accesso al rimborso, in forma di conguaglio nelle denunce contributive mensili, in misura non inferiore al 50 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione degli stessi, nel limite di 10 milioni di euro che costituisce tetto di spesa. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad individuare le modalità e i requisiti di accesso a tale rimborso.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per misure di agevolazione e sostegno a favore delle Casse e Fondi professionali che attivino specifiche misure a favore degli iscritti specificamente orientate a fronteggiare gli effetti della pandemia attraverso interventi per la conciliazione cura-vita-lavoro delle persone con disabilità, gravi patologie, fragilità o altre situazioni di fragilità connesse al rischio di contagio da COVID-19.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, vengono definiti condizioni, termini e requisiti di accesso a tali misure

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20».

15.0.4

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive diciotto giornate usufruibili entro il 30 giugno 2021.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2021, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro la data del 30 luglio 2021, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

15.0.5

PARENTE, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agile di persone con disabilità e loro familiari)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "L'eventuale diniego formulato dal datore di lavoro è motivato per iscritto, fornendo dimostrazione dell'incompatibilità dell'adozione della modalità di lavoro agile rispetto all'organizzazione aziendale e al concreto svolgimento dell'attività assegnata al lavoratore medesimo. Nel caso di lavoratore con disabilità, il datore di lavoro fornisce altresì congrua motivazione scritta dell'eventuale sproporzione o eccessivo onere che egli dovrebbe sostenere per consentire l'adozione della modalità di lavoro agile, anche ove facesse applicazione dei parametri già in uso per la valutazione e realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. d) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con Legge 3 marzo 2009, n. 18. I datori di lavoro potranno allo scopo fare ricorso agli specifici contributi per accomodamenti ragionevoli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 all'interno del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità"».

15.0.6

PUGLIA, FERRARA, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Assenza del requisito della ditta attiva per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione di cui è titolare l'operatore commerciale sulle aree pubbliche)

1. All'articolo 181, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Il requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva, di cui al precedente comma, non si applica nel caso di conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda da parte del soggetto intestatario dell'unica concessione detenuta, titolare di un trattamento pensionistico con reddito ISEE non superiore a 30.000 euro.

4-*bis*.2. Il termine massimo previsto per il conferimento in gestione temporanea a terzi dell'azienda intestataria dell'unica concessione è di due anni"».

15.0.7

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio, giugno e luglio 2021».

Art. 16

16.1

STEFANO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La prestazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 30 aprile 2021, è prorogata per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

16.2

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime prestazioni di cui al comma i è altresì sospesa l'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Dal 1° gennaio 2022 l'importo della prestazione è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «545 milioni».

16.3

SERAFINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Fino al completo superamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e delle misure di contenimento e gestione della stessa, nei casi -

di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuto il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «525 milioni».

16.4

SERAFINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della grave situazione economica delle imprese italiane, per il medesimo periodo di cui al comma 1, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la NASpI è riconosciuta, in ogni caso, ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per qualsiasi motivo.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «370 milioni».

16.5

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 31, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.7

PAGANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, al primo periodo aggiungere le seguenti parole: ", da riproporzionare in relazione all'orario di lavoro individuale per i lavoratori a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61"».

16.0.1

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori dell'agricoltura e della pesca)

1. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, per l'anno 2020, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, ovvero anche in assenza di giornate lavorative, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte nel 2019.

2. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22«.

3. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni».

16.0.2

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di NASpI e di politiche attive)

1. In considerazione della crisi derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale per l'anno 2021, alla Naspi non si applica la previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Inoltre, per l'anno 2021, in deroga all'articolo 5, comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari al numero delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e nel limite massimo di 36 mesi.

2. Per l'anno 2021 l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è rifinanziato con 200 milioni di euro ed il Fondo Nuove Competenze di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato con 200 milioni di euro.

3. Per i lavoratori il cui rapporto di lavoro si interrompe entro il 31 dicembre 2021, l'assegno di ricollocazione è proposto entro 30 giorni di decorrenza della stessa».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

16.0.3

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Estensione naspi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consor-

zi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41, comma 1 e nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 42, comma 6.».

16.0.4

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Sostegno ai lavoratori del comparto della trasformazione manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASpI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

16.0.5

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

(Nuove disposizioni in materia di NASPI)

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 28 febbraio 2021, sono prorogate per ulteriori quattro mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di sostegno al reddito erogate in merito all'emergenza COVID-19. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come ulteriormente incrementato, per il 2021, dall'articolo 41.

16.0.6

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015 dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 2-ter.

Per i soggetti di cui all'articolo 2-bis, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercata la mensilità nella già menzionata gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell'evento o di inizio del periodo indennizzabile, considerando un periodo neutro quello tra il 27 febbraio 2020 e la data di entrate in vigore della presente legge. La verifica sarà effettuata garantendo

do il trattamento di miglior favore nella ricerca del requisito contributivo e reddituale;"».

16.0.7

FEDELI, NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, può essere ricercato nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

16.0.8

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-ter.

(Ampliamento del periodo utile per il diritto alla Dis-Coll)

1. Il requisito contributivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2021, in ragione dell'emergenza sanitaria, potrà essere ricercato nel periodo compreso dal primo gennaio 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 17

17.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*) - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.2-bis (già 17.0.8)

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*). - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-bis è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.3

SERAFINI

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19:

1) il comma 1, è sostituito con il seguente:

"1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.";

2) il comma 1-bis è soppresso;

3) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.";

b) all'articolo 21:

1) il comma 01 è soppresso;

2) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.".

1-bis. Il comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è soppresso.1».

17.4

CONZATTI, MARINO, CARBONE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in

assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

17.5

PAGANO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle correlate esigenze di rilancio della competitività, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2022, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."».

17.6

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» *aggiungere le seguenti:* «e delle conciate esigenze di rilancio della competitività»;

b) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2021» *con le seguenti:* «31 dicembre 2022»;

c) *sostituire le parole:* «durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.» *aggiungere le seguenti:* «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».

17.7

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «COVID-19», inserire le seguenti: «e delle correlate esigenze di rilancio della competitività,»;*

b) *la parola: «2021» è sostituita dalla seguente: «2022»;*

c) *le parole da: «è possibile» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «è possibile instaurare, rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.».*

17.8

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «trentasei mesi».

17.9

STEFANO

Al comma 1, capoverso «1», sopprimere le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta».

17.10

CONZATTI, MARINO

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.11

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e per una sola volta».

17.12

ROMANI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROSSI

Al comma 1 sopprimere le parole: «e per una sola volta».

17.13

MODENA

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» con le seguenti: «e minimo di un mese».

17.14

SCIASCIA, PEROSINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» con le seguenti: «e minimo di un mese».

17.15

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e per una sola volta» con le seguenti parole: «e minimo di un mese».

17.16

FEDELI, PITTELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «per una sola volta» con le seguenti: «per una durata non inferiore a un mese».

17.17

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.18

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore del turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1 sono ammessi fino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.19

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.20

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.21

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui-al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.22

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma 1, sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.23

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto,

anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.24

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nel settore turismo, le proroghe e i rinnovi di cui al comma precedente sono ammessi sino a un massimo di tre volte per ciascun contratto, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.25

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le assunzioni effettuate sino al 31 dicembre 2023, la disciplina relativa alle condizioni che giustificano il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 19, comma 1, la disciplina relativa al numero complessivo dei contratti di lavoro a termine di cui all'articolo 23 nonché la disciplina sul diritto di precedenza di cui all'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applicano ai datori di lavoro dei settori terziario, distribuzione, servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-ter. Sino al 31 dicembre 2023, il limite dimensionale di cui all'articolo 54-bis, comma 14, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 relativo al contratto di prestazione occasionale non si applica ai datori del lavoro dei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche.

2-quater. All'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "con l'eccezione dei settori" aggiungere la parola: "del terziario,"».

17.26

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Sino al 31 dicembre 2021, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, stimati in 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge».

17.27

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i giorni di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021, non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.28

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per i datori di lavoro che abbiano fatto ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quater* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, i periodi di durata dei contratti di lavoro subordinato a tempo

determinato stipulati a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 non sono computati ai fini della determinazione dei termini di durata massima dei medesimi contratti, di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

17.29

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.30

DE POLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato».

17.32

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

17.33

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

Conseguentemente all'onere derivante dal comma 2-bis valutato in 120 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41.

17.34

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.».

17.35

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.36

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza».

17.0.1

DE VECCHIS, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

1. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

3. In via sperimentale, per il triennio 2021-2023, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per tre anni e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimanti in 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 9, comma 1, del presente decreto-legge.».

17.0.2

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Trattamento fiscale delle contribuzioni e delle prestazioni degli enti bilaterali)

1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a. dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "*c)* le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro";

2. All'articolo 51, comma 2, lettera *a)* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *e-ter)*;" sono aggiunte le seguenti parole: "i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera *h)* del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».

17.0.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 17-bis.

(Modifiche e integrazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le lettere da *a)* a *c)* sono sostituite dalle seguenti:

"a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 7.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 15.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 3.000 euro.";

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I valori sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.";

c) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi percepiti sono comunque compatibili e cumulabili con le prestazioni di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e del reddito di cittadinanza.";

d) al comma 7, dopo la lettera *d)*, è aggiunta, in fine, la seguente:

"e) per le attività dei nonni vigili e gli addetti alla cura dei parchi e del verde, degli spazi pubblici, per la gestione dei rifiuti urbani e delle isole di riciclaggio.";

e) al comma 14, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il calcolo è effettuato sulla media dei lavoratori subordinati nei sei mesi precedenti all'impiego del prestatore, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore solo qualora esso sia eguale o superiore a 0,5";

f) al comma 20, primo periodo, le parole: "280 ore", sono sostituite dalle seguenti: "335 ore»".

17.0.4

DE FALCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni, attualmente ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;

b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come previsto dalla decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dalla legge n. 111 del 30 luglio 2007 e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i magistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro corrisposto un trattamento retributivo pari ad euro 36.000,00 netti annui, cui vanno aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso l'applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia, motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato compatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli incarichi assunti come pubblici dipendenti di molo a tempo indeterminato o determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato per l'esercizio dell'attività giurisdizionale;

f) concorrono all'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15 agosto 2017 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 commi 2, 3, 4 e 5, all'articolo 10, all'articolo 30 comma 1 lettera *a)* e commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ed i limiti all'impiego di cui agli articoli 11 e 12 del medesimo decreto».

17.0.5

DE POLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*). - 1. L'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

"Art. 93. - (*Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*). - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

'1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi.';

b) il comma 1-*bis* è abrogato.

2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è abrogato"».

17.0.6

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di contratti di somministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 le parole: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse.».

17.0.7

FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro agile e contrattazione collettiva)

1. All'articolo 90, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti" sono inserite le seguenti: "a condizione che sia regolamentata da accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale i quali devono comunque assicurare l'acquisizione della disponibilità da parte del singolo lavoratore"».

Art. 18

18.1

ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di rafforzare il sistema dei servizi per il lavoro volti anche all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e le azioni di sistema a livello centrale e di provvedere alla messa a disposizione di misure di politica attiva coerenti con i fabbisogni dei beneficiari, nonché di non disperdere le competenze maturate dal personale di cui al comma 1, anche l'ANPAL Servizi s.p.a. può avviare procedure di reclutamento, anche mediante selezione pubblica, per l'assunzione del predetto personale non dirigenziale, anche con contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo conto dei titoli di servizio maturati e finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale acquisita dal predetto personale.».

18.2

RICCARDI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, laddove i piani di assistenza territoriale richiedano un impiego di risorse umane maggiore di quelle attualmente a disposizione, gli enti territoriali possono avvalersi dei soggetti di cui comma 1, stipulando apposite convenzioni affinché siano riconvertite le mansioni e sia mantenuto il medesimo trattamento economico.».

18.0.1

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di indennità di esclusività personale medico INAIL)

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al predetto personale medico, a decorrere dal 1° giugno 2021, si applicano integralmente gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-*quater*, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come incrementati dall'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Ai relativi oneri, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto.».

18.0.2

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di patronati)

1. Per l'esercizio finanziario 2021 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di patronato di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

18.0.3

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure urgenti in materia di concorsi pubblici)

1. A decorrere dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, il possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze delle religioni (LM-64), secondo la classificazione indicata al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, è equiparato al possesso del titolo di laurea magistrale in Scienze storiche (LM-84), Scienze filosofiche (LM-78) e in Antropologia culturale ed etnologia (LM-01)».

18.0.4

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione del comparto sanità)

1. Allo scopo di garantire le previsioni del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di parità di trattamento per i lavoratori in somministrazione del comparto sanità, le risorse stanziare dall'articolo 1 commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono incrementate di 8 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse sono ripartite su base regionale in funzione della presenza dei lavoratori in somministrazione certificata dalle regioni e verranno erogate con gli stessi criteri stabiliti su base regionale. Le regioni che hanno disposto risorse aggiuntive integreranno quanto previsto dal presente comma al fine di garantire gli stessi trattamenti complessivi.

2. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

18.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 per i contratti di somministrazione)

1. Al fine di superare l'esclusione delle lavoratrici e dei lavoratori in somministrazione dalle quote di riserva in sede di procedure concorsuali, ai contratti di somministrazione del comparto sanità vengono applicate le norme previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga a quanto disposto dal comma 9 ultimo periodo dello stesso articolo».

18.0.6

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemio-
logica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle
spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio
2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro. Alla compensazione dei
conseguenti effetti finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

18.0.7

ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Spese per acquisto di beni e servizi da
parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro)*

1. Al fine di consentire lo sviluppo di servizi finalizzati alla sempli-
ficazione delle procedure accertatine e alla riduzione delle tempistiche delle
attività di vigilanza destinate al rispetto delle misure di prevenzione dal con-
tagio da SARS COV2, nonché delle azioni di contrasto allo sfruttamento la-
vorativo, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di
beni e servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come determinato ai sensi
dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere
incrementato, per l'esercizio 2021, nel limite annuo massimo di 10 milioni di
euro».

18.0.8

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemio-
logica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo del-
le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale del-
la Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo t, comma 591,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere incrementato, per l'esercizio
2021, nel limite annuo massimo di 45 milioni di euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni»
con le seguenti: «505 milioni».*

18.0.9

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

1. All'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
al terzo periodo, dopo le parole: "di cui al presente comma" sono inserite le
seguenti: ", con attenzione anche alle prestazioni nell'ambito dei servizi di
outplacement".

2. Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: "connesse al
programma nazionale GOL," sono inserite le seguenti: ", anche legate all'*out-
placement*".».

18.0.10

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Proroga campagne di verifica reddituale)

1. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti dei pensionati INPS, relative ai periodi di imposta 2017 e 2018."».

18.0.11

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Per adeguare la retribuzione accessoria del personale coinvolto nelle missioni istituzionali e per potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del CCNL 2016/2018 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è incrementato, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, di euro 700.000 per l'anno 2020, di euro 850.000 per l'anno 2021 e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. A decorrere dall'anno 2020, il Fondo di cui all'articolo 22 del CCNL 2006/2009 per la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia del citato Ministero è incrementato di euro 650.000 annui, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per il personale non dirigente di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell'indennità di amministrazione. Il relativo onere, determinato dal differenziale tra l'indennità attualmente in godimento e quella che si intende rideterminare a partire dalla medesima data, è pari ad euro 2.579.469 annui a decorrere dall'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 pari a euro 3.929.469 per il 2020, in euro 4.079.469 per il 2021 e in euro 4.229.469 a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente

riduzione fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sull'accantonamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Al fine di dare continuità all'attività amministrativa in funzione dei risultati attesi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, anche ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, n. 3 unità di livello dirigenziale non generale, n. 36 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area III, fascia retributiva File n. 18 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, fascia retributiva F2, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è corrispondentemente incrementata di n. 3 unità di personale dirigenziale di livello non generale, di n. 36 unità di personale appartenente all'area III e n. 18 unità di personale appartenente all'area II. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

18.0.12

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Istituzione di partenariati pubblico privati denominati «Industry Academy»)

1. Al fine di incentivare l'occupazione, di sostenere lo sviluppo delle competenze per favorire le transizioni occupazionali, nonché soddisfare il fabbisogno di competenze delle imprese, nell'ambito dell'Agenda per le competenze per l'Europa, di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2020) 274 del 1° luglio 2020, in analogia con quanto previsto dal Patto per le competenze, di cui alla medesima Comunicazione, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i settori strategici produttivi, anche rispetto ai territori, sui quali intervenire prioritariamente e sono attivati partenariati pubblico-privati, denominati "*Industry Academy*".

2. I partenariati di cui al comma i dovranno prevedere la partecipazione prioritaria delle regioni, dei servizi pubblici e privati per il lavoro, delle parti sociali, dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori e delle imprese.

3. L'ANPAL è responsabile dell'attuazione delle azioni connesse all'attivazione dei partenariati di cui al comma i. Le attività realizzate da ANPAL trovano copertura a valere sul Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" del Fondo sociale europeo nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4. I soggetti pubblico-privati interessati allo sviluppo delle competenze, per settore e per territorio, che partecipano ai partenariati, di cui al comma 1, possono destinare alle rispettive attività previste una quota parte delle risorse disponibili nell'ambito dei propri bilanci.».

Art. 19

19.1

NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, ROMANO, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

19.2

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alle imprese agricole che svolgono le attività di cui all'art. 2135 c.c., con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a gennaio 2021.

Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.».

19.3

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo cominci, dopo le parole: «gennaio» sono inserite le seguenti: «febbraio e marzo 2021»;*

b) *il secondo comma è sostituito dal seguente:*

«Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto-legge.».

19.4

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, inserire dopo la parola: «gennaio», le seguenti: «febbraio e marzo».

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41.

19.5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), dopo la parola: «gennaio», inserire le seguenti: «febbraio e marzo»;*

b) *sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 401 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro ai sensi del-

l'articolo 42 e quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41, comma 1, del presente decreto».

19.6

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Al comma 1 alla lettera a), sostituire le parole: «e del mese di gennaio 2021» con le seguenti: «e dei mesi di gennaio, febbraio e marzo».

19.7

FARAONE, CONZATTI, MARINO

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e del mese di gennaio» inserire le seguenti: «e febbraio»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 602 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 301 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «249 milioni di euro».

19.8

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nel-

la contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato. Agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42"».

19.9

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma I. è inserito il seguente:

"1-bis In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito 'alla parte', caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato."».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «548 milioni».

19.10

BERARDI, CALIGIURI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. In considerazione del particolare tipo di retribuzione corrisposta dalle imprese della pesca al proprio personale imbarcato secondo il metodo definito «alla parte», caratterizzato dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti ai risultati della produzione secondo criteri e modalità definiti nella contrattazione collettiva di lavoro, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al precedente comma 1 è esteso anche alla quota a carico del personale imbarcato"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come incrementato ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.11

MANGIALAVORI

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il beneficio dell'esonero contributivo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è riconosciuto per il settore della pesca e della pesca di cui al codice ATECO 03.xx.xx anche per il periodo retributivo del mese di febbraio 2021, secondo le modalità ivi previste;

b) *al comma 3 sostituire le parole: «310 milioni» con le parole: 410 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le parole: «450 milioni».

19.12

CALIGIURI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1».

19.13

CASTALDI, TRENTACOSTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «derivanti dal presente articolo» con le seguenti: «derivanti dal comma 1»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 162, lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla seguente: "qualora"».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)».

19.14

PUGLIA, NATURALE, GALLICCHIO, LEONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data della relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1».

19.15

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le imprese agricole beneficiarie dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di rigetto o accoglimento parziale della relativa istanza effettuano il versamento dei contributi dovuti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte dell'ente previdenziale, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla predetta comunicazione.».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dal comma 1».

19.16

CALIGIURI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.17

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare alcuna dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo

2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato».

19.18

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.19

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.20

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificati dal presente articolo, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.21

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dall'art. 19 del presente decreto-legge, i beneficiari nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni.».

19.22

CALIGIURI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-bis. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari

nella domanda dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere superato i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020)1863), e successive modifiche ed integrazioni».

19.0.1

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus COVID-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi i professionisti iscritti a casse di previdenza private ed i professionisti di cui all'art. 1 comma 2 della legge 14 gennaio 2013 n. 4, che sono iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i termini per il compimento di adempimenti connessi ad incarichi ricevuti e dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni. A tale fine, il professionista che intenda avvalersi della sospensione, o persona da lui delegata, inoltra apposita comunicazione, anche in modalità telematica, al competente ufficio della pubblica amministrazione, che ne prende atto senza la necessità di ulteriori adempimenti formali, fatti salvi gli opportuni accertamenti. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai termini a carico dei professionisti per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.».

19.0.2

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.3

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.4

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.5

LAUS, STEFANO, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.0.6

DAMIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le aziende distributrici di prodotti alimentari e di bevande per i contratti di lavoro in essere)

1. Al fine di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e sostenere il rilancio del settore della distribuzione all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande è riconosciuto alle aziende del settore, per l'anno 2021 per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero di cui al presente comma non è riconosciuto per i periodi in cui il lavoratore è ammesso ai trattamenti di integrazione salariale.

2. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'applicazione dell'esonero di cui al precedente comma, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.7

PAROLI, DE SIANO, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Decontribuzione Sud)

1. All'articolo 1, comma 162 lettera c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "ancorché" è sostituita dalla parola: "qualora"».

19.0.8

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

19.0.9

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo-determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.».

19.0.10

FLORIS, MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato e stagionali nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

1. Ai datori di lavoro del settore turismo e degli stabilimenti termali che assumono, successivamente all'entrata in vigore della presente e fino al 31 dicembre 2021, lavoratori subordinati a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

19.0.11

MODENA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Modifiche alla legge 20 novembre 2017,
n. 168, in materia di domini collettivi)*

1. Alla legge 20 novembre 2017, n. 168, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, articolo 1, sostituire la lettera c), con la seguente: "c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà intergenerazionale fatte salve le competenze esclusive dello Stato in materia di sottosuolo e delle disposizioni del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte III;"

b) all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e delle Regioni";

c) all'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente: "2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. La tutela viene esercitata dallo Stato e dalle Regioni nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalla Costituzione. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare i loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consuetudini, riconosciuti dal diritto anteriore.";

d) al comma 4, articolo 2, sostituire il primo periodo, con il seguente: "I beni di proprietà collettiva e i beni costituenti il patrimonio antico dell'ente collettivo sono amministrati dagli enti esponenziali della collettività titolari."

e) all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente: "f) i corpi idrici superficiali sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici strettamente funzionali ai medesimi. Sono espressamente esclusi i corpi idrici del sottosuolo che appartengano al patrimonio indisponibile delle Regioni fatta eccezione per le sorgenti destinate all'esercizio dell'uso civico.";

2) al comma 3, aggiungere il seguente periodo: "Non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso, fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico.";

3) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo e non può estendersi al sottosuolo e al patrimonio indisponibile delle Regioni. Fatte salve le ipotesi di espropriabilità di cui al comma 3, l'utilizzabilità del demanio civico può essere limitata temporaneamente per la realizzazione di opere di pubblica utilità necessarie alla ricerca, la captazione, la canalizzazione, la tutela e la salvaguardia dei giacimenti minerali, di acque minerali e termali.";

f) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le autorizzazioni per il cambio di destinazione d'uso, per le permute, per lo scioglimento delle promiscuità e la risoluzione dell'esercizio degli usi in re aliena e per la alienazione dei terreni, previa sclassificazione degli stessi, sono rilasciate dalle regioni, previo parere dei competenti organi territoriali del Ministero della cultura, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332"».

19.0.12

VERDUCCI, RAMPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per le imprese e le cooperative di lavoro della filiera creativa, culturale e dello spettacolo)

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale della filiera creativa, culturale e dello spettacolo e di consentire la riapertura progressiva delle relative attività nel rispetto delle norme e delle procedure stabilite per la gestione ed il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di 200 milioni di euro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti alle imprese e alle cooperative di lavoro appartenenti alla relativa filiera sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, a partire dalle retribuzioni erogate per il mese di giugno 2021 e per un periodo massimo di sei mesi. Tale esonero contributivo può essere riconosciuto ai datori di lavoro appartenenti alla predetta filiera per una percentuale minima del 30 per cento e fino al massimo del 60 per cento, in rapporto alla quota media di eventuale utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale da parte dei soggetti richiedenti l'esonero nell'anno precedente sul totale della base lavorativa. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta

al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

3. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalità e condizioni per l'accesso all'intervento.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.13

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione della NASpI i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici)

1. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, sono destinatari della Nuova prestazione di assicurazione per l'impiego, NASPI, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

19.0.14

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».

19.0.15

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Svolgimento dell'esame di Stato dei consulenti del lavoro)

1. All'articolo 6, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».

19.0.16

GIACOBBE, ALFIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.19-bis.

(Incremento delle risorse per impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura)

1. All'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 600 mila euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41.».

19.0.17

NANNICINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Equo compenso e clausole vessatorie)

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - *(Equo compenso e clausole vessatorie)* - 1. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, nelle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 3, comma 6

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un

compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere *a*), e *c*), *l*), *m*) e *n*) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l*), *m*) e *n*) dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile"».

19.0.18

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione per il lavoro in agricoltura e pesca)

1. L'articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77, si applica fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla durata dello stato di emergenza.

2. Per accedere agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 222, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 16 e 16-*bis* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificati dal presente articolo, i beneficiari non sono tenuti a rilasciare dichiarazione con riguardo agli aiuti concessi, ovvero richiesti in attesa di esito, che rientrano nel paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), e successive modifiche ed integrazioni, essendo i relativi controlli demandati all'INPS sulla base delle risultanze del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «492,4 milioni».

19.0.19

BALBONI, DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è riconosciuta un'indennità pari a 8.000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine del riconoscimento dell'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro e non oltre trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità-attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

19.0.20

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(ART-BONUS - Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: "di beni culturali pubblici" è inserito il seguente periodo: "e dei beni culturali e paesaggistici aperti al pubblico di proprietà di persone giuridiche private iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che svolgano attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117"».

19.0.21

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale medico INAIL)

1. Al fine di contribuire all'accelerazione della campagna nazionale di vaccinazione contro la diffusione del virus SARS-CoV-2, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) si avvale, oltre che delle risorse professionali sanitarie disponibili a legislazione vigente, per le quali è confermata la disciplina già adottata dall'Istituto in materia di attività libero professionale medica nelle more della definizione della stessa nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, delle risorse rinvenienti dall'incremento, per l'anno 2021, di 20 medici specialisti e di 30 infermieri del contingente di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 da destinare anche alla somministrazione dei vaccini nei luoghi di lavoro. All'onere derivante dal primo periodo, pari ad euro 2.100.000, per l'anno 2021, si provvede a valere sul bilancio dell'Isti-

tuto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 1.081.500 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41.».

19.0.22

MATRISCIANO, VANIN, VACCARO, PAVANELLI, MONTEVECCHI, NATURALE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Personale amministrativo dell'ispettorato nazionale del lavoro)

1 Al fine di sopperire alle gravi carenze di personale e di garantire la continuità amministrativa nelle more della definizione delle procedure concorsuali già autorizzate, nonché di garantire la definizione delle istruttorie concernenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Ispettorato nazionale del lavoro si avvale, per le annualità 2021, 2022 e 2023, dell'istituto della somministrazione del lavoro temporaneo attraverso contratti di servizio, che prevedano l'utilizzo di un numero massimo di 250 unità di personale inquadrato nell'area II, posizione economica F2, da stipulare con agenzie interinali secondo la disciplina contrattuale vigente per le amministrazioni centrali. Gli oneri derivanti dalla stipulazione dei contratti di servizio con le agenzie interinali gravanti sul bilancio dell'INL sono esclusi dall'applicazione del limite di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 9.768 427 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.23

FERRAZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Misure di semplificazione in materia di formazione e accesso alla Professione di Geometrariorganizzazione del sistema ordinistico dei Geometri)

1. Al Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, recante il «Regolamento per la professione di geometra» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 sostituito dal seguente:

"Art. 1. - *I.* Alla professione di geometra si accede dopo aver conseguito uno specifico diploma di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio sostitutivo di quello previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l'ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

3. L'esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all'esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell'ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico.

4. Le modalità dell'esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.

5. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato".

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - *I.* L'esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.

2. Per essere iscritti nell'albo dei geometri è necessario:

a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1."

c) all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:

"2. Con apposito decreto del Presidente della Repubblica, recante integrazioni al presente regolamento, vengono definiti i nuovi profili professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all'articolo 1, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea."

2. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.

3. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono soppresse:

a) la parola: 'geometra' nel comma 1 e nella rubrica dell'articolo;
b) le parole: 'geometra laureato' nel comma 4;
c) la lettera *b)* del comma 2."

4. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del regio decreto n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il regolamento del Governo di cui al comma 2 dell'articolo 16 del R.D. n. 274/29, come modificato dal presente articolo, è da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Fino al 31 dicembre 2028 l'accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2029 è soppresso l'esame di Stato per l'accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del nuovo articolo 1 del regio decreto n. 274/29.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.24

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego)

1. Per far fronte agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, è autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da iscriverne su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è corrispondentemente ridotto.».

19.0.25

NATURALE, ROMANO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Stabilizzazione del personale operaio del CREA)

1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno.

2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.

3. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro.

4. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

19.0.26

AGOSTINELLI, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Agevolazioni contributive zone particolarmente svantaggiate)

1. A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto.».

19.0.27

PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sostegno dell'occupazione nel settore agrituristico)

1. Al fine di sostenere l'incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica. Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, della citata legge 20 febbraio 2006, n. 96 sono soppresse le seguenti parole: «, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

19.0.28

NATURALE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di ricerca nel settore meccanico agrario)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare le conoscenze tecniche indispensabili ad assicurare la competitività al settore meccanico agrario, si avvale dell'assistenza tecnica dell'Ente Nazionale Meccanizzazione Agricola (ENAMA), associazione riconosciuta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, priva di scopo di lucro, cui lo stesso Ministero è componente di diritto congiuntamente alle Regioni ed al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). In particolare, rientrano nell'attività di assistenza tecnica: il coordinamento ed il controllo delle operazioni di certificazione OCSE dei trattori agricoli e forestali condotte dai centri prova operanti in Italia; lo sviluppo e il controllo delle macchine agricole per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 22 gennaio

2014; lo studio e la realizzazione di nuove tecnologie nel settore della meccanica agraria, dell'agricoltura di precisione e della produzione di energia sostenibile nell'ambito delle imprese agricole, anche in collaborazione con gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.».

19.0.29

TRENTACOSTE, PUGLIA, GALLICCHIO, LEONE, FERRARA, CROATTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di apicoltura).

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

b) all'articolo 6, comma i della legge 24 dicembre 2004, n. 313, le parole: "entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza negli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno." sono sostituite con le seguenti: "ogni anno nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 21 dicembre".

2. All'articolo 18-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui al precedente periodo non si applica agli imprenditori apistici di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 2004, n. 313".

3. All'articolo 34 della legge 28 luglio 2016 n. 154 il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Chiunque contravviene all'obbligo di registrazione di inizio attività di cui al punto 6.1 del Manuale Operativo dell'Anagrafe Apistica Nazionale, istituito dall'articolo i del decreto ministeriale n agosto 2014, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro. Chiunque contravviene all'obbligo di registrare le operazioni di cui ai punti 7, 8, 9 e io del Manuale Operativo di cui al primo periodo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 300 euro".

4. All'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. I commi i e i-*bis* si applicano anche agli apicoltori produttori di idromele assoggettati ad accisa con aliquota zero".

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento della tabella annessa al proprio decreto 13 febbraio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 marzo 2015, n. 62, inserendo la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, l'idromele, l'aceto di miele e dei derivati dalla loro trasformazione, tra i beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse, di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte I, dopo il numero 12) è inserito il seguente:

"12-*bis*) pappa reale o gelatina reale";

b) alla parte III, dopo il numero 15) è inserito il seguente:

"15-*bis*) servizi di impollinazione";

e) alla parte III dopo il numero 16) è inserito il seguente:

"16-*bis*) pappa reale o gelatina reale"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «546 milioni».

19.0.30

NATURALE, CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure in materia di lavoro agricolo).

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini assistenziali e previdenziali, per l'anno 2020, a favore degli operai agricoli a tempo determinato è riconosciuto il medesimo numero di giornate di lavoro dell'anno 2019.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge- di conversione

del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo».

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a lo milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.31

CATALFO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-*bis*.

(Misure di sostegno per i lavoratori agricoli)

1. Ai lavoratori agricoli che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio individuato all'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 9 marzo 2020, per l'anno 2021 sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6 dell'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I lavoratori agricoli di cui al comma 1 trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 30 settembre 2021. La dichiarazione può essere presentata anche dai lavoratori che non hanno presentato la domanda per la disoccupazione agricola, in quanto le giornate di lavoro effettivamente lavorate non raggiungevano i requisiti per il diritto alla disoccupazione agricola. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.32

PINOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per i Direttori scientifici degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - IRCCS)

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, si interpreta nel senso che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza.».

19.0.33

GUIDOLIN, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la disposizione di cui al comma 147 del medesimo articolo, si applica anche ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento la professione di operatore socio sanitario e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, 3 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni per l'anno 2024, 5,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per l'anno 2026, 8,5 milioni di euro per l'anno 2027, 9,6 milioni di euro per l'anno 2028, 10,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.34

FENU, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Cumulabilità della garanzia del Fondo Centrale di garanzia con altre garanzie per le operazioni di investimento immobiliare nel settore agricolo)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera *i*) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: "a euro 500.000,00" sono aggiunte le seguenti: "nonché, per le medesime operazioni nei settori dell'agricoltura, della pesca e della silvicoltura, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 100.000,00,"».

19.0.35

BOTTO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130)

1. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dell'evento di cui al comma *i*, è riconosciuta una indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti

di Stato, a partire dalla data di conversione in legge del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022.";

b) al comma 3, dopo le parole: "l'anno 2019", sono aggiunte le seguenti: "nonché per gli anni 2020, 2021 e 2022".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

19.0.36

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di depositi di carburanti)

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: "imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "ed agromeccanici".

2. Le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'interno del 22 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2017, non si applicano ai depositi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquista efficacia, relativamente ai suddetti depositi, il decreto del Ministero dell'interno del 19 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 1990».

19.0.37

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Edificabilità in zona agricola

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *e*), del Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 aprile 1968, n. 1444, si aggiunge in fine, "nonché attrezzature ed impianti funzionali all'esercizio delle attività agromeccaniche."».

19.0.38

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Contratti agrari)

1. L'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è sostituito dal seguente:

"L'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente:

'Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari. Tali accordi possono essere sottoscritti anche con l'assistenza facoltativa delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali. L'assistenza, sempre facoltativa, potrà essere prestata anche da professionisti iscritti agli appositi Albi Professionali.

Ogni intervento effettuato dalle associazioni sindacali e/o dai liberi professionisti dovrà essere accompagnato da relativa fattura per la prestazione della consulenza erogata".

2. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.39

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Razionalizzazione delle procedure per l'affitto di terreni ad uso agricolo)

Il comma 1, dell'articolo 45 della legge del 3 maggio 1982, n. 203 è soppresso.».

19.0.40

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Alla legge del 30 dicembre 2020, n. 178 i commi da 139 a 143 sono soppressi.».

19.0.41

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

A tutti i datori di lavoro agricolo, per l'anno di competenza 2021, spettano le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura prevista per i territori montani particolarmente svantaggiati, salvo che non spetti un'agevolazione più favorevole.».

19.0.42

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero contributivo per i soggetti operanti nella filiera del turismo)

Per l'anno 2021, fino al 31 dicembre 2021, sono esentati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali tutti i soggetti operanti nella filiera del turismo. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 301 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.0.43

FARAONE, CUCCA, SUDANO, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo/portuale)

1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza delle relative strutture, anche tenuto conto del calo dei traffici nei porti italiani conseguenti all'emergenza da COVID « 19, l'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e l'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia orientale, entro e non oltre la data del 30 giugno 2021, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, possono istituire nei porti di rispettiva competenza un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professio-

nale per lo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994, al ricorrere di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità *transshipment*;

b) si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri;

c) persistano, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali.

La durata dell'Agenzia non può superare i trentasei mesi dalla data di istituzione.

2. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e del mare di Sicilia orientale, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, potranno farsi carico, fino al 50 per cento e solo per i primi 12 mesi, dei costi relativi ai lavoratori che l'impresa utilizzatrice intenda assumere a tempo indeterminato.

3. Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nelle Agenzie di cui ai precedenti commi, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

4. Per i fini previsti al comma 1 ed affinché le Autorità di sistema portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano per gli anni 2021, 2022, 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.44

CUCCA, FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore marittimo)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali; nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, è istituita per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi dall'Autorità di Sistema Portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori licenziati o in esubero delle imprese che operano ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016 ovvero dall'insorgenza della crisi o dalla cessazione delle attività terminalistiche e fino alla data di istituzione dell'Agenzia, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini previsti al secondo periodo del comma 2 ed affinché le Autorità di Sistema Portuale possano far fronte agli oneri societari derivanti dalle disposizioni ivi contenute, alle medesime Autorità che attivano le procedure di cui al presente articolo non si applicano, per gli anni 2021, 2022 e 2023, le misure di cui all'articolo 1, commi da 590 a 595 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Al personale di cui al comma 1, ivi compreso quello amministrativo, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000

euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.";

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.236.833 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

19.0.45

NANNICINI, FEDELI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "dai lavoratori dipendenti" sono inserite le seguenti: ", nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

19.0.46

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Tutela sorveglianza attiva collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335)

1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: dopo le paro-

le: "dai lavoratori dipendenti" è inserita la seguente: "nonché dai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata istituita presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335";».

19.0.47

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Collocamento quiescenza del personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle vigenti normative in materia di collocamento in quiescenza, comprese quelle concernenti l'anticipazione di cui II decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 - convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, il personale giornalistico delle pubbliche amministrazioni, che abbia maturato contribuzione mista INPGI e INPS (ex gestione INPDAP) può optare per il trattamento a carico dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Gli Enti di Previdenza operano di conseguenza su istanza del lavoratore ai fini della necessaria ricostruzione contributiva. La presente disposizione si applica in via transitoria esclusivamente nel corso dell'esercizio 2021.».

19.0.48

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non

potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

19.0.49

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 19-bis.

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori richiamati dai trattamenti di integrazione salariale Covid 19)

1. Ai datori di lavoro dei settori turistico-alberghiero e termale è riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, per ciascun lavoratore sospeso richiamato in servizio, una riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a loro carico, pari all'ammontare dell'integrazione salariale o dell'assegno ordinario che sarebbe spettato al lavoratore, nel caso di prosecuzione della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. In ogni caso, tale riduzione non potrà essere inferiore al 50% dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi a carico azienda per ciascun lavoratore richiamato in servizio.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni con le seguenti: «340 milioni».

19.0.50

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Sospensione della compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali)

1. Al fine di far fronte alla grave crisi economica delle aziende agricole, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa per l'anno 2021 la disposizione di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, che autorizza gli organismi pagatori a compensare, in sede di pagamento, gli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

19.0.51

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione del ravvedimento operoso per il tributo locale IMU sui terreni agricoli)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Per il tributo locale IMU sui terreni agricoli dei comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, per i soli anni 2014 e 2015, la sanzione è ridotta, anche se la violazione sia stata già constatata e siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza, ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo,

avviene entro 2 anni dalla notifica di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano già avuto formale conoscenza.".

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

19.0.52

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(IMU agricola)

1. All'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle entrate comunali non riscosse a seguito della vicenda della cosiddetta 'IMU agricola' per gli anni 2014 e 2015, per i comuni di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34 e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale sentenza 17/2018, ancorché per tali entrate comunali gli avvisi di accertamento siano stati inviati o risultino ancora da inviare ai contribuenti oltre la data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.

19.0.53

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per l'aiuto alla vendemmia)

L'articolo 18, comma 3-*bis* della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno nella vendemmia alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"».

19.0.54

PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.55

CALIGIURI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.56

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 19-bis.

(Esonero IVA per operatori ittici professionali)

1. Alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 708, dopo le parole: "apposita dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "Tale facoltà spetta, in ogni caso, a tutti gli operatori ittici esercenti la pesca professionale, sia in acque interne che internazionali, a prescindere dal numero di viaggi che vengono effettuati in alto mare"».

19.0.57

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore del-

le piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.58

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.59

PAGANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle conciate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto.».

19.0.60

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.61

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Estensione dell'accesso al Fondo centrale di garanzia PMI delle imprese ad alta densità di manodopera regolamentate da clausola sociale)

1. Il requisito dimensionale inerente il numero dei lavoratori complessivamente occupati, ai fini dell'accesso al credito agevolato in favore delle piccole e medie imprese come previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non si applica alle imprese ad alta densità di manodopera, operanti in settore merceologico regolamentato da clausola sociale e dalle

correlate procedure in materia di cambio appalto, tali da prevedere la movimentazione di personale a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale o di clausola del contratto d'appalto».

19.0.62

CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuiva al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio del dipendente vincitore di concorso.».

19.0.63

DE LUCIA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altra Amministrazione pub-

blica di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuta ai fini economici l'anzianità di servizio complessivamente maturata nella propria carriera lavorativa alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui abbia prestato servizio. Il suddetto riconoscimento è garantito anche nel caso di eventuali blocchi nella progressione economica per classi o scatti di stipendio maturati nel nuovo ruolo o nella nuova qualifica precedentemente alla presa di servizio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.64

DE LUCIA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in altre amministrazioni pubbliche di cui al medesimo articolo, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuisca al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto il medesimo trattamento economico in godimento nell'amministrazione di provenienza. Il riconoscimento del trattamento economico di cui al precedente periodo avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

19.0.65

CORRADO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivo alla mobilità dei dipendenti pubblici)

1. Al fine di incentivare la mobilità dei dipendenti pubblici e valorizzare il merito, al dipendente pubblico che transiti, a seguito di vittoria di un concorso pubblico, da una delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in una delle altre Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il precedente ruolo o la precedente qualifica attribuita al dipendente un trattamento economico complessivo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o nel nuovo ruolo, è riconosciuto al vincitore del concorso il medesimo trattamento economico prima in godimento. Il riconoscimento del trattamento economico goduto dall'impiegato precedentemente alla sua assunzione in servizio avviene mediante attribuzione di un assegno personale, utile a pensione, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche economica».

Art. 20

20.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.2

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.3

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.4

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.5

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19».

20.6

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: "agli infermieri" inserire le seguenti: "alle ostetriche, nonché agli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati" e, al terzo periodo, dopo la parola: "infermieri" inserire le seguenti: ", ostetriche, nonché gli altri esercenti le professioni sanitarie laureati nelle scuole di medicina opportunamente formati"».

20.7

CARBONE, CONZATTI, MARINO

Al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), capoverso «463-bis», dopo le parole:* «medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi,» *sono aggiunte le seguenti:* «nonché di tutto il personale esercente le professioni sanitarie che la normativa o specifici protocolli di intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e i soggetti di rappresentanza professionale individuano quali soggetti vaccinatori,»;

b) *alla lettera e), capoverso «463-bis», dopo le parole:* «al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2» *sono aggiunte le seguenti:* «, nonché a tutti i professionisti sanitari che aderiscono alla medesima attività».

20.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «al personale infermieristico» *con le seguenti:* «al personale esercente le professioni sanitarie».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «545 milioni».

20.9

RIZZOTTI, DAMIANI

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «al personale infermieristico» con le seguenti: «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.10

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera e), capoverso «464-bis», sostituire le parole: «al personale infermieristico» con le seguenti: «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.11

PITTELLA, BOLDRINI

Al comma 2, lettera e), capoverso «464-bis», sostituire le parole: «al personale infermieristico», con le seguenti: «al personale esercente le professioni sanitarie».

20.12

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera e), capoverso «464-bis», dopo le parole: «personale infermieristico» inserire le seguenti: «ostetrico e assistente sanitario».

20.13

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, lettera e) le parole: «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio» sono soppresse.

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» fino alle parole: «oneri per la finanza pubblica».

20.14

RIZZOTTI

Al comma 2, lettera e), capoverso «464-bis» sopprimere le parole: «che aderisce all'attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell'orario di servizio».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «esclusivamente per lo svolgimento dell'attività vaccinale stessa» fino alle parole: «oneri per la finanza pubblica».

20.15

RICHETTI

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 464, è aggiunto il seguente:

"464-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, di assicurare un servizio rapido e capillare nell'attività di profilassi vaccinale della popolazione e di garantire un adeguato supporto a tutte le attività delle residenze sanitarie assistenziali (RSA), fino al 30 giugno 2021 o comunque fino alla fine dello stato di emergenza al personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un limite di 20 ore settimanali. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito in legge 25 giugno 2019, n. 60 e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica"».

20.16

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 2, sostituire la lettera h) con la seguente: «19 il comma 471, è sostituito dai seguenti:

"471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria". Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 406-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6.

471-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265».

20.17

BOLDRINI, IORI, ASTORRE

Al comma 2, lettera h), capoverso «471», al primo periodo, dopo le parole: «nelle farmacie aperte al pubblico» inserire le seguenti: «e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco e di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», e dopo le parole: «le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie» inserire le seguenti: «e dei suddetti esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f). del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

20.18

DAMIANI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria,» aggiungere il seguente capoverso: «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma le farmacie possono avvalersi anche di biologi in possesso di diploma di specializzazione in patologia clinica e biochimica clinica o microbiologia. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.19

BOLDRINI, IORI

Al comma 2, lettera h), capoverso «471», dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Per le attività di somministrazione dei vaccini di cui al presente comma, le farmacie possono avvalersi anche di biologi opportunamente formati. I biologi possono altresì operare per tali attività anche presso i centri vaccinali della rete pubblica».

20.20

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, lettera h), terzo periodo, dopo le parole: «attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.», inserire il seguente periodo: «È altresì consentita, in via

sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 anche negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da parte dei farmacisti, opportunamente formati, e con le stesse modalità di cui al presente comma.».

20.21

RIZZOTTI

Al comma 2, alla lettera h) dopo il capoverso «471.» aggiungere il seguente:

«471-bis. Al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione, le Regioni e le Province autonome, in aggiunta alle misure precedenti, assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento degli infermieri, con conseguente assunzione di responsabilità degli stessi, in deroga al Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265.».

Conseguentemente, sostituire l'alea con il seguente: «il comma 471 è sostituito dai seguenti:».

20.22

GARAVINI, PARENTE, MARINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di offrire assistenza agli operatori sanitari che abbiano operato a vario titolo durante l'emergenza Covid a partire dal mese di febbraio 2020, e che abbiano riscontrato stati di depressione o di ansia ricollegabili all'esercizio dell'attività lavorativa, è istituito un fondo, pari a 5 milioni di euro, per l'assistenza psicologica gratuita e volontaria di medici e operatori sanitari».

Conseguentemente all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «545 milioni».

20.23

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e anche al fine di garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "Fino al 31 luglio 2020", sono sostituite dalle parole: "Fino al 31 luglio 2021"».

Conseguentemente al decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, l'articolo 3-bis è abrogato.

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole: «37.425,82 milioni», con le seguenti: «37.430,82»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.24

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 5, articolo 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrate dall'articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, l'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, è abrogato».

Conseguentemente:

all'articolo 42, al comma 10, apportare le seguenti modifiche:

1) *alinea, sostituire le parole: «37.425,82 milioni», con le parole: «37.430,82»;*

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis.* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede nel limite di 5 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

20.25

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine di rafforzare la campagna antinfluenzale 2021, è consentita in via sperimentale la somministrazione di vaccini contro l'influenza nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, formati ai sensi dell'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e integrazioni.».

20.26

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera *e-ter*) è aggiunta la seguente:

"*e-quater*) la somministrazione di vaccini da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante organizzato dell'Istituto Superiore di Sanità."».

20.27

RIZZOTTI, BINETTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I commi 418 e 419 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 si interpretano nel senso che al farmacista che esegue i test IgG e IgM ed i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 è consentita la relativa attività di prelievo del campione biologico.».

Conseguentemente, sostituire il titolo dell'articolo 20 con il seguente:
«Vaccini, farmaci, test sierologici e tamponi antigenici».

20.28

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole: ", eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie." sono sostituite dalle seguenti: ". Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione del medico, dell'odontoiatra e del medico veterinario ai quali è consentito di svolgere la propria attività esclusivamente nell'ambito di campagne informative di educazione sanitaria e attività di prevenzione, nonché per emergenza e pronto soccorso. I farmacisti possono svolgere in farmacia anche attività di primo intervento.";

b) al secondo comma, le parole: "lire 100.000 a 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000 a euro 20.000"».

20.29

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 3 comma 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n 502 le parole: "non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età" ovunque

ricorrenti sono sostituite dalle seguenti: "non sia stato collocato in quiescenza per limiti di età"».

20.30

SACCONE

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Si intendono prioritarie le categorie di farmaci destinate alle patologie croniche che l'Agenzia Italiana del Farmaco esclude dalla lista del Prontuario della distribuzione diretta (PHT) a fronte di una modifica delle condizioni prescrittive.».

20.31

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.».

20.32

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-ter. All'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni" sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «510 milioni» mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.33

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza e la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale affetti dalle summenzionate patologie, richiamate ai numeri 2 e 5 della sezione "Aventi diritto" dell'allegato predetto, hanno diritto-a fruire, con oneri a carico dello stesso Servizio, di due cicli di cure termali all'anno correlati alla specifica patologia.

6-ter. All'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "70 milioni." sono aggiunte le seguenti: "i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali."».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

c) quanto a 40 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

d) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

20.34

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di tutelare i soggetti maggiormente esposti ai rischi ricollegabili all'emergenza pandemica e alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità per favorire la vaccinazione rispettando unicamente la priorità per i soggetti fragili e quindi sulla base progressione di età.».

20.35

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPTAEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Al comma 9, sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

20.36

IORI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di rafforzare la campagna vaccinale all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 14 dicembre 2020, n. 18, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: "per la durata dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilita dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 2, dopo le parole: "incarico provvisorio" sono inserite le seguenti: "o con incarico definitivo a massimale ridotto a norma dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"».

20.37

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.38

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale e consentire alle imprese di recuperare, almeno parzialmente, lo straordinario incremento dei costi di produzione dovuto alla pandemia, fermo restando

l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è accantonata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

11-ter. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

20.39

GARAVINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione del programma Erasmus+ e la ripresa della mobilità europea anche in ambito formativo-academico, gli studenti già ammessi al programma Erasmus+ e con partenza prevista entro il 30 ottobre 2021 sono inseriti tra le categorie da vaccinare con priorità entro il 31 agosto 2021.».

20.40

GARAVINI, CONZATTI

Al comma 12, lettera c) dopo il capoverso 5 ter inserire il seguente:

«5-quater. Gli italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, temporaneamente in Italia sono inclusi nella campagna vaccinale COVID19 in corso».

20.41

SCHIFANI, RONZULLI, DAMIANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) sia previsto il coinvolgimento degli erogatori"».

20.42

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni o, in mancanza, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale con la rivalutazione dovuta, consistente in un assegno mensile a vita di importo doppio di quello già percepito ai sensi della legge n. 210 del 1992.

13-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190.».

20.43

BOLDRINI, IORI

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Ai familiari dei pazienti emofilici deceduti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di medicinali emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 120.000 euro per l'anno 2021.

13-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

ORDINI DEL GIORNO

G20.1

RONZULLI, DAMIANI, FERRO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021, non indica tra le categorie prioritarie per la somministrazione del vaccino i malati oncologici in *follow up*;

la scelta di escludere dalla platea vaccinale tutti i pazienti oncologici in *follow up*, ovvero coloro i quali abbiano ricevuto una diagnosi di tumore e abbiano affrontato i trattamenti per cercare di eliminare la malattia nei precedenti cinque anni, rischi di arrecare loro un grave danno esponendoli al rischio di contrarre il Covid con tutte le conseguenze del caso;

la fase del *follow up* riveste infatti un'enorme importanza, perché grazie a questi esami e a questo percorso è possibile, per esempio, riuscire a identificare eventuali recidive in fase precoce e migliorare alcuni sintomi che a lungo termine potrebbero avere un impatto negativo sulla qualità di vita del paziente;

ogni giorno in Italia si diagnosticano più di 1.000 nuovi casi di cancro. Si stima, infatti, che nel nostro Paese vi siano nel corso dell'anno circa 377.000 nuove diagnosi di tumore, di cui 195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne;

la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è uno dei principali indicatori che permette di valutare, in base a studi epidemiologici, sia la gravità della malattia, sia l'efficacia del sistema sanitario. Si misura calcolando quanto sopravvivono in media le persone che sono colpite da un cancro con determinate caratteristiche al momento della diagnosi;

la sopravvivenza è fortemente influenzata da due elementi: la diagnosi precoce e la terapia. Nei cinque anni successivi alla diagnosi gli esami di controllo sono piuttosto ravvicinati, contribuendo a stabilire la cosiddetta sopravvivenza «libera da malattia», un indicatore ormai entrato nell'uso comune;

in Italia la sopravvivenza media a cinque anni dalla diagnosi di un tumore maligno è del 54 per cento fra gli uomini e del 63 per cento fra le donne;

la sopravvivenza è aumentata negli anni e inoltre, a livello individuale, migliora man mano che ci si allontana dal momento della diagnosi;

è particolarmente elevata la sopravvivenza dopo un quinquennio in tumori frequenti come quello del seno (87 per cento) e della prostata (92 per cento);

il cancro è ancora la seconda causa di morte (il 29 per cento di tutti i decessi) dopo le malattie cardiovascolari, ma chi sopravvive a cinque anni dalla diagnosi ha, per alcuni tumori (testicolo, tiroide, ma anche melanoma, linfomi di Hodgkin e, in misura minore, colon-retto), prospettive di sopravvivenza vicine a quelle della popolazione che non ha mai avuto una neoplasia;

in Italia i valori di sopravvivenza sono sostanzialmente in linea con quelli dei Paesi nordeuropei, degli Stati Uniti e dell'Australia;

secondo i dati del Ministero della Sanità i malati cronici sono quelli più a rischio di sviluppare forme gravi di Covid. Il report dell'ISS chiarisce inoltre come, fra le più comuni malattie croniche diagnosticate prima di contrarre l'infezione da SARS-CoV-2 nei pazienti deceduti, ci siano i tumori attivi negli ultimi cinque anni, in una percentuale pari al 16,7 per cento;

quella percentuale rappresenta più concretamente un altissimo numero di persone che rischia di perdere la vita,

impegna il Governo:

ad adottare con urgenza disposizioni volte a prevedere l'inclusione dei malati oncologici in *follow up* tra le categorie prioritarie per la somministrazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

G20.2

FATTORI, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che:

La relazione dell'Ema sulle reazioni avverse provocate dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca ha avuto come conclusione sostanziale che i benefici del vaccino superano i rischi e che non sono emersi collegamenti tra gli eventi avversi e l'età dei vaccinati.

A seguito di tali conclusioni non è stata data nessuna raccomandazione di carattere restrittivo

La linea della Ue emersa dalla riunione dei ministri Ue sarebbe quella di continuare a somministrare il vaccino AstraZeneca solo agli over 60;

considerato che:

sia l'EMA che l'AIFA ritengono plausibile il nesso di causalità tra il vaccino e i casi di trombosi verificatisi a seguito della somministrazione del vaccino AstraZeneca, ancorchè i numeri parlano di 86 casi su 32 milioni di dosi somministrate;

a seguito di queste reazioni avverse il Belgio ha deciso di vietare il vaccino AstraZeneca al di sotto dei 56 anni, la Gran Bretagna ha sconsigliato il farmaco agli under 30, la Corea del Sud sospenderà temporaneamente la somministrazione di Vaxzevria agli under 60;

il 2 aprile il *Canadian Covid-19 Science Advisory Table* ha pubblicato un protocollo per i medici per monitorare gli effetti trombotici post vaccino che si verificano tendenzialmente tra il quarto e il ventesimo giorno successivi alla somministrazione, indicando le procedure da seguire da parte dei medici rispetto ai vaccinati per poter intercettare anche i casi asintomatici, o paucisintomatici, di trombosi;

a seguito dell'iniziativa canadese e di altre società scientifiche estere, anche la Siset (Società Italiana per lo Studio dell'Emostasi e della Trombosi) sta diffondendo una serie di newsletters costantemente aggiornate con le procedure e gli indicatori da tenere sotto osservazione per la gestione degli effetti rari di trombosi;

impegna il Governo a:

Introdurre un piano procedurale specifico e dettagliato sul modello canadese, come suggerito dalla Siset, per la prevenzione e la gestione dei casi avversi di trombosi del vaccino AstraZeneca.

G20.3

FERRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

si sta presentando un gravissimo problema di trasmigrazione di personale infermieristico dalle Rsa agli ospedali, lasciando in difficoltà proprio le persone più esposte al Covid, ovvero gli anziani,

impegna il Governo:

a individuare una soluzione rapida, al fine di garantire il diritto alla salute a tutti i ricoverati nelle Rsa.

G20.4

GALLONE

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 2144, di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

l'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 2021 n. 30, al comma 6 prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditati, la possibilità di usufruire della corresponsione di uno o più *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby sitting* o di servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia;

impegna il Governo:

ad adottare disposizioni volte ad estendere la misura di cui in premessa anche agli appartenenti alle professioni sanitarie e socio sanitarie indistintamente, considerato che tutte contribuiscono alla gestione diretta dell'epidemia da Covid-19.

G20.5

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

Premesso che

Il *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha sviluppato un algoritmo standardizzato per il monitoraggio degli eventi avversi chiamato *revised CAP* (*casualty assessment protocol*), presentato nel documento «*Causality assessment of an adverse event following immunization* (AEFI)» e confermato all'interno di linee guida specifiche pubblicate dall'OMS il 22 dicembre 2020.

Questo strumento supporta la classificazione dei casi di effetti avversi in modo standardizzato e trasparente.

Considerato che:

L'algoritmo fornisce a Paesi e funzionari sanitari a livello globale uno strumento per rispondere alle segnalazioni di sicurezza dei vaccini e supportare l'istruzione, la ricerca e le decisioni politiche sulla sicurezza dell'immunizzazione.

Il *revised CAP* avrebbe contribuito, come strumento complementare alla farmacovigilanza, a una gestione più congrua sia a livello istituzionale che tecnico della questione Astrazeneca e consentirebbe un monitoraggio standardizzato delle reazioni a tutti i vaccini attualmente in uso.

Impegna il Governo a:

1. Richiedere nelle sedi istituzionali della Ue, l'implementazione del *revised CAP* sviluppato dal *Global Advisory Committee on Vaccine Safety* (GACVS) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

G20.6

LAUS

Il Senato,

in sede in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (AS 2144);

premessò che:

le Federazioni Nazionali rappresentative dell'imprenditoria funeraria privata e tutti gli operatori del settore, fin dal manifestarsi della pandemia si sono trovati particolarmente esposti, così come il personale sanitario, ai rischi di trasmissione del Covid-19 dovendo trattare anche le salme di coloro morti a

causa del Coronavirus e dovendo entrare in contatto con le loro famiglie, anch'esse possibili veicoli di contagio per essere state vicine ai loro cari defunti;

il dato nazionale dei decessi avvenuti in questi mesi fra gli addetti funebri è drammatico e particolarmente inquietante;

nonostante il riconoscimento del ruolo svolto dal comparto (basti pensare all'identificazione delle Case funerarie quali luoghi atti ad ospitare i feretri, a fronte delle carenze dei locali di sosta, in attesa di cremazione o di sepoltura), questi operatori, lamentano come le Istituzioni abbiano ignorato ogni legittima richiesta avanzata dalla categoria, in primis quella di poter accedere ad un canale dedicato per la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale indispensabili a svolgere il proprio lavoro in assoluta sicurezza;

questi operatori lavorano in una condizione ad alto rischio data l'esposizione al contagio; considerato che:

oggi il nostro Paese, come tutti i Paesi europei, sta predisponendo la gestione di una vaccinazione di massa della popolazione definendo le priorità di coloro che dovranno essere protetti con il vaccino;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ricomprendere gli addetti funebri tra le prime categorie di soggetti ammesse alla vaccinazione, garantendo loro misure adeguate per una tempestiva ed efficace protezione.

G20.7

FREGOLENT, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese e delle famiglie;

il Titolo III del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di salute;

considerato che:

in Italia sono circa 118.000 i malati di sclerosi multipla, molti dei quali presentano un'invalidità grave riconosciuta, tra l'80 e il 100 per cento;

i malati di sclerosi multipla con invalidità grave o totale non possono prescindere da un'assistenza continua, non esclusivamente medica, specialistica o infermieristica, per gestire la loro bisogni essenziali e quotidiani;

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce gli oneri deducibili per le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, senza contemplare le spese sostenute per assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla, che restano quindi ad esclusivo carico delle famiglie, con un peso spesso molto gravoso;

il disegno di legge in esame, pur recando disposizioni in materia di salute, non prevede misure intese ad affrontare e risolvere tali evidenti esigenze prioritarie per le numerose famiglie interessate,

impegna il Governo:

ad individuare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, misure specifiche intese a sostenere gli oneri necessari a garantire assistenza e cura continua ai malati di sclerosi multipla con invalidità riconosciuta tra l'80 e il 100 per cento, ad oggi ad esclusivo carico dei malati e delle loro famiglie, quali la detrazione fiscale nella misura del 100 per cento delle spese affrontate per assistenza e cura o un contributo a copertura totale delle spese sostenute.

G20.8

ALFIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, A.S. 2144,

premesso che:

il decreto-legge in conversione contiene numerosi interventi per il sostegno delle attività produttive, del lavoro e della famiglia, della salute, della scuola e degli enti locali, per un ammontare complessivo di circa 32 miliardi di euro;

una quota consistente di tali risorse, pari a circa 11,5 miliardi di euro, riguarda improrogabili misure per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dalla crisi conseguente all'emergenza sanitaria da Covid-19 ancora in atto, assolutamente necessarie nel protrarsi delle misure restrittive adottate per il contenimento del virus e per la tutela della salute dei cittadini;

il Governo ha predisposto nello specifico un importante pacchetto di misure di sostegno tese a rispondere alle esigenze prioritarie e più urgen-

ti del sistema economico, a beneficio di coloro che hanno subito importanti perdite, dal settore manifatturiero, ai settori del commercio, del turismo, della ristorazione, e che hanno particolarmente patito le ulteriori restrizioni rese necessarie dalla risalita dei contagi;

considerato che:

attualmente per entrare in Francia, come anche in Italia, è richiesto un tampone molecolare a chiunque abbia compiuto gli 11 anni. Questa misura che inizialmente riguardava solo gli arrivi via aerea o via mare, è stata ora estesa anche ai viaggiatori in arrivo via terra, su strada o ferrovia;

vi sono tuttavia alcune eccezioni: ad essere esentati dall'obbligo di effettuare un tampone ogni volta che attraversano il confine sono in particolare i lavoratori frontalieri e gli autotrasportatori. Inoltre, contrariamente a quanto deciso in Italia, un'eccezione si applica anche ai residenti di zone di confine entro un raggio di 30 chilometri dal proprio domicilio. Per le persone che rientrano in queste categorie sarà dunque sufficiente portare, oltre a un documento di identità, un certificato del datore di lavoro e una prova del luogo di domicilio;

le economie dei territori nazionali di confine con la Francia e la Svizzera sono state tra le più penalizzate dalla drammatica crisi economica venuta a verificarsi a seguito delle misure di restrizione adottate con il sopraggiungere della pandemia. L'applicazione di esenzioni analoghe a quelle già adottate dal governo francese, consentirebbe a questi territori la possibilità di poter lasciare in vita attività commerciali già duramente provate dalle predette restrizioni, grazie al transito in entrata che si verificherebbe dai due Paesi;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove le Regioni di confine rientrassero nelle zone gialle o bianche, di adottare una disciplina analoga a quella francese consentendo la facoltà di poter entrare nel territorio nazionale anche a coloro che risiedono oltre il confine francese e svizzero, in una fascia territoriale di circa 20 km, senza dovere effettuare il tampone molecolare come già previsto per i lavoratori frontalieri.

EMENDAMENTI

20.0.1

FERRARI, PITTELLA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. A decorrere dal 1° luglio 2021 le Regioni e le Province autonome possono utilizzare in maniera flessibile quota parte delle risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 nel rispetto delle finalità previste dalle suddette norme. È consentito, altresì, l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

20.0.2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.3

FERRARI, PITTELLA, BOLDRINI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole: "A decorre dal 2022,"».

20.0.4

MALPEZZI, BOLDRINI, FERRARI, IORI, MISIANI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli)

1. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie ai servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti in relazione alla prevenzione e al trattamento di ogni forma di disagio e malessere psicofisico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un apposito Fondo, denominato "Fondo per l'assistenza e il supporto psicologico in favore dei figli" con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2021 destinato ai soggetti appartenenti ai nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.».

20.0.5

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Potenziamento dell'offerta di assistenza e supporto psicologici)

1. Al fine di potenziare l'offerta di assistenza e supporto psicologici per la prevenzione e il trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto legislativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "soggetti accreditati" sono inserite le seguenti: "inclusi quelli di cui agli articoli 1 e 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56"».

20.0.6

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di incarichi libero professionali, scuole di specializzazione in medicina e corsi regionali di formazione in medicina generale)

1. Lo svolgimento di incarichi libero professionali e convenzionati, a qualsiasi titolo attivati a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalle aziende o da altri enti accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina, compreso il corso regionale di formazione in medicina generale. Lo svolgimento dei suddetti incarichi avviene al di fuori dell'orario di frequenza previsto dal contratto per i medici in formazione specialistica. Per i medici frequentanti il corso regionale di formazione in medicina generale lo svolgimento dei suddetti incarichi è riconosciuto come tirocinio obbligatorio, compatibile con altri incarichi in essere.».

20.0.7

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento" sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto"».

20.0.8

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di contrastare la diffusione del covid-19, anche attraverso la semplificazione delle procedure di comunicazione, tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «tramite raccomandata con avviso di ricevimento» sono aggiunte le seguenti: «o tramite qualsiasi altra forma utilizzabile per il recesso dal contratto.».

20.0.9

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del covid-19, attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, com-

ma 291, della legge n. 160 del 2019, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.10

PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione comunicazioni tra imprese e cittadini)

1. Al fine di limitare fenomeni di assembramento di persone e contenere la diffusione del Covid-19 attraverso la semplificazione delle procedure di invio e ricezione di comunicazioni tra imprese ed utenti, all'articolo 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "tramite raccomandata con avviso di ricevimento", sono aggiunte le seguenti: "o tramite qualsiasi altra modalità digitale"».

20.0.11

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di Unità speciali di continuità assistenziali)

1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni del presente articolo sono efficaci anche oltre la durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, come stabilite dalle delibere del Consiglio dei ministri, in base alle necessità della medicina territoriale e della campagna vaccinale per contrastare la diffusione della suddetta emergenza epidemiologica."».

20.0.12

PIRRO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Big Data Manager per la Salute)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero della Salute, sentita la Conferenza delle Regioni, è istituita la figura professionale del *Big Data Manager* per la salute nelle ASL.

2. Ogni ASL deve dotarsi di un *Big Data Manager* per la salute, assunto con contratto di lavoro subordinato, dalle Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero della Salute, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, determina i requisiti ed i criteri per l'assunzione dei *Big Data Manager* da parte delle regioni.

4. Le mansioni dei *Big Data Manager* per la salute nelle ASL sono le seguenti:

a) monitoraggio e coordinamento della raccolta dei dati dei pazienti;

b) applicazione delle Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria;

c) istituzione, coordinamento e promozione delle attività digitali della ASL, quali il fascicolo sanitario elettronico del paziente e l'istituzione di strumenti per l'analisi predittiva;

d) monitoraggio, gestione e miglioramento delle infrastrutture digitali e delle piattaforme informatiche delle ASL.

5. Il Ministro della salute, sentito il ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con propri provvedimenti, può individuare ulteriori ambiti di intervento oltre a quelli indicati al comma 4.

6. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione provvede alla formazione e al coordinamento dei *Big Data Manager* per la Salute, in merito alla gestione dati sanitari, della privacy e per l'uso di sistemi di intelligenza artificiale finalizzata al miglioramento degli *outcome* economici, clinici e di ricerca.

7. Per perseguire le finalità di cui al comma 4 e assicurare un'azione convergente delle figure assunte, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero della salute provvedono alla stesura di Linee guida per l'attuazione dell'agenda digitale sanitaria.».

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 20o della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.».

20.0.13

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, è riconosciuto in via sperimentale per l'anno fiscale 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento, comunque nei limiti di spesa pari a 20 milioni di euro annui, delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica.

2. E credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, le risorse all'articolo 42 si incrementano di un importo pari a 20 milioni di euro.

20.0.14

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Credito d'imposta per la ricerca biomedica)

1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità competitiva degli enti di ricerca nazionali di competere sul panorama europeo, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro è concesso, per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, un contributo per l'anno fiscale 2021 sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese sostenute da Enti di ricerca privati senza finalità di lucro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma i è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo i, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

20.0.15

ROMANO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifica all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 501-bis del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: La pena è aumentata fino alla metà se i fatti preveduti dai

commi precedenti sono commessi in tempo di emergenza igienico-sanitaria dichiarata con provvedimento delle autorità competenti.».

20.0.16

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rafforzamento del servizio sanitario nazionale)

1. Al decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'articolo 30-*bis* è sostituito dal seguente:

"Art. 30-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

'2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di presidiare l'erogazione delle prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali erogate dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), di garantire le prestazioni previdenziali, assistenziali, curative e riabilitative erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL), di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) nonché i dirigenti medici dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età"».

20.0.17

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure urgenti in favore delle imprese preposte alla somministrazione di vaccini)

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore spetta un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attività di vaccinazione dei dipendenti effettuata all'interno delle unità locali di propria appartenenza. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il credito d'imposta spetta a condizione che i soggetti di cui al comma precedente abbiano aderito, individualmente o per il tramite della propria associazioni di categoria, a protocolli d'intesa stipulati con Regioni e associazioni di medici per l'estensione della campagna vaccinale anti-covid-19 alle attività produttive.

3. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti destinati alla somministrazione del vaccino;

b) i dispositivi medici adeguati al tipo di vaccinazione previsto, di materiali per la disinfezione e di kit. di primo soccorso per eventuali reazioni allergiche, compreso il carrello delle emergenze per la gestione delle reazioni gravi e gravissime;

c) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

d) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisti di soluzioni informatiche per la registrazione di tutti i dati obbligatori per assolvere al debito informativo nei confronti delle strutture centrali regionali e nazionali;

4. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.18

PARENTE, FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Ulteriori misure straordinarie di diagnosi e monitoraggio, volte al contenimento del contagio, al potenziamento dei controlli e alla prevenzione di delitti contro l'incolumità e la salute pubblica)

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e comunque fino al termine della pandemia, è disposto tampone faringeo biomolecolare (TFB) e antigenico ai cittadini paucisintomatici ed asintomatici;

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi, si provvede all'esecuzione del tampone faringeo biomolecolare (TFB) o antigenico presso tutte le strutture e presidi sanitari e ospedalieri territoriali. I cittadini, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi secondo turni prestabiliti, distanziati da almeno 10 giorni rispetto all'accertamento precedente, presso le predette strutture e nel rispetto della distanza interpersonale, nonché muniti di dispositivi di protezione individuale, presso la struttura o il presidio sanitario o ospedaliero di appartenenza più vicino alla propria abitazione oppure presso strutture di presidio sanitario mobili (*drive through*), attive sul territorio, che provvederanno all'esecuzione dei predetti tamponi.

3 I dati dei risultati di cui al comma 1 e 2 sono inoltrati tempestivamente alle forze di polizia e consultabili quotidianamente attraverso una banca dati *online*, appositamente costituita presso il Ministero della Salute.

4. Tenuto conto dello stato di emergenza, della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico sanitario e profilassi, nonché per prevenire o sanzionare delitti colposi o dolosi contro l'incolumità e la salute pubblica, ivi compresi i delitti di cui agli articoli 438 e 452 del codice penale, le forze di polizia possono effettuare controlli a campione sulla popolazione per procedere tempestivamente, qualora accertato il riscontro con la banca dati dei positivi al Covid-19 ed entro il ventesimo giorno a partire dalla data dell'ultimo test. il cui risultato sia positivo, contro gli eventuali trasgressori.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

20.0.19

DE VECCHIS, ROMEO, PIZZOL, ALESSANDRINI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Raccolta e trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale sul luogo di lavoro)

1. Per le finalità di cui all'articolo 87 del codice civile, nonché dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, connesse alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare per contrastare la diffusione del virus SARS-Cov-2 sui luoghi di lavoro, è consentito al datore di lavoro raccogliere e trattare i dati del personale dipendente e dei collaboratori relativi allo stato vaccinale, nel rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.».

20.0.20

PEROSINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere a) e c), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

20.0.21

BINETTI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche all'art. 7 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233)

1. All'articolo 7, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e s.m.i sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché di organizzazione e gestione di una rete unitaria di connessione, interoperabilità e *software* alla quale i predetti Ordini e Federazioni regionali obbligatoriamente aderiscono concorrendo ai relativi oneri"».

20.0.22

RONZULLI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici in *follow up*.».

20.0.23

DAMIANI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

1. Al fine di garantire la tenuta complessiva e la continuità dei servizi durante l'emergenza Sars Cov2, al momento del completamento dei concorsi a tempo indeterminato, tutti i medici risultati idonei e già assunti a tempo determinato saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda presso cui prestano servizio, secondo l'ordine di graduatoria; analogamente, al conseguimento della specializzazione, gli specializzandi presenti nella graduatoria separata del concorso a tempo indeterminato, a cui sia stato conferito un incarico libero professionale, saranno assunti a tempo indeterminato dall'Azienda che ha conferito l'incarico, secondo l'ordine di graduatoria».

20.0.24

MASINI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'art. 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il periodo "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità" è soppresso.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, felina rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a decor-

rere dal 1° gennaio 2020, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 valutati in 14.300.000,00 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

Art. 21

21.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 817, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi.";

b) al comma 819 lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico."».

Conseguentemente, all'articolo 41, cominci 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «540 milioni».

21.2

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il Covid-19.».

21.4

CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le strutture alberghiere di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere utilizzate anche quali centri per la vaccinazione contro il SARS-CoV-2.».

21.5

FERRO, DAMIANI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.6

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.7

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospedaliere, all'articolo 6 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera c-bis), è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) i Presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al Decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale."».

21.8

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo ed al fine di assicurare adeguate misure a sostegno dei presidi e delle strutture ospeda-

liere, all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) i presidi e le strutture ospedaliere privati, aventi i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale."».

21.0.1

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid-19)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid-19, nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «540 milioni di euro».

21.0.2

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il

personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

21.0.3

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di inserimento di infermieri e psicologi tra i professionisti delle cure primarie)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, alla lettera *b*-bis), dopo le parole: "l'integrazione dei professionisti delle cure primarie" sono inserite le seguenti: ", compresi infermieri e psicologi,"».

21.0.4

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in infermieristica)

1. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di contenere gli effetti negativi derivanti dal perdurare della suddetta emergenza potenziando il sistema delle cure primarie territoriali, nonché per contrastare la carenza di personale infermieristico, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in infermieristica è aumentato a 25.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione

Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPI, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi di tirocinio da svolgere proporzionalmente negli ospedali nei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.5

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure in materia di accesso ai corsi di laurea in ostetricia)

1. Al fine di realizzare e rafforzare l'integrazione tra territorio e ospedali e contribuire al potenziamento del sistema delle cure primarie territoriali all'interno dell'area materno-infantile e della prevenzione, prevenire gli accessi impropri alle strutture ospedaliere e far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle vigenti norme in materia, per l'anno accademico 2021/2022 il numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in ostetricia è aumentato a 2.000.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica (FNOPO), provvede, con proprio decreto, al riparto regionale del contingente dei posti di cui al comma 1.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita la FNOPO, anche nel rispetto dell'ordinamento didattico, individua le risorse necessarie per gli insegnamenti, il tutorato e le sedi

di tirocinio da svolgere proporzionalmente nelle sedi formative universitarie, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate sia per l'ambito ospedaliero sia per l'ambito dei distretti sociosanitari.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

21.0.6

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di attività libero professionale)

1. Ai fini di un'efficace organizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari, anche per affrontare gli effetti della pandemia COVID-19, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le aziende sanitarie locali ed ospedaliere, gli IRCCS e gli altri Enti del SSN, autorizzano i dipendenti esercenti le professioni infermieristiche, ostetrica, tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione e di assistente sociale, che ne facciano richiesta, a svolgere attività libero professionale.

2. I dipendenti esercenti le suddette professioni, in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno, svolgono l'attività libero professionale di cui al comma 1, in forma singola o associata, al di fuori dell'orario di servizio e in condizioni di assenza di conflitto di interessi con le attività istituzionali.

3. L'attività di cui al comma 1 può essere svolta:

a) nei confronti di singoli cittadini e di strutture autorizzate;

b) all'interno dell'azienda di appartenenza;

c) in altre strutture pubbliche o private accreditate, previo accordo tra le strutture interessate.

4. Per l'attuazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3, gli enti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanano specifici regolamenti, sentite le OO.SS.

5. A partire dall'attuazione del regolamento aziendale non è ammesso il ricorso alle prestazioni aggiuntive.

6. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1, e successive modificazioni, cessano di avere efficacia.».

21.0.7

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Proroga della graduatoria di medicina generale)

1. A causa del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, al fine di contrastare la carenza di medici di medicina generale, il termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale del 7 marzo 2006, recante "Principi fondamentali per la disciplina unitaria di formazione specifica in medicina generale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 marzo 2006, n. 60, è prorogato al 30 settembre 2021, limitatamente al corso del triennio 2019-2022 di formazione specifica in medicina generale, garantendo la copertura di tutti i posti resisi vacanti. Dall'attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 4, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessantotto"».

21.0.9

BOLDRINI, IORI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure in materia di ricercatori degli IRCCS)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 422, le parole: "un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria", sono sostituite dalle seguenti: "un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria";

b) al comma 423, le parole: "nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri moli del comparto" sono sostituite dalle seguenti: "nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, senza maggiori oneri né diretti né indiretti per la finanza pubblica rispetto all'attuale collocazione contrattuale";

c) al comma 424, dopo le parole: "di ricerca, personale" sono aggiunte le parole: "afferente alla sola area di ricercatori" e dopo le parole: "del contratto collettivo nazionale di lavoro" sono aggiunte le parole: "dell'area dirigenziale";

d) al comma 425, dopo le parole: "procedure concorsuali" sono aggiunte le parole: "relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto";

e) al comma 427, dopo le parole: "il personale" sono aggiunte le parole: "limitatamente a quello con qualifica di ricercatore";

f) al comma 428, le parole: "nei ruoli"; sono sostituite dalle seguenti: "nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto"».

21.0.10

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV 2».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

a) *quanto a 10 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;*

b) *quanto a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.*

21.0.11

FUSCO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

21.0.12

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quel-

le otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro all'anno, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle parole: «540 milioni» mentre per gli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

21.0.13

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.0.14

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

21.0.15

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Impiego del personale militare della Croce Rossa Italiana)

1. Il personale appartenente al Corpo militare volontario della CRI, se richiamato dal congedo, è soggetto ai codici penali militari e alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni militari.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 653 del 10 giugno 1940 e agli articoli 990 e 1757 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010. Nel caso di impiego per esigenze di protezione civile, si applica l'articolo 39 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018».

21.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la definizione degli enti ospedalieri)

1. La locuzione "enti ospedalieri" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si interpreta come inclusiva anche delle strutture ospedaliere private che presentano i requisiti di cui al decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2015, per i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria svolta sulla base di accordi, contratti o convenzioni, di qualsiasi natura, con il Servizio Sanitario Nazionale».

21.0.17

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disturbi dell'alimentazione nei giovani causati dalla pandemia da COVID-19)

1. Al fine di identificare e intervenire tempestivamente sui giovani, affetti in maniera sempre più crescente da disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, in particolare l'anoressia, la bulimia nervosa e il disturbo da alimentazione incontrollata, verificatisi nel corso della pandemia da Covid-19, per l'anno 2021, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse è destinata ai comuni, per l'istituzione di "Centri di ascolto psicologico", anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volti a dare sostegno psicologico e psichiatrico alle famiglie con figli affetti da tali disturbi che, se non trattati adeguatamente, aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell'organismo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

21.0.18

FARAONE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia)

1. Nei comuni della regione Siciliani, così come individuati al comma 2, è istituita una o più zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Ai fini dell'individuazione delle zone franche si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, o a porzioni di aree comunali densamente edificate, poste parimenti al di

sopra di 500 metri sul livello del mare, con popolazione residente parimenti inferiore a 15.000 abitanti, e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi cinquanta anni L'individuazione dei territori di cui al precedente periodo è effettuata, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Sud e della Coesione territoriale e con il Presidente della Regione siciliana.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate all'interno delle zone franche di cui al comma 2 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2020 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 10, 32, 41, 45, 46, 47, 55, 56, 79;

c) avere la sede principale o l'unità locale all'interno delle zone franche, così come individuate dal comma 2;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

4. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse di cui al comma 7 a tal fine vincolante:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 2 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 2, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per i periodi d'imposta dal 2021 al 2025.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

21.0.19

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Stabilizzazione personale precario in servizio presso enti in dissesto finanziario o in riequilibrio finanziario pluriennale sul territorio della Regione Sicilia)

1. Gli enti locali della Regione Sicilia che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 e seguenti del TUEL o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-bis, comma 8 lett. g) del Decreto Legislativo n. 267/2000, la cui dotazione organica rideterminata a sensi dell'art. 259, comma 6, del TUEL risulti priva o insufficiente di posti utili alla stabilizzazione del personale precario, in atto in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono comunque procedere, limitatamente all'anno 2021, all'assunzione a tempo indeterminato secondo quanto previsto dall'art. 259, comma 10, del TUEL.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è demandato alla Regione Siciliana l'atto normativo volto a regolamentare l'istituzione di posti aggiuntivi anche in deroga ai limiti numerici della dotazione organica prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno adottato ai sensi dell'art. 263, comma 2, del TUEL.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 22

22.0.1

DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, NANNICINI, ROMEO, STEGER, TOFFANIN, CALANDRINI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine

del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.2

DE BERTOLDI, CONZATTI, MARINO, NANNICINI, ROMEO, STEGER, TOFFANIN, CALANDRINI, BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti

uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2».

22.0.3

DE BERTOLDI, BALBONI, CONZATTI, MARINO, MODENA, NANNICINI, PEROSINO, ROMEO, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria

o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2.

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

22.0.4

DE BERTOLDI, BALBONI, CONZATTI, MARINO, MODENA, NANNICINI, PEROSINO, ROMEO, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

1. Al fine di tutelare il diritto al lavoro e la salute quale diritti fondamentali dell'individuo, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 4 e 32 della Costituzione, in deroga alla normativa vigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto che comporti mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all'infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2), non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma, non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.

2. Nel caso di cui impossibilità sopravvenuta di cui al comma 1, il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal

giorno d'inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente.

3. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 2 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all'inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del Periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati di cui al comma 2

5. Le disposizioni del presente articolo, s'intendono estese anche nei confronti del professionista forense, che compie adempimenti nei riguardi dell'assistito, nonché nell'attività di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali».

22.0.5

BOLDRINI, IORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di contrasto dell'emergenza sanitaria nel sistema carcerario)

1. Al fine di contrastare l'emergenza sanitaria presente nel sistema carcerario a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19 e di contenerne gli effetti negativi, in particolare sulla salute mentale e psicologica della popolazione carceraria, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente dello Stato, Regioni e province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, monitora lo stato di applicazione delle linee guida in materia e dei LEA relativi alla sanità penitenziaria e adotta un Piano per garantire la salute nel sistema carcerario.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede:

- a) il potenziamento dell'integrazione dei servizi territoriali con i servizi attivi nell'istituto penitenziario;
- b) l'ottimizzazione dei ruoli professionali dell'infermiere e dello psicologo;
- c) la definizione e la modulazione del rischio clinico nell'ambito del sistema carcerario;
- d) l'adeguamento del numero di posti nei reparti ospedalieri strutturati al fine di consentire l'erogazione di prestazioni in ricovero, di servizi di *day hospital* e di *day surgery*;
- e) il potenziamento dei presidi per consentire un'adeguata offerta di prestazioni ambulatoriali e l'attivazione di una rete di sezioni sanitarie per le cronicità mediche e le disabilità;
- f) l'adeguamento degli organici delle professionalità sanitarie e sociosanitarie;
- g) la stabilizzazione del personale precario a vario titolo;
- h) la previsione di una specifica indennità economica per il personale che opera nei servizi e presidi afferenti alla sanità penitenziaria.».

22.0.6

FERRAZZI, BOLDRINI, BITI, ASTORRE, CERNO, CIRINNÀ, COLLINA, D'ALFONSO, D'ARIENZO, DE POLI, FEDELI, GIACOBBE, IORI, LAUS, PINOTTI, PITTELLA, ROJC, STEFANO, TARICCO, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in favore degli orfani delle vittime di Covid-19 per il sostegno allo studio, l'inserimento nell'attività lavorativa e l'assistenza medico-psicologica)

1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'assegnazione di borse di studio in favore dei figli minori o dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti orfani di un genitore o dei genitori vittime dell'epidemia di Covid-19 e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

2. Con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle borse di studio di cui al comma

1, nonché per il finanziamento e l'accesso alle iniziative di cui al medesimo comma.

3. In favore dei soggetti di cui al comma 1, è assicurata un'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per il tempo occorrente al pieno recupero del loro equilibrio psicologico, con esenzione dei beneficiari dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica. Ai fini di cui al presente comma, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

22.0.7

CASTELLONE, FERRARA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Potere sostitutivo del Governo in materia sanitaria)

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione in materia sanitaria, e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni e dei suoi enti strumentali, ivi incluse aziende sanitarie ed ospedaliere, qualora il Ministero della salute riscontri:

a) il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria secondo quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

b) il mancato rispetto delle indicazioni legislative fornite in ambito di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117 della Costituzione con particolare riferimento a perequazione delle risorse finanziarie o profilassi internazionale;

c) pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, anche con specifico riferimento ad inadeguata risposta ad emergenze sanitarie di carattere pandemico;

d) esigenze di tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

2. Nei casi previsti di cui al comma i, il Ministro della salute convoca l'ente interessato, sulla base di precise indicazioni, per la predisposizione immediata di un piano operativo concordato volto a sanare le criticità riscontrate.

3. Nel caso di mancata intesa o rispetto sul piano operativo o comprovate ragioni d'urgenza legate a pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica il Ministro della Salute diffida la regione o gli enti di cui al comma i, ad adottare tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.

4. Decorsi 15 giorni dalla notifica della diffida, in caso d'inadempimento, il Ministro della salute propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario deputato all'attuazione del piano operativo in sostituzione ed a carico dell'ente inadempiente, secondo la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.».

22.0.8

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni concernenti il funzionamento della struttura ospedaliera Mater Olbia)

1. Nell'ambito delle ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, consentendo l'operatività del nuovo ospedale e centro di ricerca applicata "Mater Olbia", nel periodo 2021-2026 per la Regione Sardegna, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto per mille abitanti previsti dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si tiene conto dei posti letto accreditati per tale struttura. La Regione Sardegna, a tal fine, assicura, mediante la trasmissione della necessaria documentazione al competente Ministero della salute, l'approvazione di un programma di riorganizzazione della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere, dal 1° gennaio 2027, i predetti parametri siano rispettati includendo nel computo dei posti letto anche quelli accreditati nella citata struttura.

2. In considerazione di quanto previsto al comma i del presente articolo, all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la parola "2023" è sostituita con la seguente "2026".

3. La Regione Sardegna è autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2020 a riconoscere all'ospedale Mater Olbia i costi di funzionamento per la piena operatività della struttura, assicurando annualmente la copertura dei maggiori oneri all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, 296. Tale riconoscimento è effettuato in deroga all'articolo 8-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

4. Il Ministero della salute e la Regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attività assistenziali poste in essere con l'Ospedale Mater Olbia, della qualità dell'offerta clinica, della piena integrazione dell'ospedale con la rete sanitaria pubblica e in merito all'atteso recupero della mobilità sanitaria passiva nonché alla mobilità attiva realizzata. Il Ministero della salute redige annualmente una relazione di monitoraggio da inviare alla Regione Sardegna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Parlamento.».

22.0.9

DONNO, AUDDINO, CAMPAGNA, CASTIELLO, NOCERINO, GALLICCHIO, LEONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)

1. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate impegnato nel contenimento della diffusione del Covid-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un Fondo con una dotazione di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo t, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.10

MAUTONE, CROATTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e di detrazione delle spese per la terapia presso centri di riabilitazione non convenzionati)

1. Al fine di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 24 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta che ne individuano i primi sintomi. La diagnosi di cui al precedente periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Per le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al comma i presso centri di riabilitazione non convenzionati spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

3. Sono ammesse in detrazione le sole spese sostenute per il primo anno di terapia, qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per la fruizione del credito di imposta.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.».

22.0.11

MAUTONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Istituzione presso le aziende ospedaliere della "culla per la vita")

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire, presso le aziende ospedaliere, una struttura di accoglienza dei neonati, denominata "culla per la vita", al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei neonati.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissati i criteri e i principi per l'installazione delle culle per la vita, prevedendo in particolare che:

a) le culle siano posizionate in un luogo facilmente accessibile;

b) sia garantito l'anonimato della persona che vuole lasciare il neonato nella culla; *e)* sia predisposto un dispositivo di riscaldamento e chiusura in sicurezza della culla;

d) sia stabilito un presidio di controllo delle culle ventiquattro ore su ventiquattro, in rete con il servizio di soccorso medico;

e) sia istituito un numero verde nazionale per fornire informazioni sulla localizzazione e sul funzionamento delle aziende ospedaliere che istituiscono le culle per la vita.

3. Le aziende ospedaliere possono istituire "centri per la vita" al fine di assistere le maternità difficili e salvaguardare ogni vita umana concepita, evitando la prematura interruzione della gravidanza o l'abbandono del neonato dopo la nascita.

4. I centri per la vita forniscono assistenza alle donne e alle coppie in situazioni problematiche, assicurando il supporto psico-pedagogico, economico e pratico, durante e dopo la gravidanza.

5. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della pianificazione delle attività formative, sostiene specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento per il personale medico e gli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche e private che forniscono il supporto di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale al fine di tutelare il diritto alla vita ed evitare l'abbandono del neonato.

7. Le campagne di cui al comma 6 sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza delle culle per la vita di cui al presente articolo, in particolare presso gli istituti secondari di primo e di secondo grado nel rispetto del-

l'autonomia scolastica, e a promuovere il ricorso ai centri per la vita di cui all'articolo 2 al fine di supportare la donna in gravidanza.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

22.0.12

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di emergenza sanitaria territoriale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza, il personale medico del Servizio Sanitario Nazionale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ha maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, ovvero un numero di ore di attività equivalente ad almeno tre anni di servizio del personale medico del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, anche non continuative, con incarichi di natura convenzionale, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri e territoriali del Servizio sanitario nazionale è ammesso in soprannumero, a seguito del superamento delle selezioni per l'accesso alle scuole di specializzazione riservate ai medici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni. L'ammissione di tali medici avviene ad uno degli anni di corso successivi al terzo della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Emergenza e Urgenza, previa verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite da parte delle università, usufruendo della riserva di posti di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tale fattispecie non si applica l'incompatibilità di frequenza della formazione presso strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola di Specializzazione, di cui al predetto all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali medici sono estesi al 2025 gli effetti dell'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, relativi alle procedure concorsuali per l'accesso a tempo

indeterminato nel Servizio sanitario nazionale per la disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

2. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza extraospedaliero, il personale medico convenzionato con incarico a tempo indeterminato o determinato nell'emergenza - urgenza 118 con almeno 5 anni di anzianità, viene inquadrato in soprannumero, a domanda, nella dirigenza medica, previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502.

3. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del SARS-COV-2, le regioni e le province autonome:

a) si adoperano affinché il 50 per cento dei volontari in servizio presso le Associazioni di Volontariato e le cooperative che operano nel Servizio di Emergenza - Urgenza-Territoriale n8, in ragione dell'alto rischio biologico contingente, venga contrattualizzato e riceva le tutele previste dalla legge, ivi includendo l'indennità di rischio biologico;

b) prorogano tutti i contratti del personale Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 a tempo determinato in scadenza;

e) reclutano ulteriori unità di personale sanitario da dedicare al Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118, mediante lo scorrimento delle graduatorie già in essere.

4. Al fine di incrementare l'attrattività della disciplina medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza attraverso la corresponsione di un gettone forfettario in aggiunta agli emolumenti stipendiali:

a) per i dirigenti medici che operano nei Pronto Soccorso, a partire dai 2021 è autorizzata la spesa di 42 milioni di euro.

b) per i medici convenzionati e dirigenti del Servizio di Emergenza - Urgenza Territoriale 118 si prevede, per le analoghe motivazioni di cui al comma 4 lo stanziamento di 35 milioni di euro».

5. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "Il personale convenzionato è costituito dai medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: "dai medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: "medici di medicina generale" sono inserite le seguenti: ", i medici di emergenza sanitaria territoriale 118".

7. All'articolo 8, comma i, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la lettera h-ter) sono inserite le seguenti:

«h-quater) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico dell'emergenza sanitaria territoriale 118 secondo graduatorie per titoli predisposta annualmente a livello regionale, prevedendo un percorso formativo ed un *core*

curriculum specifico e consentendo l'accesso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza, fermo restando che il medesimo accesso sia consentito in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, con l'Atto d'intesa n aprile 1996 tra Stato e regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria e con l'Accordo tra Ministero della salute e regioni sulle Linee guida su formazione e aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza/urgenza del 22 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 25 agosto 2003;

h-quinquies) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico operante all'interno degli istituti penitenziari per i medici di medicina generale, prevedendo un percorso formativo integrativo con un core curriculum nazionale specifico.".

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021/2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.13

BINETTI, SACCONI, BERNINI, FREGOLENT, RAUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «540 milioni di euro».

22.0.14

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI, RUSPANDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «540 milioni di euro».

22.0.15

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Riconoscimento di un contributo in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all'emergenza Covid)

1. Al fine di riconoscere i maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell'emergenza Covid nonché quelli derivanti dall'incremento delle prestazioni di alta complessità in conseguenza della stessa nell'anno 2020, all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è riconosciuto un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «540 milioni di euro».

22.0.16

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Indennità da coronavirus)

1. A decorrere dal mese di marzo 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale impiegato nei dipartimenti di emergenza e accettazione e nelle attività di diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione delle persone affette da COVID-19, compete una indennità, denominata "indennità da coronavirus", pari a 700 euro su base mensile che si aggiunge al trattamento economico complessivo già in godimento, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'ente di appartenenza ed è rapportata ai giorni effettivi di lavoro svolto.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo con una dotazione pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 370 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».

22.0.17

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è sostituito dal seguente:

"Art. 13-bis. - (*Equo compenso e clausole vessatorie*). - 1. Il compenso di esercenti libere professioni iscritti al rispettivo albo professionale, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/3610E della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.

2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 13, comma 6.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.

5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

l) nella previsione che il soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dal soggetto stesso o dall'azienda sua datrice di lavoro, o da una o più associazioni datoriali per sostenere l'onere del compenso del professionista sia obbligato ad avvalersi di un professionista convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un *provider* di questa o altra entità a essa collegata;

m) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa stipulata dall'azienda sua datrice di lavoro per sostenere l'onere del compenso del professionista si applichino condizioni meno vantaggiose o più onerose nella ipotesi in cui si avvalga di un professionista di sua fiducia non convenzionato con l'impresa assicuratrice o con un intermediario di questa rispetto alle condizioni applicabili nella diversa ipotesi in cui l'assicurato si avvalga di un professionista convenzionato con quest'ultime;

n) nella previsione che al soggetto che beneficia di una polizza assicurativa per sostenere l'onere del compenso del professionista e/o allo stesso professionista che rende la prestazione in suo favore sia vietato convenire un compenso di importo più elevato di quello applicato dall'impresa assicuratrice o da un intermediario di questa per determinare il massimale della copertura assicurativa, fermo restando che la copertura assicurativa non si estende alla parte dell'importo convenuto eccedente il massimale determinato nella polizza assicurativa

6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a), e c), l), m) e n) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione e siano previste o applicate nei rapporti contrattuali sia tra il professionista e le imprese di cui al comma 1, sia tra questi e un terzo soggetto assicurato.

7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.

10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6 o nelle ipotesi di cui al comma 5, lettere *l*), *m*) e *n*) dei parametri convenuti in assenza di distorsioni tra i professionisti e i soggetti assicurati o i beneficiari in relazione alle stesse prestazioni professionali.

11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile"».

22.0.18

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini anti COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini, previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle

Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.19

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni finalizzate ad agevolare la somministrazione dei vaccini COVID-19 alla popolazione)

1. In ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti relative alla necessità di garantire adeguata rapidità di somministrazione del vaccino anti COVID-19 alla popolazione, fatte salve le specifiche indicazioni formulate dal Ministero della Salute circa la costituzione delle unità vaccinali, le Regioni e le Province autonome possono realizzare accordi con le Università al fine di impiegare per la somministrazione dei vaccini previa definizione di specifici piani di formazione e di un protocollo di somministrazione, gli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia (LM 41), Medicina Veterinaria (LM42), Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM46), Biologia (LM06), nonché all'ultimo anno dei corsi di laurea delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Professione Sanitaria Ostetrica (L/SNT01), delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LSNT02), delle Professioni Sanitarie Tecniche (L/SNT03), delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (L/SNT04).

2. L'attività svolta ai sensi del comma 1 costituisce attività didattica professionalizzante e, su richiesta dell'interessato, titolo per l'acquisizione dei crediti formativi curriculari di tirocinio previsti dai singoli piani degli studi».

22.0.20

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per l'attuazione del Programma nazionale HTA e per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

1. Al fine di garantire una organica risposta al governo della domanda e dell'offerta di dispositivi medici e di servizi e procedure che utilizzano dispositivi medici, e di garantire che i processi decisionali del Servizio sanitario nazionale siano informati da evidenze scientifiche sul potenziale impatto clinico, organizzativo, economico, sociale, legale ed etico dell'introduzione nella pratica clinica di tecnologie sanitarie, nonché al fine di introdurre specifiche classificazioni e condizioni di acquisto dei dispositivi medici qualora l'onere finanziario sia a carico del Servizio sanitario nazionale, il Ministero della salute, ferme restando le disposizioni vigenti, anche di natura pattizia, in materia in Health Technology Assessment, promuove, per il tramite della Cabina di regia per l'HTA istituita con decreto ministeriale del 12 marzo 2015, l'attuazione del Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici. A tal fine si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2006, n. 266, e successive modificazioni, per i seguenti compiti: *a)* definire un processo di identificazione e valutazione precoce delle tecnologie sanitarie innovative riconosciute a elevato potenziale impatto clinico, economico, organizzativo e comunque in grado di rispondere alle esigenze assistenziali, anche emergenziali, espresse dal Servizio sanitario nazionale; *b)* elaborare gli indirizzi metodologici applicabili per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici; *c)* realizzare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività di valutazione tecnica multidimensionale e coordinare le attività dei Centri Collaborativi presenti nell'Albo Nazionale previsto dall'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 settembre 2017, delle Unità regionali per la valutazione delle tecnologie sanitarie e, in generale, di tutti i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici; *d)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, la fase di elaborazione delle raccomandazioni sull'uso delle tecnologie valutate, coordinando l'attività delle commissioni consultive costituite da esperti, delegati degli Enti istituzionali coinvolti e rappresentanti delle associazioni di portatori di interessi collettivi; *e)* curare, in coerenza con le indicazioni della cabina di regia, le attività per la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera *c)* secondo i metodi validati di cui alla lettera *b)*, promuovendone

l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione delle tecnologie sanitarie e al disinvestimento.

2. Le attività del Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici sono disciplinate, per quanto concerne la definizione di compiti e funzioni, con decreto del Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le disposizioni, anche di natura pattizia, che attribuiscono all'Agenzia italiana del farmaco (All. A) competenze in materia di HTA.

4. Le funzioni aziendali per la valutazione delle tecnologie sanitarie possono essere attivate solo negli Irccs, nelle Aziende Ospedaliere Universitarie e nelle altre Aziende sanitarie dove sussistano consistenti attività di ricerca clinica e sanitaria sulla base delle indicazioni emanate da ciascuna Regione. Laddove le funzioni aziendali di HTA partecipano alle attività del Programma nazionale di HTA possono essere accreditate da Agenas nell'ambito dell'Albo Nazionale dei Centri Collaborativi.

5. In attuazione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 587, lett. c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dell'articolo 1, comma 552, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e per garantire lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'AGENAS è autorizzata per l'anno 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, anche in modalità telematica decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, un contingente di personale pari 70 unità, di cui n. 10 da inquadrare nella qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, come personale non dirigenziale, valorizzando, tra l'altro, le esperienze professionali maturate a qualunque titolo presso la stessa Agenzia alla data del 31 dicembre 2020. L'AGENAS è inoltre è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, due unità di dirigente medico, una unità di dirigente ex area III di contrattazione - sezione PTA ed una unità di dirigente farmacista ex area IV di contrattazione. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 determinata in 146 unità e successivamente incrementata di 24 unità dall'articolo 31 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è corrispondentemente incrementata di 74 unità.

6. L'AGENAS rinnova, sino al completamento delle procedure concorsuali di cui al comma 5 e comunque non oltre il 30 settembre 2021, i contratti di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2020.

7. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari ad euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e pari ad euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 2.644623,00 per l'anno 2021 e a euro 3.326164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6 pari ad euro 1.224312,00 per l'anno 2021 si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 1.224312,00 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. L'AGENAS è autorizzata a procedere con le assunzioni di personale a tempo indeterminato al fine del completamento dei posti disponibili in dotazione organica.

10. È soppressa la lettera *d*) del comma 552, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

22.0.21

PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Per garantire più efficientemente il divieto disposto dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, dal 1 giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate, gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.22

DE BERTOLDI, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rafforzamento delle misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle sale autorizzate ai sensi dell'articolo 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza delle misure di divieto disposte dall'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, ove sono installati apparecchi da intrattenimento e facilitare i controlli di pubblica sicurezza, a decorrere 1° giugno 2021 l'articolo 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente: "9-*quater*. L'accesso alle aree ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente tramite soluzioni tecnologiche che consentano di identificare i soggetti che intendono accedere alle aree di gioco, anche ai fini della verifica della maggiore età ovvero del funzionamento di un registro di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni idonee, comprese quelle di controllo e sicurezza dei dati personali, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fino alla piena funzionalità delle soluzioni tecnologiche individuate gli esercenti sono tenuti a verificare l'identità e l'età di tutti gli avventori tramite la richiesta di esibizione di un valido documento di riconoscimento all'atto di accedere alle aree di gioco".

2. Le condotte elusive del controllo di identità previsto dal comma 1, anche per le finalità di prevenzione del gioco minorile, sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, raddoppiate nell'importo e nella durata».

22.0.23

GUIDOLIN, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di personale socio-sanitario)

1. All'articolo 47, terzo comma, numero 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: "tecnico ed amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "tecnico, amministrativo e socio-sanitario".

2. Nel molo del personale socio-sanitario di cui al comma precedente confluiscono i profili professionali individuati dall'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.24

MAUTONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori)

1. Il limite di cui all'articolo 15, comma 1, lettera 1-*quinquies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzato a 400 euro qualora il nucleo familiare di cui il minore fa parte abbia un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 35.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

22.0.25

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di formazione manageriale)

1. La formazione di cui all'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si consegue, anche dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2 del medesimo articolo. Il requisito di cui al comma i dell'articolo 16-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 è riconosciuto anche ai soggetti in possesso di diploma di *master* universitario di secondo livello in materia di organizzazione e management sanitario, purché sia garantita in sede di commissione di diploma la presenza di una rappresentanza delle Regioni e Province autonome ovvero dell'Istituto Superiore di Sanità per quanto previsto al comma 2 del predetto articolo.

2. All'articolo 1, comma 4, lettera *c*), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ovvero, in alternativa, di diploma di *master* universitario di secondo livello o dottorato di ricerca in materia di organizzazione e management sanitario che assicurino l'elevato livello della formazione previsto dallo specifico accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al successivo periodo. I corsi di formazione di cui ai precedente periodo sono organizzati, con periodicità almeno biennale, dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali o dell'istituto Superiore di Sanità, e in collaborazione con le Università, avendo cura che l'offerta formativa sia orientata anche alla gestione sanitaria di catastrofi, epidemie e pandemie"».

22.0.26

VACCARO, FERRARA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ottimizzazione dei tempi di adeguamento all'apposizione di contrassegni sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione)

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, le parole: "1° aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022";

b) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

"3-*ter*. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il mese di giugno 2021, sono stabilite le tipologie di avvertenza in lingua italiana e le modalità per l'approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 3-*bis*. Con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative, nonché il regime applicabile alle rimanenze di prodotti."».

22.0.27

CASTELLONE, Giuseppe PISANI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni sul reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine del reclutamento del personale medico dirigente del Servizio sanitario nazionale di cui al comma i, viene individuata, ai sensi dell'art. 4, comma t, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, la disciplina "Medicina di Comunità e Cure Primarie" nell'area medica e delle specialità mediche tra le discipline in cui possono essere conferiti incarichi di assistenza sanitaria primaria per il secondo livello dirigenziale e quindi struttura complessa nelle Aziende Sanitarie.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.28

MAUTONE, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in tema di obbligo di esposizione del numero verde contro usura eracket)

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, espongono, in modo visibile al pubblico, nei locali dove sono erogati i servizi diretti all'utenza, un cartello recante il numero verde contro usura e *racket*.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ove nominato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i modelli dei cartelli di cui al comma i del presente articolo, i relativi contenuti, le lingue utilizzate, nonché le modalità e le tempistiche di esposizione.

3. Negli esercizi ricettivi e di ristorazione, nei locali dove si svolge l'assistenza medico-generica e pediatrica di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, negli enti ospedalieri di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, negli impianti, nei centri sportivi e nelle palestre, sia a carattere pubblico che privato, nelle principali piazze comunali e nei parchi giochi pubblici e privati, nelle sedi legali, operative e amministrative delle società che si occupano della gestione di servizi postali, assicurativi, finanziari o fiscali e negli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, è esposto il cartello di cui al comma i del presente articolo, con le modalità e le tempistiche previste dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

4. La violazione della disposizione di cui al comma i del presente articolo costituisce elemento di valutazione della sussistenza della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La violazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500.

6. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.29

CASTELLONE, FERRARA, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni sulla formazione specialistica in medicina di comunità e di cure primarie).

1. Al fine di garantire e potenziare i livelli essenziali di assistenza, nonché di fronteggiare la carenza di personale medico dedicato all'assistenza territoriale, anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 28 della Direttiva 2005/36/CE, l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale viene esteso ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2005 n. 285, del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68.

2. Le disposizioni di cui al comma i entrano in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente. Entro sessanta giorni vengono adottate tutte le misure necessarie per renderle operative».

22.0.30

DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Incentivo all'uso dei farmaci a costo più basso)

1. Nell'articolo 5, comma 1, decreto-legge del luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, legge 4 agosto

2006, n. 248, le parole: "dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica" sono sostituite dalle seguenti: "dei medicinali equivalenti (legge n. 425 dell'8 agosto 1996, di conversione del decreto-legge 323 del giugno 1996, articolo 1, comma 3.) di cui all'articolo 8, comma 10, lettere *a*) e *c*), della legge 24 dicembre 1993 n. 537, dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, nonché di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ad eccezione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del servizio sanitario nazionale".

2. Vengono esclusi dalle modifiche riportate nel comma 1 del presente articolo, gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 la cui proprietà è in capo a società cooperative a responsabilità limitata e società di capitali, almeno che per queste ultime i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, sono farmacisti iscritti all'albo».

22.0.31

PIRRO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-*bis*.

(Modifica alla legge 3 agosto 2007, n. 120)

1. Alla legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"Art. 1-*bis*.

(Attività libero professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che prestano la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale presso strutture sanitarie pubbliche possono esercitare attività libero-professionale, anche intramuraria, in forma singola o associata secondo le disposizioni previste dal presente articolo.

2. Il professionista interessato comunica alla struttura sanitaria di cui è dipendente l'intenzione di avvalersi della possibilità di cui al comma 1 al di fuori dell'orario di servizio.

3. Il volume delle prestazioni dell'attività libero-professionale di cui al comma 1 non deve in ogni caso recare oggettivo pregiudizio all'attività istituzionale.

4. I redditi derivanti dall'attività libero-professionale intramuraria delle professioni sanitarie di cui alla legge 2 febbraio 2006, n. 43, sono ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma t, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Per i redditi di cui al comma 4 del presente articolo non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

22.0.32

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno del Sistema sanitario nazionale)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni e al fine di contrastare e contenere il contagio del virus COVID-19 è autorizzato per gli anni 2021 e 2022 il reclutamento volontario presso il Servizio Sanitario Nazionale di personale sanitario, medico e infermieristico, in possesso di titoli e professione sanitaria conseguiti in Italia o nell'Unione europea e regolati dalle rispettive direttive comunitarie. Gli interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento triennale di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.33

CASTIELLO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di validità iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 2 dell'articolo i del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, le parole: "è valida per quattro anni" sono sostituite dalle seguenti "è valida per sei anni"».

22.0.34

D'ALFONSO, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Le società di cui all'articolo 1, comma 153, secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, svolgono, all'interno di strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, attività imprenditoriali assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, di natura ausiliaria e funzionalmente serventi all'esercizio della professione odontoiatrica, assoggettate ad imposta sul valore aggiunto, riscuotendo i compensi in nome e per conto dei professionisti iscritti all'albo degli Odontoiatri con le modalità indicate dall'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le maggiori entrate erariali determinati dall'entrata a regime della disciplina di cui al comma I del presente articolo contribuiscono all'incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.35

FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il rafforzamento della riabilitazione attraverso il sistema termale)

1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, si dispone quanto segue:

a) nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dall'allegato 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che individua i Livelli Essenziali di Assistenza. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2;

b) L'INAIL può riconoscere, con oneri a proprio carico ed a tutti i suoi assicurati che abbiano contratto il virus SARS-COV-2 sul luogo di lavoro, i cicli di riabilitazione termale motoria e respiratoria attualmente erogati dalle aziende termali ai soli soggetti aventi diritto ai sensi dell'allegato 9 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2020 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

22.0.36

SCHIFANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La quota premiale a valere sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale prevista dall'art. 2 comma 67-*bis* della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. non è soggetta a compartecipazione regionale.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

22.0.37

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di società operanti nel settore odontoiatrico)

1. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 1, comma 442, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

22.0.38

STABILE, MODENA, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato».

22.0.39

PARENTE, CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali - AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui all'articolo 1, comma 444 della legge 27 dicembre 2017, come rideterminata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D.

2. L'AGENAS è autorizzata, per l'anno 2021, ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli e colloqui, anche in modalità telematica e decentrata ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità, un contingente di personale pari a n. 70 unità di cui n. 10 da inquadrare con la qualifica B, n. 25 da inquadrare nella qualifica C e n. 35 da inquadrare nella qualifica D, opportunamente valorizzando le esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia, con contratti di lavoro flessibile e, in particolare, quelli stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'AGENAS rinnova i contratti a tempo determinato in essere alla data del 31 dicembre 2020. È fatto divieto all'Agenzia di instaurare rapporti di lavoro flessibile

per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui al comma 2, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.40

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Personale dell'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali « AGENAS)

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) è autorizzata, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica, un contingente di 70 unità di personale, così ripartito: n. 10 da inquadrare con qualifica B, n. 25 da inquadrare con qualifica C e n. 35 da inquadrare con qualifica D.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 avviene mediante uno o più concorsi pubblici da svolgere anche in deroga agli articoli 30 e 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai fini delle graduatorie delle procedure concorsuali costituiscono titoli preferenziali i periodi di servizio già svolti presso l'AGENAS, secondo una scala di punteggio calcolata in relazione alla durata dei suddetti periodi.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è autorizzata a reclutare le corrispondenti unità di personale, mediante stipula di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di dodici mesi, rinnovabili per un massimo di due volte e che, in ogni caso, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori delle procedure concorsuali di cui al comma 1. I contratti stipulati ai sensi del presente comma non costituiscono titolo né requisito valutabile ai fini delle procedure concorsuali di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a euro 1.817.442,67 per l'anno 2021 e ad euro 2.726.164,00 a decorrere dall'an-

no 2022, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'AGENAS.».

22.0.41

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, al di fuori in cui l'evento dannoso sia riconducibile a condotte intenzionalmente poste in essere per causare lesioni alla persona, a condotte caratterizzate da colpa grave ovvero a condotte gestionali e/o amministrative caratterizzate da dolo, gli esercenti le professioni sanitarie e i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto-legge, non rispondono civilmente o per danno erariale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 590-*sexies* del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o si verificino durante il periodo dell'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19, la punibilità penale è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.

3. Nella valutazione della sussistenza della colpa grave si considerano la proporzione tra le risorse e i mezzi disponibili e il numero dei pazienti da curare, nonché le tipologie di prestazione svolta per fronteggiare le situazioni di emergenza rispetto al tipo di specializzazione posseduta dal personale».

22.0.42

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e ai provvedimenti attuativi, l'eser-

cente una professione sanitaria o il soggetto abilitato a norma dell'articolo 102 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non è punibile per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale quando il profilo di colpa sia determinato da indisponibilità di mezzi o il soggetto abbia agito in situazione di urgenza allo scopo di salvaguardare la vita o l'integrità del paziente. Nei casi contemplati dal precedente periodo, qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 590-*sexies*, secondo comma, del codice penale, la punibilità è sempre esclusa».

22.0.43

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari)

1. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale che, durante lo stato di emergenza epidemiologica dell'anno 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, hanno stipulato, vista la grave difficoltà di reperimento di personale, contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari, sono autorizzati a rendicontare le spese relative al suddetto personale a valere sugli stanziamenti previsti per gli articoli 2-*bis*, comma 1, e 2-*ter*, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti degli stanziamenti medesimi».

22.0.44

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, CORRADO, FANTETTI, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga conferimento incarichi di lavoro autonomo per il personale sanitario e socio-sanitario)

1. Al fine di continuare a garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria a fronte delle esigenze straordinarie e urgenti legate alla diffusione del COVID-19, gli incarichi conferiti dagli enti del Servizio sanitario nazionale ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 nel rispetto dei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma previsti nella tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-23, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.45

FENU, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1, comma 687, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "2019-2021" sono sostituite dalle seguenti: "2022-2024";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri relativi al rinnovo dei relativi contratti collettivi trovano le necessarie risorse nell'ambito del Fondo per il servizio sanitario nazionale"».

22.0.46

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi per il canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 per un periodo di cinque mesi nell'anno 2021, sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito per l'anno 2021 presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro quindici giorni dalla legge di conversione del presente decreto, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

22.0.47

FEDELI, COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. L'articolo 31, comma 4-ter, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dai seguenti:

"4-ter. A tutte le imprese che effettuano, a decorrere dal 1° giugno 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pari ad almeno 100 mila euro, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle suddette spese, da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta spetta in ogni caso fino ad un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

4-ter.1. Il credito d'imposta di cui al comma 4-ter è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

22.0.48

GUIDOLIN, LUPO, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni a favore delle persone affette da demenza e da malattia di Alzheimer)

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 33o della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

22.0.49

RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di personale sanitario in quiescenza)

1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, le parole: "Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l'incarico è retribuito" sono soppresse.».

22.0.50

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure di sostegno ai lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie)

1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "da Covid-19, i lavoratori" sono aggiunte le seguenti: "appartenenti alle professioni sanitarie e sociosanitarie", e le parole: "appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari" sono soppresse.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 25 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

22.0.51

STEFANO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di età pensionabile dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri)

1. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19 e di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati ai servizi sanitari anche mediante il rafforzamento degli organici, su istanza dell'interessato, da presentare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari e ospedalieri in servizio alla data del 28 febbraio 2021, che, alla stessa data, esercitavano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale.

2. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: "settantesimo" è sostituita dalla seguente: "settantaduesimo"».

22.0.52

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei medici)

1. Al fine di sostenere con adeguate risorse umane l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai servizi sanitari e di rafforzare gli organici in questo particolare momento di emergenza sanitaria, con dichiarazione dell'interessato da presentarsi entro i successivi quindici (15) giorni dall'entrata in vigore della presente legge è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, dei medici e dei chirurghi universitari ed ospedalieri in servizio alla data del 31 luglio 2021 che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale».

22.0.53

D'ALFONSO, MAGORNO, LAUS, LANNUTTI, DI NICOLA, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Econo-

mia e delle Finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.54

LANNUTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 22-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.55

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati)

1. Al fine di assicurare con adeguate risorse umane il funzionamento della giustizia amministrativa e contabile, anche con riferimento all'incremento del contenzioso giudiziario in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, i magistrati amministrativi e contabili in servizio alla data di en-

trata in vigore del presente decreto-legge che debbano essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età nel periodo compreso fra la medesima data e il termine dell'emergenza Covid-19 possono, a domanda, permanere in servizio sino al raggiungimento del settantaduesimo anno di età.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

22.0.56

GAUDIANO, PIARULLI, EVANGELISTA, D'ANGELO, MAIORINO, LOMUTI, TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Modifiche al codice penale e al codice antimafia)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316-bis, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

2) le parole da: "sovvenzioni" sino a: "finalità" sono sostituite dalle seguenti: "sovvenzioni o finanziamenti con una specifica destinazione, oppure una garanzia per la loro erogazione, non li destina alle finalità previste";

3) le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

b) all'articolo 316-ter, comma 1, primo periodo, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o dalle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dall'Unione europea o da soggetti da essi controllati";

3) le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni" e le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

c) All'articolo 640-*bis*, comma 1, del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o erogati" sono sostituite dalle seguenti: ", erogati o garantiti";

2) le parole: "o delle Comunità europee" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati".

2. All'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1, la lettera *g*) è sostituita dalla seguente:

"*g*) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi, erogati o garantiti da parte dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione europea o da soggetti da essi controllati, per lo svolgimento di attività imprenditoriali"».

Art. 23

023.1

MANGIALAVORI

All'articolo 23, anteporre il seguente:

«Art. 023.

Al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "e di 50 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 2023, considerata la durata triennale del bilancio di previsione degli enti locali,"».

Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

23.1

GINETTI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, alla lettera c), le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentaquattro mesi".».

23.2

VONO, MAGORNO, CARBONE, MARINO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76, si applicano anche nel caso di unità immobiliari ricadenti nei comuni gravemente danneggiati, individuati con gli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamati nell'articolo 1 del predetto decreto legislativo, delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse già stanziare per l'esecuzione degli interventi conseguenti agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.».

23.3

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».

23.4

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

23.5

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.6

DAL MAS

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il decreto di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

23.7

DAMIANI, RONZULLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

«2-bis. All'art. 1, comma 148-ter della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sono prorogate di nove mesi"».

23.8

PIARULLI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di far fronte all'emergenza sanitaria in atto, consolidare e semplificare le stabilizzazioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, il personale dirigente e non dirigente collocato in comando, ovvero in aspettativa senza assegni, secondo la normativa vigente, presso i Comuni da oltre un anno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ed utilizzato dagli stessi Comuni nelle aree dei servizi sociali ovvero di Protezioni Civile ovvero di Polizia Locale e che abbia ricevuto, esclusivamente dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nulla osta per l'utilizzo presso i Comuni per almeno tre anni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può richiedere, sino al termine dello stato di emergenza da Covid-19, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, mediante specifica istanza la stabilizzazione di cui all'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza l'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

3-ter. Tale disposizione si applica, per omogeneità di trattamento, anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 collocato in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per almeno tre anni e già in attività presso un Comune da oltre un anno alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, in applicazione dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3-quater. L'inquadramento presso il Comune di destinazione avviene nell'area funzionale, qualifica e posizione economica corrispondente a quella già ricoperta.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 3-bis a 3-quater, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.9

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3-ter. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto-legge, è ridotto di pari importo.».

23.10

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

23.11

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli- investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, con particolare riguardo

alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di 10 milioni di euro per l'anno 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «540 milioni».

23.15

CASTALDI, VACCARO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le procedure amministrative di cui al comma 4 dell'Allegato A all'articolo 1, comma i, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 possono essere avviate dai Comuni entro il 30 giugno 2021.».

ORDINI DEL GIORNO

G23.1

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, DE VECCHIS, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di soste-

gno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

il provvedimento in esame intende rappresentare uno strumento del Governo a sostegno del paese a seguito dei disagi economici derivanti e connessi all'emergenza da COVID-19 e consentire una ripresa economica;

il Titolo IV del provvedimento introduce misure ed interventi intesi ad assicurare e sostenere le funzioni degli enti territoriali,

considerato che:

l'erosione costiera è un fenomeno che sta assumendo caratteri di particolare gravità in alcuni tratti delle nostre coste ed è fonte di importanti perdite economiche per gli impatti su molte attività commerciali anche a vocazione turistica, su infrastrutture strategiche quali strade, ferrovie e porti, nonché di rischi per l'incolumità delle persone;

le cause dei fenomeni erosivi delle coste italiane sono sia di origine naturale, quali venti e correnti marittime, eventi alluvionali e mareggiate che antropica quali opere di costruzione e demolizione presso spiagge, coste o argini che stanno contribuendo significativamente a destabilizzare i complicati e delicati equilibri naturali delle coste e dei litorali;

sono necessari interventi mirati intesi a difendere le coste italiane dall'erosione, a ridurre le cause che generano i fenomeni erosivi, a proteggere e valorizzare i litorali sabbiosi sul territorio nazionale, anche con lo scopo di consentire un rilancio dell'economia dei territori interessati,

impegna il Governo a:

prevedere l'istituzione di un fondo triennale, diretto a concedere contributi alle regioni interessate ai fini della difesa delle coste dall'erosione, della riduzione delle cause che generano i fenomeni erosivi lungo le coste, della protezione e valorizzazione dei litorali sabbiosi sul territorio nazionale, da riconoscere sulla base di progetti di fattibilità tecnica ed economica, fino alla concorrenza massima del 100 per cento dell'importo dei lavori e delle spese sostenute.

G23.2

MANGIALAVORI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di

sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premessi che:

i commi 853-862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), hanno disposto, per il triennio 2018-2020, contributi ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio degli enti locali;

ai sensi del comma 857 del citato articolo 1, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 855, che fissa l'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Per cui, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 2019 la prima scadenza è stata stabilita per il 6 novembre 2019;

successivamente, detta scadenza è stata prorogata con la legge 27 dicembre 2019, n.160 assegnando agli interventi il termine di ventidue mesi decorrenti dal 6 marzo 2019;

tuttavia, la complessità degli interventi progettati e l'incertezza collegata a molteplici passaggi burocratici, non sono compatibili con i tempi stringenti dettati dalla norma in esame. Tanto più che le suddette procedure implicano l'obbligo di acquisizione di numerosi pareri da parte delle competenti autorità; il tutto, sempre in un arco temporale molto contenuto;

occorre considerare, inoltre, anche il fatto che a causa della particolare complessità dei quadri di dissesto idrogeologico, la procedura comporta un elevato grado di difficoltà tecnica da parte degli organici degli enti locali che, quasi sempre, hanno un personale assai limitato rispetto agli oneri ad essi demandati;

a ciò si aggiunga la particolarità dell'ultimo anno. La pandemia internazionale da Covid 19, infatti, ha ulteriormente indebolito l'operatività degli uffici comunali, alle prese con le articolate problematiche direttamente e/o indirettamente collegate al virus,

impegna il Governo:

al fine di evitare che una possibile opportunità per i Comuni italiani si tramuti in un pregiudizio, ad adottare disposizioni volte ad estendere il termine per l'affidamento dei lavori ad almeno ulteriori 6 mesi dalla scadenza attualmente prevista.

G23.3

ANASTASI, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (A.S. 2144),

premesso che:

il Titolo IV del decreto-legge in esame reca diverse disposizioni finanziarie e tributarie di interesse per gli Enti Territoriali;

considerato che:

con circolare del 29 marzo 2021 la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è intervenuta a sostegno della finanza locale, consentendo agli Enti Locali dei territori colpiti da recenti eventi sismici la sospensione del pagamento delle rate riferite all'annualità 2021, liberando in tal modo risorse al fine di agevolare il superamento dello stato emergenziale;

in particolare, per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012 (Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'anno 2021 in venti semestralità a partire dall'anno 2022, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

per gli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 (Regioni Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria), è stato disposto il differimento del pagamento delle rate previste per l'annualità 2021 al quarto anno successivo la data di fine ammortamento contrattuale, senza applicazione di sanzioni né di interessi;

rilevato che:

nessuna agevolazione è stata sinora stabilita a favore degli Enti Locali delle zone etnee colpite dagli eventi sismici del 2018, ancorché versino in uno stato emergenziale analogo a quello degli Enti Locali beneficiari delle misure di sostegno oggetto della richiamata circolare di Cassa Depositi e Prestiti;

risulta, pertanto, discriminatoria la portata applicativa delle agevolazioni disposte a favore soltanto dei citati Enti Locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere il riconoscimento di misure agevolative anche agli Enti Locali ricompresi nelle aree etnee colpite dal sisma del 2018, liberando risorse che consentano il superamento del grave stato emergenziale in cui essi versano.

G23.4

VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sosteano alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, molti Comuni Italiani al fine di venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori e contestualmente limitare al massimo le occasioni di contagio tra le persone, hanno reso inattivi i varchi per l'accesso alle zone a traffico limitato;

da Roma a Milano, compresi diversi capoluoghi di Provincia, molte amministrazioni hanno consentito a commercianti, artigiani e lavoratori di ogni genere di recarsi sul posto di lavoro con la propria autovettura contribuendo a limitare i contagi in un momento in cui il trasporto pubblico ha subito grandi restrizioni in termini di servizio agli utenti;

tuttavia altrettante amministrazioni comunali hanno continuato a rendere attivi i varchi, comminando multe in un momento economico difficilissimo per le famiglie e le imprese,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a non procedere alla riscossione delle multe comminate per l'accesso alle Zone a traffico limitato nel periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

EMENDAMENTI

23.0.1

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Agevolazioni TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessi-

tà cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

6. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

23.0.2

D'ANGELO, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per sostenere la riqualificazione della città di Messina)

1. Al fine di contenere i rischi sanitari legati all'emergenza epidemiologica "Covid 19" aggravati dal degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10 si dispongono le seguenti misure a sostegno della riqualificazione della città di Messina.

2. Attengono alla definizione dei livelli essenziali per il godimento del diritto all'abitazione e alla tutela dell'ambiente le disposizioni finalizzate alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione unitaria degli interventi necessari ad assicurare il definitivo superamento del grave degrado sociale, abitativo, ambientale e urbanistico degli ambiti territoriali della Città di Messina di cui alla L.R. siciliana 6 luglio 1990, n. 10.

3. Agli interventi volti alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento sociale, abitativo e ambientale e urbanistico delle aree degradate della città di Messina, è preposto un Commissario straordinario del Governo, dotato dei poteri previsti dall'art. 4, commi 2, 3 e 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d'intesa con la Regione siciliana. Il Commissario straordinario programma gli interventi previsti dalla presente legge d'intesa con la Regione siciliana.

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono stabiliti i termini, le modalità, le attività connesse alla realizzazione della riqualificazione della città, il compenso per il Commissario straordinario, i cui oneri gravano sui fondi stanziati dal presente articolo. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. in. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione statale, regionale o territoriale interessata nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti s.p.a. o di società controllate dallo Stato o dalla Regione siciliana.

5. Per le finalità e la realizzazione degli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di too milioni di euro per l'anno 2021 e di

65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sul Fondo sviluppo e coesione - Programmazione 2021-2027.».

23.0.3

FARAONE, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accantonamenti crediti dubbia esigibilità)

1. A decorrere dall'annualità di imposta 2022, i comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà regolamentare generale di cui all'art. 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che l'imposta di cui dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, sia riscossa tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano le modalità di rateazione, di riscossione e di riversamento del tributo di cui all'art. 1 comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'erario dello Stato, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta.

4. I comuni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, per le annualità 2022, 2023 e 2024, con riferimento medesima imposta di cui al comma 1, nell'ambito del bilancio di previsione non effettuano l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. A decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2025, 2026 e 2027, i medesimi comuni provvedono a calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati degli ultimi tre esercizi.

5. Ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali utilizzano la maggiore capacità di spesa di cui al comma precedente per il sostegno alle attività economiche più colpite dall'emergenza epidemiologica attraverso la sospensione o riduzione di almeno il 50 per cento, per l'anno 2021, dei paga-

menti dell'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

23.0.4

SANTANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di personale degli enti locali per far fronte agli adempimenti relativi al c.d. Superbonus)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi 69 e 70 sono sostituiti dai seguenti:

"69. Al fine di consentire ai Comuni di fare fronte con tempestività ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021.

69-bis. I comuni sono autorizzati ad effettuare nuove assunzioni, a tempo determinato e a tempo parziale per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti di cui al comma 69, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate tramite procedure selettive semplificate, anche in modalità telematica e decentrata, ai sensi dell'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69-bis, i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto del fondo di cui al comma 69, da effettuare secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".

2. Le eventuali domande già presentate presso il Ministero dello sviluppo economico in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente prima dell'approvazione

delle disposizioni di cui al comma i del presente articolo, mantengono validità e sono trasmesse d'ufficio al Ministero dell'Interno.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.5

MANTOVANI, TONINELLI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. Alla luce del differimento delle consultazioni elettorali per l'anno 2021, operato dal decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico dal Covid-19, al fine di ridurre i disagi per l'attività didattica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti delle dotazioni del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 15 giugno 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

23.0.6

BERNINI, MALAN, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGGI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, PAGANO, PAPANICOLAOU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.23-bis.

(Fondo per il sostegno alle Città d'Arte)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie Città d'Arte particolarmente colpite dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da Covid-19 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Cultura da adottarsi entro 30 giorni dalla legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per usufruire delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

23.0.7

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Istituzione del Fondo per il contrasto all'evasione fiscale nei Comuni)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 792 è inserito il seguente: "792-bis. Al fine di favorire il contrasto all'evasione fiscale nei comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio appro-

vato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, o che sono in attesa della delibera di approvazione o diniego sul piano stesso della sezione regionale della Corte dei Conti, nonché nei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo di cui al primo periodo è annualmente ripartito con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento tra i comuni che nell'ultimo rendiconto approvato dal Consiglio o dalla Giunta, o dai dati di preconsuntivo, registrano rispetto all'esercizio precedente, oppure alla media del triennio precedente, un incremento di almeno il 10 per cento della capacità di riscossione, in conto competenza e in conto residui, dei titoli primo e terzo delle entrate, in proporzione al predetto incremento e nel limite massimo di euro 20 per abitante. Per gli enti in dissesto finanziario la capacità di riscossione è calcolata considerando anche l'attività svolta dall'organo straordinario di liquidazione. Con l'esclusione degli enti in dissesto finanziario, il fondo non è erogato agli enti in ritardo nell'approvazione dei rendiconti, a meno che non abbiano regolarmente inviato almeno i preconsuntivi alla Banca-dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196. Per l'anno 2021 il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro il 30 giugno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

23.0.8

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 23-bis.

(Accelerazione delle procedure per l'applicazione degli incentivi fiscali preordinati alla sicurezza sismica all'efficientamento energetico ed al miglioramento estetico e funzionale delle costruzioni)

1. Per assicurare l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici, ai fini dell'accertamento della conformità edilizia ed urbanistica degli

edifici, qualora su di essi non pendano istanze di condono od ordinanze di demolizione, in alternativa alle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) e s.m.i., per limitare i tempi dell'accesso agli atti presso gli uffici tecnici della P.A., è data facoltà di trasmettere ad essi il rilievo dello stato di fatto dei fabbricati unitamente ad un contributo istruttorio non inferiore a 1.000 euro da utilizzarsi per la digitalizzazione e l'ammodernamento degli archivi cartacei.

2. La ricevuta di trasmissione degli elaborati del rilievo, della certificazione dell'inesistenza di procedimenti di condono in corso e di ordinanze di demolizione, e del versamento delle spese istruttorie, costituisce titolo per l'accesso agli incentivi fiscali per la sicurezza sismica, l'efficientamento energetico ed il miglioramento estetico e funzionale degli edifici oltre che al contributo per le attività di ricostruzione sisma 2016».

23.0.9

CALIGIURI, SICLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Contributo per la prevenzione del dissesto idrogeologico e per il rimboschimento calabrese)

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalla Regione Calabria per la prevenzione dei danni causati dal dissesto idrogeologico e per il rimboschimento, le somme iscritte sul capitolo 7499/1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 148 del 1993, sono incrementate di 40 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 120 milioni di euro nell'anno 2023.

2. Agli oneri del comma 1, paria a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 120 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41».

23.0.10

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

23.0.11

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo di 550 milioni di euro nel 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile».

23.0.12

RAUTI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, già prorogato al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione».

23.0.13

AUDDINO, ROMANO, MANTOVANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 495 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 495, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo del";

2) al comma 497, ultimo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".».

23.0.14

MARINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e/o flessibile che, al momento dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1 e 2, sia dipendente a tempo indeterminato presso una amministrazione pubblica in qualifica inferiore rispetto a quella per cui si partecipa alla procedura di stabilizzazione per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni."

b) al comma 11, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2 e 2-bis".».

23.0.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica all'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145)

1. All'articolo 1, comma 141, del decreto legge 30 dicembre 2018, n 145, dopo le parole: "i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento" aggiungere le seguenti: "in tal caso il Comune interessato può ridefinire le opere pubbliche, fatte salve le opere prioritarie di cui al presente comma, che possono essere realizzate in relazione al contributo effettivamente assegnato al netto della eventuale riduzione del 5 per cento ovvero integrare con proprie risorse l'importo del contributo ridotto eventualmente del 5 per cento"».

23.0.16

NENCINI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Utilizzo delle graduatorie concorsuali)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e sino al termine individuato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, gli enti locali, qualora non dispongano di graduatorie in corso di validità o non abbiano procedure concorsuali già in essere, hanno la facoltà di coprire i posti vacanti, previsti nei piani dei fabbisogni di personale, utilizzando le graduatorie concorsuali vigenti alla data del 31 dicembre 2018.».

23.0.17

STEFANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Fusione di Comuni)

1. All'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dall'anno 2021, il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato in misura non superiore a 3 milioni di euro per ciascun beneficiario, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti. Al comune istituito a seguito di fusione tra comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di maggior favore, incentivazione e semplificazione, previste per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e per le unioni di comuni"».

23.0.18

FENU, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure per assicurare la funzionalità dei servizi pubblici).

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'obbligo di cui al comma i non si applica ai titolari di concessioni di servizi di interesse economico generale e di servizi pubblici locali a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 14 settembre 2011, 11. 148".».

23.0.19

GARAVINI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, dopo le parole: "limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021" inserire le seguenti: ", salvo i fatti compiuti antecedentemente e con procedimenti in atto non ancora conclusi, ".».

Art. 24

24.1

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

24.2 (già 23.12)

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge nn. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.».

24.3 (già 23.14)

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

«3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazio-

nale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento».

ORDINE DEL GIORNO

G24.1

ZAFFINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, istituisce, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle regioni e province autonome nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l'emergenza. La disposizione riconosce pertanto la necessità di destinare risorse specifiche ai maggiori costi sostenuti dal sistema sanitario per Assistenza medica (Farmaci, kit e tamponi), Apparecchiature medicali (ventilatori ed altre apparecchiature) e DPI;

la medesima esigenza sussiste per i maggiori costi sostenuti per i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid;

attualmente non è possibile determinare con certezza il costo di degenza di un malato Covid poichè manca il DRG di riferimento e gli attuali calcoli sono stati effettuati prendendo in considerazione patologie mediche che rispecchiano, in parte, lo stesso consumo di risorse economiche;

come noto, i DRG (*Diagnosis Related Group*) servono a quantificare le risorse economiche necessarie per l'erogazione di una determinata prestazione sanitaria e accorpano non malattie similari, ma interventi ospedalieri

che pesano la stessa quantità di beni materiali ed immateriali di input produttivi immessi nel ciclo di cura. Il DRG è guidato da una diagnosi principale, ma il criterio sottostante segue la logica economica delle risorse necessarie per produrre un determinato bene o servizio;

questo meccanismo, direttamente ispirato a tecniche di management industriale, serve a razionalizzare la spesa per l'assistenza sanitaria predeterminando una tariffa per tutte le prestazioni erogate dall'ospedale: a seguito di un episodio di ricovero, l'ospedale riceve un rimborso, predeterminato, a remunerazione della prestazione erogata;

la definizione della tariffa corretta per un episodio di ricovero dovrebbe essere tale da includere tutti i costi sostenuti dall'ospedale nella presa in carico del paziente, quindi costi diretti di prestazioni specialistiche, esami, interventi chirurgici, ma anche altri costi, come quelli del personale, costi di ristorazione e lavanderia, costi comuni (pulizia, energia elettrica) e costi generali (amministrativi, gestionali e informatici). Una corretta definizione del rimborso dovrebbe inoltre stratificare i pazienti considerando variabili oggettive che potrebbero influire sul costo di trattamento;

in assenza di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, ai pazienti affetti dalla malattia ancora oggi vengono associati i DRG relativi alle prestazioni maggiormente compatibili con le necessità di trattamento legate alla malattia medesima;

secondo le stime dell'Alta scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (ALTEMS) rilasciate a maggio 2020, in Italia la tariffa DRG media dei pazienti Covid, in base ai codici di volta in volta attribuiti, oscilla tra 8.476 euro (per ricoveri conclusi) e 9.796 euro (per ricoveri conclusi causa decesso che presentano una degenza mediana di 4 giorni in più per coloro che sono stati trasferiti in TI);

lo studio evidenzia anche che, come si evince dalle tabelle di seguito riportate, i DRG maggiormente associati e più rilevanti in termini di costo complessivo mostrano la grande eterogeneità nelle tariffe per ricovero associate ai DRG «Covid», essendo il costo dei pazienti fortemente influenzato dalla complessità delle cure richieste caso per caso;

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19

DRG	Descrizione DRG	Tariffa
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	5.744 E
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	4.422 E
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	3.679 E
421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	4.540 E

541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	51.919 E
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia bocca e collo senza intervento chilurgico maggiore	34.546 E
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	15.595 E
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	6.764 E

Tariffe DRG per ricoveri da Covid-19 conclusi causa decesso

DRG	Descrizione DRG	Tariffa
79	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	4.050 E
80	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	1.555 E
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	1.566 E
421	Malattie di origine virale, età > 17 anni	1.700 E
541	Ossigenazione extracorporea a membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore	74.395 E
542	Tracheostomia con ventilazione meccanica 5 96 ore o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento chirurgico maggiore	27.287 E
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	11.128 E
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita 5 96 ore	5.730 E

a distanza di un anno dall'inizio della pandemia e con i dati ad oggi disponibili sui ricoveri per Covid, e sugli esiti degli stessi, non è più possibile continuare a quantificare il costo di un paziente Covid attraverso la semplice media delle tariffe dei diversi DRG applicati per paziente;

definire correttamente la tariffa, significa definire altrettanto correttamente il rimborso che verrà riconosciuto agli ospedali, aspetto di vitale importanza al fine di garantire la sostenibilità economica dell'attività sanitaria delle strutture stesse. È evidente che per la corretta definizione del «giusto prezzo» per il DRG Covid dovranno essere considerate molte variabili e driver di costo (es. percorso clinico, durata della degenza, caratteristiche del paziente);

è altresì evidente che la definizione di un prezzo corretto è di cruciale importanza per garantire la tenuta dell'intero sistema, poiché se i rimborsi fossero inferiori ai costi, le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie si troverebbero nella situazione di non poter coprire (pur senza colpa) i costi sostenuti, incorrendo pertanto in perdite, minori risorse disponibili e in ultima istanza, minore qualità della prestazione erogata;

si aggiunga a quanto sopra che la «perdita» di ricoveri ed accessi non-Covid legata alla riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera (in acuto e ambulatoriale) e territoriale, ammonterebbe, sempre secondo lo studio effettuato da ALTEMS e nel periodo considerato dei primi 4 mesi dall'inizio dell'emergenza, a più di 3,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le misure di competenza volte alla definizione di DRG specifici per il Covid o di adeguamento di tariffe Covid di DRG esistenti, che considerino tutte le variabili e i driver di costo, affinché sia tempestivamente garantito alle strutture sanitarie il rimborso effettivo dei costi sostenuti, agli utenti la qualità delle prestazioni erogate e al Paese la tenuta del Sistema Sanitario Nazionale.

EMENDAMENTI

24.0.1

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi di 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

24.0.2

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza

COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni di euro per l'anno 2022, 70 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

24.0.3

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020 e 2021";

b) le parole: "le regioni a statuto ordinario" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2021, 62 milioni di euro per l'anno 2022, 59 milioni di euro per l'anno 2023, 24 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.".».

24.0.4

ASTORRE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche legge 17 febbraio 1992, n. 179)

1. All'articolo 10, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. All'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

'5-bis. Le regioni possono utilizzare le risorse di cui alla presente disposizione, anche allo scopo di promuovere la formazione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori. Le somme recuperate dai comuni sono impiegate per il finanziamento di interventi di cui all'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232'.

7-ter. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: 'non utilizzate ai sensi del primo periodo', sono inserite le seguenti: nonché le somme recuperate dai comuni in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis, della legge 17 febbraio 1992, n. 179"».

24.0.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.6

MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.7

FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Utilizzo risorse residue a valere su Fondo Sanitario Nazionale e spesa farmaceutica anno 2020)

1. Al fine di limitare gli impatti del ripiano dovuto dalle Regioni e dalle Province Autonome come conseguenza dello sfioramento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 limitatamente all'anno 2020, le risorse residue non ancora impegnate derivanti dall'incremento dei fondi per la spesa farmaceutica come percentuale dell'incremento del Fondo Sanitario Nazionale per effetto del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono conservate in conto residui delle somme non ancora impegnate e destinate in misura corrispondente all'incremento del livello del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

24.0.8

SCHIFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo anticipazione liquidità)

1. Nelle more delle decisioni del Tavolo di confronto di cui al comma 788, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e visto il protrarsi dell'emergenza COVID-19, per l'anno 2021 le Regioni e le Province autonome utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2021, a 347 milioni di euro per l'anno 2022, a 329 milioni di euro per l'anno 2023, a 134 milioni di euro per l'anno 2024 e a 18 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione delle risorse a valere

sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2021 al 2025.».

24.0.9

ROJC, PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, è aggiunto infine il seguente comma:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1."».

24.0.10

CASTELLONE, SANTILLO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni in materia di lavoro pubblico)

1 Le somme corrisposte ai lavoratori da una pubblica amministrazione in modo non occasionale quale corrispettivo delle prestazioni lavorative rese, in base ad una disposizione normativa vigente seppur successivamente invalidata ovvero in base ad accordi collettivi nazionali di lavoro o integrativi regionali regolarmente sottoscritti, non sono ripetibili.».

Art. 25

25.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,» *inserire le seguenti:* «e alla legge della Provincia Autonoma di Bolzano 16 maggio 2012, n. 9,»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno di imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021."».

25.2

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* "Nel caso in cui regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) *al comma 1-ter al temo periodo, le parole:* "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", *sono sostituite dalle seguenti:* "da 25 euro a 500 euro"».

25.3

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro."».

25.4

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-ter, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-ter, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro"».

25.5

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 3,-è aggiunto il seguente:

«4. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".»

25.6

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*ter*, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al comma 1-*ter*, terzo periodo, sostituire le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", con le seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.7

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".»

25.8

LAUS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. I procedimenti penali finalizzati all'accertamento della violazione dell'obbligo previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono sospesi per 120 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Il reato contestato per l'omesso versamento dell'imposta di soggiorno si estingue se il soggetto responsabile, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al versamento integrale dell'imposta di soggiorno dovuta».

25.9

CROATTI

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«3-*bis*. All'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Nel caso in cui il regolamento comunale preveda l'obbligo della comunicazione periodica al

Comune dei dati relativi ai pernottamenti, trasmessa per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale, il responsabile non è obbligato alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo.";

b) al terzo periodo, le parole: "del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto", sono sostituite dalle seguenti: "da 25 euro a 500 euro".».

25.0.1

FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera *a)*, le parole: "articoli 24, 25, 120, 129-*bis* e 177" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 24, 25, 28, 120 e 177";

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* articolo 1, commi 576-*bis* e 577-*bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;"

3) alla lettera *f)*, le parole: "e 2-*bis*" sono soppresse;

4) alla lettera *g)*, le parole: "commi 599 e 602" sono sostituite dalle seguenti: "comma 599";

b) al comma 16 dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentita la Conferenza Stato«città ed Autonomie locali";

c) dopo il comma 16, è aggiunto il seguente comma:

"16-*bis*. A decorrere dall'anno di imposta 2020, la dichiarazione relativa all'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere presentata esclusivamente in via telematica dai soggetti che godono dei benefici derivanti dalle disposizioni di esenzione od riduzione dall'imposta fruiti nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 (C (2020) 1863) e

successive modifiche. A tale fine, ai modelli di dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, è aggiunto un apposito riquadro in cui devono essere indicati: 1) la norma in base alla quale si beneficia dell'esenzione/riduzione dall'IMU; 2) il numero progressivo dell'immobile; 3) se si beneficia dell'esenzione/riduzione solo nel comune o in più comuni; 4) l'ammontare dell'aiuto individuale di cui si beneficia nel comune destinatario della dichiarazione e quello dell'aiuto individuale complessivo, nel caso di benefici ottenuti in più comuni ai fini IMU; 5) se l'ammontare dell'aiuto complessivo fruito dal beneficiario, tenendo conto anche dei benefici ottenuti in più comuni, sia inferiore a 5.000 euro; 6) se ci si è avvalsi della sezione 3.1 ovvero se ricorrono le condizioni per l'applicazione della sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea. Le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti in materia di IMU, la decadenza dai benefici fiscali di cui si è goduto. La dichiarazione e la documentazione devono essere conservate dai soggetti passivi di cui al presente comma e dagli enti impositori per un periodo di dieci anni. La dichiarazione di cui ai commi 769 e 770 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, relativa all'anno 2020, deve essere presentata entro il 31 agosto 2021. Per gli aiuti individuali di cui al n. 5) della presente disposizione non trova applicazione l'articolo 10 del regolamento, adottato con decreto 31 maggio 2017, n. 115 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Il monitoraggio di tali aiuti è assicurato tramite meccanismi di interoperabilità tra i Comuni a seguito dell'introduzione della dichiarazione telematica.";

d) il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa di cui all'articolo 3, paragrafo 3, dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato".».

25.0.2

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art. 1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 25-bis.

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque

diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'art. 47 del DPR 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'art.1 commi 816-847 della L. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021,previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.4

MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Interventi per canone unico per il settore della pubblicità esterna)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 verificatisi sia nel periodo compreso tra il mese di marzo e il mese di giugno e nei mesi di ottobre e di novembre 2020 e al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche, aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili, i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati destinati alle affissioni di manifesti e alle analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 495 del 1992 per un periodo di sei mesi nell'anno 2021 sono esentati dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1 commi 816-847 della legge n. 160 del 2019 Al fine di ristorare gli enti locali del mancato gettito di cui al presente comma è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di 50 milioni di euro da ripartirsi tra gli enti interessati attraverso un decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2021, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali».

25.0.5

DELL'OLIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Disposizioni in materia di utilizzo di fondi per servizi sociali, di protezione civile e derivanti dalle economie dei piani di utilizzo dell'imposta di soggiorno da parte degli enti locali in disavanzo)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2021, gli enti locali, ai fini di un più agevole utilizzo dei fondi trasferiti dallo Stato o dalle regioni per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile e per l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, possono utilizzare le somme di cui al presente articolo, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per l'anno 2021, le risorse derivanti dall'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono essere utilizzate dagli enti locali, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, con le modalità previste dal principio contabile applicato di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

25.0.6

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti)

1. In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'articolo 139-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano

gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al cronoprogramma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

Art. 26

26.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'anno 2021 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici, centri commerciali, *outlet* e strutture assimilabili e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Il riparto del fondo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato, sulla base della proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

26.2

MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni» e le parole: «ivi incluse» con la seguente: «ovvero»;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.3

MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni» e sostituire le parole: «ivi incluse» con la seguente: «ovvero»;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.4

PARAGONE

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni».

26.5

GALLONE, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) le parole: «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;

2) alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».

3) al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perdita di fatturato registrata»;

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al Comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.6

DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «330 milioni di euro» ovunque ricorrano;*

b) *alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2».*

c) *al secondo periodo dopo la parola: «autocordinamento» aggiungere le seguenti: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perdita di fatturato registrata»;*

d) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto di cui al precedente comma 1».

Conseguentemente, all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 130 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 86 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.7

PIARULLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con la seguente:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo, inserire il seguente:* «Le regioni e le Province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» *con le seguenti:* «450 milioni».

26.8

MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «200 milioni» *con le seguenti:* «300 milioni» *e le parole:* «ivi incluse» *con le seguenti:* «ovvero»;

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente:* «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

26.9

MISIANI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni» e sostituire le parole: «ivi incluse» con la seguente: «ovvero»;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

26.10

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «200 milioni di euro», ovunque ricorrano, con le seguenti: «300 milioni di euro»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
---------	--------------

Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	255.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	45.000.000,00

26.11

FERRARI, PITTELLA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo la tabella allegata».*

Conseguentemente, all'onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Tabella

Abruzzo	8.064.576,32
Basilicata	6.371.376,32
Calabria	11.374.476,32
Campania	26.876.597,37
Emilia-Romagna	21.691.776,32
Lazio	29.843.455,26
Liguria	7.907.013,16
Lombardia	44.580.442,11
Marche	8.880.039,47
Molise	2.440.886,84
Piemonte	20.979.386,84
Puglia	20.789.344,74
Toscana	19.934.155,26
Umbria	5.003.234,21
Veneto	20.263.239,47
TOTALE RSO	255.000.000,00
Prov. Aut. Bolzano	4.035.000,00
Friuli Venezia Giulia	7.125.000,00
Sardegna	7.740.000,00
Sicilia	21.690.000,00
Prov. Aut. Trento	3.585.000,00
Valle d'Aosta	825.000,00
TOTALE RSS	45.000.000,00

26.12

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «250 milioni»;*
- b) *dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e dei locali di pubblico spettacolo».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.13

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «200 milioni», con le seguenti: «250 milioni»;*
- b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e nel settore dell'agriturismo».*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

26.14

CASTALDI, GIROTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al primo periodo:*
 - 1) *sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni»;*
 - 2) *dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage»;*
- b) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 241,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:*
 - *quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42;*

- quanto a 41,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.15

PITTELLA, FERRARI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni» e dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage» e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «508,3 milioni».

26.16

PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.»;*

c) *al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ai relativi oneri, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 200 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».*

26.17

PARRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riconosciute anche alle attività d'impresa e di vendita di beni o servizi al pubblico dei comuni non capoluogo di provincia o di città metropolitana che ospitano i beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale, come patrimonio culturale, in base alla Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale, adottata dall'UNESCO nel 1972.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».

26.18

MISIANI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «ivi incluse» con la seguente: «ovvero»;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».*

26.19

MALLEGNI, FERRO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «ivi incluse» con le seguenti: «ovvero»;*

b) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo*

precedente, destinano le risorse ripartite in virtù del citato decreto, assegnando una quota non inferiore al 50 per cento alle imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati».

26.20

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Apportare le seguenti modifiche:

- *Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage»;*

- *Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni»;*

- *All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» con le seguenti: «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

26.21

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

1) *Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage»;*

2) *Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni»;*

3) *All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» con le seguenti: «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

26.22

DAMIANI, FERRO

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage»;

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni»;

All'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» con le seguenti: «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.23

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «241,7 milioni»;*

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» con le seguenti: «si provvede per 200 milioni ai sensi dell'articolo 42 e per 41,7 milioni mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

26.24

FERRO, DAMIANI

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «510 milioni di euro».

26.25

PARAGONE

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage».

26.26

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage».

26.27

PRESUTTO

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le aziende del comparto della distribuzione del food & beverage».

26.28

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.29

VONO, MARINO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.30

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le imprese di trasporto passeggeri operanti mediante noleggio di autobus con conducente, le imprese operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.31

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» aggiungere le seguenti: «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.32

CASTALDI

Al comma i, primo periodo, dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le imprese private operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea».

26.33

GIROTTO, CASTALDI

Al comma i, dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le imprese del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.34

CASTALDI

Al comma 1, dopo le parole: «operanti nei centri storici» inserire le seguenti: «, le imprese del settore intrattenimento e pubblico spettacolo».

26.35

TIRABOSCHI

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e dei locali di pubblico spettacolo quali discoteche, festival e simili.».

26.36

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Al primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.» , sono sostituite dalle seguenti: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agriturismo e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.37

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo, primo periodo, le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.» , sono sostituite dalle seguenti: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agriturismo e le imprese per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi.».

26.38

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati», con le seguenti: «, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e nei settori agricolo ed agriturismo e le imprese

per le quali rientri nell'attività ordinaria, anche non principale, l'organizzazione di eventi».

26.39

SERAFINI

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» aggiungere le seguenti: «centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.40

LAUS

Al comma 1, dopo le parole: «centri storici» aggiungere le seguenti: «centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili.».

26.41

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al primo periodo, dopo le parole: «le imprese operanti nel settore» inserire le seguenti: «dell'agriturismo.».

26.42

CONZATTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori.».

26.43

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «nel quale rientrano le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.44

CASTALDI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e degli eventi privati» aggiungere, in fine, le seguenti: «, ivi inclusi le imprese della tipografia, i fotografi e i videoperatori».

26.45

PARAGONE

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e dei locali di pubblico spettacolo (discoteche e simili)».

26.46

GARNERO SANTANCHÈ, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e dei locali di pubblico spettacolo, discoteche e intrattenimento.»

26.47

CONZATTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.48

DAMIANI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «e del gioco pubblico.»

26.49

GALLONE, DAMIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *alla fine del primo periodo aggiungere: «che abbiano registrato nel 2020 una perdita di fatturato superiore al 70 per cento rispetto al 2019 ad esclusione delle aree di cui al precedente articolo 2»;*

2) *al secondo periodo dopo: «autocordinamento» aggiungere: «sulla base nel numero degli operatori economici operanti sul territorio Regionale e della perdita di fatturato registrata».*

b) *dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le Regioni anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 126 comma 10 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, destinano risorse finanziarie aggiuntive per sostenere le attività economiche di cui al comma 1, secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto di cui al precedente comma 1.».

Conseguentemente all'ultimo periodo le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo 42» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 200 milioni di euro si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 e nel limite di 500 milioni di euro a valere di cui all'articolo 1 comma 177 della legge 30 dicembre 2020 n. 178».

26.50

MALLEGNI, GASPARRI

Al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e dei locali di pubblico spettacolo.»

26.550

GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LEZZI, MORRA

Al comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole «e degli eventi privati» aggiungere le seguenti: «nonché le attività para - alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale ma che risultano iscritte negli archivi degli uffici del commercio del comune nel quale operano».

26.51

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 40 milioni di euro da ripartire tra le imprese del predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-ter. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione di prodotti alimentari e bevande».

26.52

GIROTTO, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

«1-bis. Al fine di assicurare una rapida ripresa delle imprese del comparto della distribuzione food beverage, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, per l'anno 2021 è istituito, nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 50 milioni di euro da ripartire tra le imprese del predetto comparto che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.

1-ter. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi *1-bis* e *1-ter*, pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.»

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e Fondo per il sostegno del comparto della distribuzione food beverage».

26.53

MODENA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 52-*ter* della legge 7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "3 milioni per il triennio 2021, 2022, 2023"».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

26.54

LANZI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 52-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito, con modificazioni, con legge 7 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualità».

26.55

COLLINA, BRIZIARELLI, MODENA, DE LUCIA, ANGRISANI, MARINELLO, PARRINI, AUGUSSORI, LONARDO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 52-ter della legge 7 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "2 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023".»

Conseguentemente, all'articolo 41, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, sono ridotte di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

26.56

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: "turistici" sono inserite le seguenti: ", le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne";

b) dopo le parole: "19 novembre 1997, n. 422" sono inserite le seguenti: ", della legge 11 agosto 2003, n. 218,";

c) le parole: "esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00" sono sostituite dalle seguenti: "esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus";

d) le parole: "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero del turismo"».

26.57

GINETTI, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le strutture turistico-ricettive sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i versamenti fiscali relativi all'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui all'articolo 1, comma 819, lettera b) della legge 27 dicembre 2019, n.160. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto da finanziare, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 41 del presente decreto.».

26.58

CASTALDI, GIROTTO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, il credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto per tutto il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

1-ter. Limitatamente al periodo d'imposta di cui al comma 1-bis, il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 150 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.

1-quater. All'onere derivante dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per il settore tessile».

26.59

BOTTICI, CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per l'anno 2021, a valere sul fondo di cui al comma 1, le categorie di cui al medesimo comma 1 possono detrarre dall'imposta lorda fino a concorrenza del suo ammontare, le somme dovute per il pagamento dei tributi locali stabiliti dal decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, e dagli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per il canone patrimoniale unico di cui ai commi 816-847 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, qualora istituito dagli enti locali. Con decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

26.0.1

DAMIANI, FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

FERRO, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.3

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato

di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.4

PARAGONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.5

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 30 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.6

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno delle aziende del comparto della distribuzione del food & beverage)

1. Al fine di sostenere le aziende del comparto della distribuzione *food & beverage*, a seguito dell'eccezionale contesto di crisi economica creata dal diffondersi dell'epidemia di COVID-19, per l'anno 2021 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo di 41,7 milioni di euro a sostegno delle imprese della distribuzione *food & beverage*, fortemente penalizzate dalla chiusura obbligatoria dei punti vendita della filiera, che hanno subito nell'anno 2020 perdite di fatturato ricomprese tra il 20 e il 25 per cento verso il 2019.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.7

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Reinserimento del credito d'imposta per i canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.8

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Reinserimento del credito d'imposta peri canoni di locazione e di affitto di ramo d'azienda)

1. Per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta peri canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 2, sostituire le parole: "spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni" con le seguenti: "spetta nella misura del 60 per cento dei relativi canoni".

3. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.9

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera ff), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.10

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021)

1. Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, alle quali si applicano l'articolo 1, comma 10, lettera *ff*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 e l'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.11

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,

lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

26.0.12

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con

riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

26.0.13

LAUS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso degli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali)

1. Agli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, spetta, con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, un credito d'imposta per gli affitti degli immobili ad uso di tali esercizi, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nella misura del 60 per cento, a prescindere dalla tipologia civilistica di contratto utilizzata per la messa a disposizione dell'immobile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli esercizi commerciali con sede operativa nei centri commerciali nei casi in cui si tratti di attività ritenute essenziali, ossia farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 è commisurato all'importo versato sino al 31 dicembre 2021 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 e di gennaio, febbraio e marzo 2021".

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.14

PITTELLA, MANCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure a favore del potenziamento del sistema fieristico nazionale)

1. Al fine di far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il potenziamento del sistema fieristico nazionale e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 91, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "società di capitali", sono aggiunte le seguenti: "o altra forma giuridica";

b) al comma 1, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito con i seguenti: "A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dall'intero settore fieristico derivanti dall'emergenza COVID-19 sono concessi, per il tramite di Simest SpA, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziato ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.";

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'epidemia da COVID-19 per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera *b*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"».

26.0.15

BARBARO, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Misure di sostegno ai canoni di locazione per le attività oggetto di chiusura)

1. Il periodo di vigenza delle agevolazioni fiscali disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020, in tema di affitti tra privati, per tutti i mesi in cui le attività sono oggetto di disposizioni normative ovvero ordinanze di chiusura, anche parziale, come di riduzione della capienza, sono prolungati fino alla fine della emergenza sanitaria.

2. È disposto annullamento del dovuto imponibile IMU per il proprietario dei locali».

26.0.16

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da CO-

VID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Ance, le risorse dei fondi contributo affitto, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, stanziare per gli anni 2020 e 2021, sulla base delle ripartizioni per singole Regioni già utilizzate negli anni precedenti, sono ripartite direttamente ai Comuni.

2. I citati Comuni, entro trenta giorni dalla ripartizione di cui al comma 1, definiscono modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. I Comuni privilegiano modalità telematiche di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi al conduttore richiedente aventi i requisiti vigenti, entro trenta giorni dall'invio della richiesta di contributo. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'ufficio erogatore la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. I contributi affitto di cui al comma 2 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

4. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

26.0.17

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Semplificazione e accelerazione erogazione contributi affitto e morosità incolpevole in ambito di emergenza sanitaria anno 2021)

1. Al fine di affrontare l'aggravamento dell'emergenza abitativa e ridurre l'incidenza delle sentenze di sfratto per morosità incolpevole, derivante dalla crisi economica intervenuta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, limitatamente all'anno 2021, entro trenta giorni dalla data di conver-

sione in legge del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza delle Regioni e l'Ance, nonché il Direttore Generale dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità di presentazione delle domande alla Agenzia delle entrate per l'erogazione diretta dei contributi affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ai richiedenti aventi i requisiti vigenti.

2. L'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, eroga direttamente al conduttore richiedente il contributo affitto di cui al medesimo comma 1. Il conduttore, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del contributo, presenta all'Agenzia delle entrate la dimostrazione di aver versato al locatore il contributo percepito.

3. L'erogazione diretta dei contributi affitto avviene fino a concorrenza delle risorse disponibili per l'anno 2020 e 2021 sui fondi di cui all'articolo 11 legge 9 dicembre 1998, n. 431 e morosità incolpevole di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

4. I contributi affitto di cui al comma 1 possono essere erogati direttamente ai locatori, previo impegno a non procedere nell'intimazione di sfratto per morosità verso il conduttore avente i requisiti per accedere al citato contributo.

5. Sono fatti salvi gli effetti dei bandi relativi a contributi affitto emanati da Regioni e Comuni entro l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

26.0.18

SBROLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo da ripartire per le imprese del settore dei matrimoni e degli eventi privati - Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per lo sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. I contributi a fondo perduto di cui al comma 1 spettano alle imprese di cui al comma 1, così come identificate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo e per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo.

3. Il contributo a fondo perduto è riconosciuto a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo aprile-dicembre 2020 sia inferiore al 33 per cento dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del periodo-aprile-dicembre 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.19

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo di solidarietà alimentare e sociale)

1. Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno al pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per l'anno 2021 da erogare a ciascun comune, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n.658 del 2020 in quanto compatibile.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

26.0.20

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.21

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale)

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e gli altri interventi conservativi sui beni immobili vincolati di interesse storico e culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e culturale, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del

paesaggio, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

3. Il Fondo opera, nel limite di spesa di cui al primo comma e fino a esaurimento delle risorse, riconoscendo al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dei beni immobili di cui al comma 1, per le spese documentate di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 512 del 1982, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

4. La detrazione di cui al precedente comma è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione di cui all'articolo 3 della legge n. 512 del 1982 e successive modificazioni.

5. I soggetti beneficiari del credito di imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Con decreto del MiC sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.0.22

DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo a sostegno delle residenze sanitarie assistenziali- Contributo a fondo perduto)

1. Al fine di sostenere le residenze sanitarie assistenziali a seguito dei maggiori costi sostenuti per le misure di contenimento del COVID-19 e della diminuzione del tasso di occupazione dei posti letto disponibili, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo spetta a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto disponibili nelle singole residenze sanitarie assistenziali registrato nell'anno 2020 sia inferiore di almeno il 15 per cento di quello registrato nell'anno 2019.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e i criteri e le modalità di erogazione alle residenze sanitarie assistenziali aventi diritto».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 1, primo periodo, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

26.0.23

BARBARO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico)

1. Quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 in materia di sgravi contributivi nel settore sportivo, viene prolungato fino alla dichiarazione del termine dello stato di emergenza. In particolare è disposta la sospensione dei versamenti, che potranno essere successivamente realizzati tramite un unico versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, per le imposte sul reddito e i contributi previdenziali.

2. La costituzione del fondo previsto dalla legge, finalizzato all'esonero, anche parziale, dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è incremento di 50 milioni di euro per il 2021 e della stessa somma per il 2022».

26.0.24

BARBARO, IANNONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Distacchi utenze)

1. Il blocco dei distacchi e lo stralcio dell'addebito delle utenze prescritto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 34 del 2020, ivi incluse le rateizzazioni attivate, con deduzione dei costi fissi e delle accise dal marzo 2020, è esteso fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.25

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea».

26.0.26

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Credito d'imposta investimenti Centro Italia)

1. All'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

2. Agli oneri derivanti per gli anni 2021 e 2022 si provvede a valere sul rifinanziamento di cui all'articolo 1, comma 171, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è sottoposta alla valutazione preventiva della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.».

26.0.27

FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà alimentare)

1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione, entro il 30 giugno 2021, di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo di cui all'articolo 19-*decies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sulla base degli allegati 1 e 2 all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020. Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all'emergenza da COVID-19 possono essere stabilite dagli enti locali fino al 31 dicembre 2021 con delibera della giunta».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «350 milioni».

26.0.28

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per la promozione dell'imprenditoria turistica femminile)

1. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile nel settore turistico colpite dall'emergenza epidemiologica, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è implementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 al comma 99 della legge 30 dicembre 2020, n.178 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) interventi di agevolazione e sostegno per piccole e medie imprese costituite in forma di società di persone, di capitali o cooperative, la cui compagine sociale sia composta almeno per il 50 per cento da donne, operanti nei settori turistico ricettivo, delle guide turistiche, dei *tour operator* e della ristorazione;"

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo importo della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

26.0.29

CALANDRINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto

al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.30

MISIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».

26.0.31

BARBARO, IANNONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Moratoria per mutui e finanziamenti)

1. A sostegno delle attività e dei servizi offerti dalle Associazioni o Società sportive, è disposto il potenziamento del Fondo di Garanzia e l'introduzione di un limite alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e *leasing* per la costruzione e ristrutturazione i di impianti sportivi e per i *Leasing* Operativi e canoni di assistenza con cui palestre, piscine e centri sportivi si approvvigionano dei macchinari da allenamento.

2. le disposizioni contenute all'articolo 56 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27, sono estese anche alle Asd e Ssd, fino alla dichiarazione di termine dello stato d'Emergenza».

26.0.32

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 1 comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sostituire le parole: "31 dicembre 2020" *con le seguenti*: "31 dicembre 2022".

2. Sono differiti alla stessa data i termini per la conclusione del procedimento amministrativo entro cui i Comuni dovranno rinnovare le concessioni secondo le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25.11.2020».

26.0.33

DE BONIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Fondo per il sostegno dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania)

1. Per i comuni di Irsina (Matera) e Genzano di Lucania (Potenza), dichiarati zona rossa dal 3 al 13 novembre 2020 con l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 41 del 2 novembre 2020, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei predetti comuni, al fine di consentire ai Sindaci di operare per le rispettive comunità maggiormente penalizzate dalle perdite di gettito e dalle maggiori spese.

2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al primo comma sulla base della popolazione residente. I Sindaci dei Comuni di Irsina e Genzano di Lucania devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza sanitaria da COVID-19.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, 2014, n. 190».

Art. 28

28.1

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI,
SERAFINI, VITALI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) dopo l'articolo 28-bis, inserire il seguente:

«Art.28-ter.

(Disposizioni in materia di canoni di locazione)

1. All'articolo 55 della Legge 27 luglio 1978, n.392, al quarto comma, aggiungere i seguenti periodi: "Per la durata dello stato d'emergenza epidemio-
logica, e sino ai 120 giorni successivi alla cessazione dello stesso, per i con-
tratti di locazione, disciplinati dall'articolo 27, il cui corrispettivo annuo non
superi l'importo di euro 250.000, analogamente a quanto previsto dai commi
precedenti per l'uso abitativo, i conduttori che dimostrino di aver subito una
perdita, non inferiore al 50 per cento del fatturato mensile rispetto alle mede-
sime mensilità antecedenti alla predetta dichiarazione e sempre che, in occa-
sione della prima udienza utile, anche in caso di giudizio ordinario, successi-
va all'introduzione del presente provvedimento, versino il canone in misura
non inferiore al 50 per cento di quello ridotto secondo il parametro seguente,
possono richiedere al Giudice un termine non superiore a 90 giorni per proce-
dere alla sanatoria, maggiorata degli interessi legali e delle spese processuali
liquidate. In tali casi, l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere sino a tale
data è ridotto in misura pari al 40 per cento. La medesima riduzione si applica
per i novanta giorni successivi alla sanatoria. Ove sia stata già emessa ordi-
nanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., l'eventuale accesso alla presente speciale
sanatoria comporterà la sospensione dell'efficacia esecutiva del predetto tito-
lo fino all'emissione della sentenza di primo grado. I locatori che sopportano
le riduzioni, anche in sede stragiudiziale, ricevono un corrispondente contri-
buto sotto forma di deduzione fiscale utilizzabile ai fini dell'imposta sul red-
dito delle persone fisiche attraverso un codice tributo istituito appositamen-
te con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni
dalla legge di conversione del presente decreto legge. Agli oneri derivanti dal
presente comma valutati in 70 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41 del presente decreto
legge"».

28.2

CONZATTI, MARINO

Dopo la lettera m), inserire la seguente:

«*m-bis*) l'ultimo periodo del comma 1-*ter* dell'art. 64 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente, nel caso in cui detta classificazione sia stata determinata da situazioni intervenute successivamente all'omologa del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o alla presentazione del piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto. Ai sensi del periodo precedente, SACE S.p.A. concede la garanzia di cui al decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, secondo i criteri e le condizioni previsti dai commi da 2 a 6 e da 9 a 11 dell'art. 1 e dall'art. 1-*bis* del medesimo decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come ulteriormente precisati dal primo periodo del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del presente comma, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40."».

28.3

D'ALFONSO

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m*) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In deroga all'articolo 16, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1589/2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che stabilisce l'obbligo di esecuzione immediata degli ordini di recupero da parte della Commissione Europea nei confronti dei beneficiari di aiuti non rimborsati, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili in ra-

gione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"».

28.4

PAPATHEU, BARBONI, RIZZOTTI, GIAMMANCO, CALIGIURI, BERARDI, SERAFINI, VITALI

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«*m-bis*) all'articolo 119, al comma 13-*ter*, la parola: "interessati" è sostituita con la seguente: "interessate"».

28.5

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*n*) l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

28.6

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, come convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole da: "dei limiti" a: "*de minimis*" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa europea in tema di Aiuti di Stato, con particolare riguardo al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, di adozione del *Temporary Framework* e successive modificazioni"».

28.7

FERRO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Dopo il comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo può essere determinato, anche per più annualità, l'aumento del diritto annuale sulla base di programmi nazionali finalizzati alla crescita della competitività delle imprese con particolare riguardo alle iniziative di sostegno alla transizione digitale e a quelle di promozione per le piccole e medie imprese, svolte direttamente all'estero."»

28.0.1

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*bis*.

(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, 11. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Alle medesime condizioni ed ai medesimi termini di cui al comma 1-*bis*, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework*"».

28.0.2

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI,
ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis.

*(Concessione degli aiuti ai sensi del Temporary Framework
alle imprese in difficoltà a valere sulle agevolazioni nazionali)*

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

"1-ter. Alle medesime condizioni ed ai medesimi fini di cui al comma 1-bis, gli aiuti erogati dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dalle amministrazioni statali possono essere concessi alle micro-imprese e piccole imprese ai sensi del *Temporary Framework*".».

28.0.3

MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 650 della legge 30 dicembre 2020, n.178 sono ricomprese nel Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE.».

Art. 29

29.1

MIRABELLI, ALFIERI, MISIANI, COMINCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria» e dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante,»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 11 agosto 2020, n. 340, saranno escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».*

29.2

CONZATTI, MARINO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «17 luglio 2020, n. 77,» inserire le seguenti: «ivi inclusi i soggetti di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, coinvolti nel servizio di trasporto pubblico aggiuntivo».

29.3

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, prima delle parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020», inserire le seguenti: «in via prioritaria», e dopo le parole: «nel periodo dal 23 febbraio 2020» aggiungere le seguenti: «al 31 dicembre 2020 e, per la parte restante»;*

b) *al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, effettuata secondo i criteri definiti nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 11 agosto 2020, n.*

340, sono escluse le aziende di trasporto pubblico locale che hanno chiuso o si apprestano a chiudere l'esercizio sociale 2020 in pareggio o in utile».

29.4

VONO, MARINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Ai fini del riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri, si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio»;

b) *al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:* «e con il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

29.5

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

b) *al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto in-

dennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;"».

29.49 (già 30.31)

AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire l'equilibrio del contratto di servizio delle aziende di trasporto pubblico locale, in conformità alle disposizioni del Regolamento europeo 1370/2007».

29.6

DAMIANI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.7

MARGIOTTA, PITTELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.8

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del riparto delle predette risorse si tiene conto in via prioritaria della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla

media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.».

29.9

DAMIANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.10

CIOFFI, COLTORTI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.11

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 13, comma 12, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica

e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021"».

29.12

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, DE CARLO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «oltre che per le medesime finalità di cui al citato articolo 200,», *aggiungere le seguenti:* «nonché al fine di implementare o potenziare i servizi di trasporto dedicati alle persone che hanno un'età superiore ad anni settanta e alle categorie maggiormente esposte al rischio COVID-19,».

29.13

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 4, lettera a), dopo il periodo: «di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti,» *è aggiunto il seguente:* «ivi compreso il trasporto degli alunni disabili,».

29.14

DI GIROLAMO, PESCO

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «possono anche ricorrere» *con le seguenti:* «ricorrono»;

b) *aggiungere, infine, i seguenti periodi:* «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.15

DAMIANI

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con la presente: «ricorrono», e in fine aggiungere le seguenti parole: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione dei COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.16

MODENA

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con la seguente: «ricorrono», e in fine aggiungere le seguenti parole: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.17

MALLEGNI, GALLONE

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con la seguente: «ricorrono»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consi-

stenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.18

MARGIOTTA

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con la seguente: «ricorrono»;*

b) *aggiungere in fine le seguenti parole: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».*

29.19

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

al secondo periodo, sostituire le parole: «possono anche ricorrere» con la seguente: «ricorrono», e in fine aggiungere le seguenti parole: «Le convenzioni di cui al terzo periodo disciplinano altresì il riconoscimento in favore degli operatori economici, affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo viene determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi.».

29.20

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 e fino all'esercizio 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.21

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa.

5-ter. All'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.22

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m; su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, con-

sentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa;».

29.23

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa."».

29.24

DAMIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il trasporto di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:*

«5-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

5-ter. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-quater. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «455 milioni di euro».

29.25

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *la rubrica è così sostituita:* «Misure per il Trasporto Pubblico Locale e di passeggeri con autobus»;

b) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

«5-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

5-ter. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente numero:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-quater. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «455 milioni di euro».

29.26

LUPO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

5-ter. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale ed internazionale."

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

29.27

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per le attività di trasporto di passeggeri di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano ai veicoli di categoria Euro III a partire dal 1° ottobre 2021 e ai veicoli Euro IV a partire dal 1° gennaio 2022.

5-ter. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislati-

vo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"5) imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 in ambito nazionale ed internazionale".

5-quater. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «455 milioni di euro», sostituire la rubrica, con la seguente: «e misure in favore di imprese esercenti servizi di trasporto turistico mediante noleggio autobus con conducente».

29.28

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 117 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41."».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «433 milioni».

29.29

DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.30

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.

5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.».

29.31

DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017.

5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 2-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera e), del Trattato UE.».

29.32

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.».

29.33

DAMIANI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) il comma 4-quater è soppresso».

29.34

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "3° settembre 2021.";

b) il comma 4-quater è soppresso».

29.35

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con toilette a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di

veicoli circolanti con toilette a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

- a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;
- b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
- c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
- d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con toilette a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128"».

29.36

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, 20 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," inserire le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente terzo periodo: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria ed è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, del 4 dicembre 2020"».

29.37

DAMIANI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti commi:

«5-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.38

VONO

Dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, il residuo della dotazione del fondo di cui al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è destinato al rifinanziamento del fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 229 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 per l'anno scolastico 2019/2020 e 2020/2021, tenendo conto, in via prioritaria, del ristoro delle perdite di fatturato subite dalle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020.

5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati».

29.39

DAMIANI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.40

VONO, MARINO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, al capoverso 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

29.41

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 il secondo capoverso è sostituito dal seguente: "gli autosnodati e filonodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m. Su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può concedere deroga ai limiti di massa e lunghezza, anche sino a 24 metri, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e alla sicurezza operativa"».

29.42

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 62, comma 3, del "Nuovo codice della strada" di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo capoverso, dopo le parole: "la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi" sono aggiunte le seguenti: "ad alimentazione tradizionale e 19 t se si tratta di veicoli a due assi ad alimentazione alternativa";

b) al secondo capoverso, dopo le parole: "Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t" sono aggiunte le seguenti: "nel caso di veicoli ad alimentazione tradizionale e le 20 t nel caso di veicoli ad alimentazione alternativa"».

29.43

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2022 ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore ed euro 4 o inferiore"».

29.44

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2023 fino all'esercizio 2034 al fine di assicurare gli investimenti per la messa in sicurezza, l'efficientamento e lo sviluppo delle reti ferroviarie regionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 19

novembre 1997, n. 422. Le risorse del fondo sono destinate agli investimenti sulle reti ferroviarie di cui al precedente periodo, prioritariamente per gli interventi relativi a:

- a) sicurezza della circolazione ferroviaria, installazione ed aggiornamento tecnologico dei relativi sistemi, eliminazione dei passaggi a livello;
- b) manutenzione straordinaria delle infrastrutture ferroviarie;
- c) sviluppo delle reti ferroviarie.

5-ter. L'utilizzo ed il riparto tra le regioni interessate del fondo di cui al comma precedente è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni regionali interessate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il riparto delle risorse tra le regioni interessate si effettua in proporzione dell'estensione delle reti di pertinenza di ciascuna, dei volumi di produzione dei servizi ferroviari e del numero di passeggeri trasportati. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

5-quater. All'onere per l'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n.160».

29.45

CALIGIURI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti: "di 150 km"».

29.46

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, le parole: "di 50 km" sono sostituite con le seguenti "di 150 km".».

29.47

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. In considerazione dell'emergenza Covid-19 il termine del 31 dicembre 2021 di cui al punto 2.1 della Delibera CIPE 26/2018 è prorogato di un anno».

29.48

PERGREFFI, ARRIGONI, MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWOBI

Dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 790, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: "Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74," sono inserite le seguenti: "e di intervenire a sostegno dei gestori nei casi di riduzione dell'erogazione dei servizi oggetto di contratti stipulati con gli enti locali";

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Una quota, pari a 20 milioni di euro, delle risorse di cui al precedente primo periodo, è destinata ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dedicato delle perdite di fatturato subite con riferimento ai contratti stipulati per l'anno scolastico 2020-2021 a causa dell'emergenza sanitaria, ed

è ripartita tra gli stessi secondo i criteri e con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, del 4 dicembre 2020."».

ORDINI DEL GIORNO

G29.1

AIMI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il totale della rete ferroviaria italiana ad alta velocità attualmente in esercizio si estende per un totale di 1.647 chilometri;

la direttrice principale lungo cui si articola è la Salerno-Napoli-Milano-Torino, che a livello internazionale integra il *Transeuropean Networks - Transport* (TEN-T). Altre direttrici, ad oggi in gran parte in fase di progettazione, sono quelle che collegano Milano, Venezia e Terzo Valico, e quelle meridionali Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania;

la tratta Bologna-Padova è una delle principali linee ferroviarie d'Italia dall'alta rilevanza strategica. Si inserisce nei percorsi di due corridoi TEN-T: il Baltico-Adriatico e il Mediterraneo collegando la città di Padova a Bologna, nodo di interscambio nazionale dei traffici diretti verso Nord/Sud ed Est/Ovest. Attraversa inoltre importanti città, quali Rovigo e Ferrara. La linea, classificata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), ente gestore della tratta, come linea «antenna» è stata potenziata per l'integrazione nella rete Alta Velocità/Alta Capacità, ma non costituisce un tratto ad Alta Velocità: è invece una linea elettrificata, a doppio binario, che si snoda per un percorso di 123 km con traffico passeggeri e merci;

Padova e Bologna sono i due principali snodi logistici ed economici del nord est e fungono da «porte d'ingresso» per l'area del Triveneto Orientale (Venezia, Treviso, Friuli Venezia Giulia) e del Veneto Centrale (Vicenza e Verona). Il potenziamento del collegamento ferroviario tra Padova e Bologna con il passaggio all'alta velocità, oltre a consentire di utilizzare al meglio le potenzialità economiche, turistiche e culturali di queste aree, produrrebbe ri-

cadute positive nell'ambito della mobilità e, conseguentemente, della qualità dell'ambiente;

Tra i numerosissimi vantaggi della realizzazione di tale opera vi sono indubbiamente:

1) unione di due importanti centri economici del nostro -Paese, il cuore della «locomotiva» del Nord Est, con Bologna, il principale snodo ferroviario italiano;

2) dimezzamento dei tempi di percorrenza su una tratta di oltre cento chilometri per un numero altissimo di collegamenti;

3) collegamenti più efficienti Nord-Sud: si potrà andare da Napoli a Padova con i treni ad alta velocità, proseguendo anche fino a Udine e Trieste;

4) valorizzazione per l'area Euganea e per i suoi centri termali;

5) messa in sicurezza di una linea obsoleta dal punto di vista delle infrastrutture, con conseguente eliminazione dei passaggi a livello;

6) importantissimo sostegno all'economia locale, migliorando la circolazione delle merci, anche su gomma;

7) rafforzamento dell'integrazione territoriale nell'area metropolitana delle province di Padova, Treviso e Venezia (la c.d. Pa.Tre.Ve);

8) abbattimento delle emissioni dovute a un minore uso dell'auto privata e una diminuzione del traffico autostradale;

9) sostegno e crescita del lavoro attraverso un'opera del valore di cinque miliardi di euro;

considerato che:

Padova e la sua provincia, contano circa un milione di abitanti residenti, ma gli utenti potenziali che beneficerebbero del passaggio all'alta velocità sono valutati in circa 5 milioni, in quanto la città è la porta di passaggio obbligata per l'accesso alla regione Veneto e alla regione Friuli Venezia Giulia. Venezia e Padova, nonché territorio compreso tra le due città, costituiscono un sistema metropolitano fondamentale, tuttavia Padova è l'unico capoluogo ad essere escluso dall'alta velocità nel percorso che collega il sud con il nord dell'Italia e l'Europa;

nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), in attuazione della proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 maggio 2020, COM (2020) 408 final, nella missione: Infrastrutture per una mobilità sostenibile (Scheda componente M3C1), per rispondere agli obiettivi di «Riduzione delle emissioni inquinanti attraverso il potenziamento del trasporto passeggeri e merci su ferrovia (passaggio da gomma a ferro» e ai fini dello «Sviluppo della coesione territoriale/riduzione dei tempi di percorrenza» sono previsti nuovi collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con un appostamento di 6,13 miliardi di euro;

il progetto è pienamente rispondente ai principi in base ai quali dovranno essere utilizzate le risorse del NGEU: investimento green, modalità

alternativa di trasporto, natura economica, turistica, culturale e sociale dell'opera,

il passaggio all'alta velocità della linea Bologna-Padova, alla luce della sua estensione chilometrica, non comporterebbe costi insostenibili, anche tenendo conto dello stanziamento di 5 miliardi di euro per lo sviluppo e il potenziamento delle principali direttrici ferroviarie, previsto dal contratto di programma 2017-2021 tra lo Stato e Rete Ferroviaria Italiana, approvato con decreto ministeriale del 9 maggio 2019,

impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa volta alla realizzazione di una tratta ferroviaria ad Alta Velocità che colleghi le città di Bologna e Padova tra i progetti finanziabili con il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR),

ad adottare ogni iniziativa di competenza affinché tale tratta sia inserita nel contratto di programma con Rete Ferroviaria Italiana Spa.

G29.2

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio;

l'articolo 29 prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni di euro per l'anno 2021, delle misure a copertura della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia di Covid-19, individuando le modalità di assegnazione di tali risorse e la relativa copertura finanziaria. Si prevedono inoltre alcune disposizioni correttive concernenti l'assegnazione delle risorse per i servizi di trasporto pubblico aggiuntivo previste dall'articolo 22-ter del decreto-legge n.137 del 2020 e dall'articolo 1, comma 816, della legge di bilancio 2021, con particolare riferimento alle modalità di calcolo del tasso di occupazione dei mezzi, al divieto di finanziare tali servizi aggiuntivi a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale e alla corresponsione delle risorse indicate al

comma 816 della legge di bilancio 2021 anche alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi;

considerato che:

In merito al settore dei trasporti, nell'ottica del suo crescente processo di decarbonizzazione e sostenibilità ambientale, risulta imprescindibile lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, nell'ambito di un sistema energetico integrato, per il raggiungimento degli obiettivi della transizione ecologica per la cosiddetta «mobilità pesante», in tutte le sue sfaccettature, da quella su gomma a quella ferroviaria e marittima;

a tal riguardo, i progetti relativi all'utilizzo dell'idrogeno per la mobilità sono diventati eleggibili per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero quei titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di miglioramento dell'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere delle modalità di monitoraggio adeguate affinché l'attuazione della nuova normativa sui titoli di efficienza energetica in via di definizione, sotto l'unica regia del Ministero della Transizione ecologica, sia caratterizzata da semplicità, velocità e concretezza.

G29.3

RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Il Senato,

In sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, Atto Senato 2144;

premesso che:

il provvedimento in esame intende rappresentare un ulteriore strumento del Governo a sostegno del Paese per le perdite dovute prevalentemente dalla pandemia in corso e dalla conseguente crisi economica;

il Titolo I del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di sostegno alle imprese e all'economia e il Titolo II disposizioni in materia di lavoro,

considerato che:

la «Funivie SaVona "S. Giuseppe di Cairo"», è una ferrovia secondaria di interesse nazionale che svolge pubblico servizio;

a dicembre 2005 è scaduta la concessione alla SFAT Spa, Società funiviaria Alto Tirreno Spa, e successivamente, dal 20 dicembre dello stesso anno, viene istituita una Gestione Commissariale di un anno, prorogata fino a gennaio 2006;

a dicembre 2007 Funivie Spa assume dall'allora Ministero dei trasporti la concessione di impianto di trasporto ferroviario a seguito di una procedura di evidenza pubblica di rilevanza comunitaria regolata da apposita Convenzione di durata anni 25, con scadenza nel 2032, con previsione di un contributo economico del Ministero dei trasporti a favore di Funivie Spa;

a marzo 2019 il Ministero dei trasporti sospende, per un «presunto inadempimento del concessionario», l'erogazione del contributo ministeriale a favore di Funivie Spa che a sua volta muove azione di risoluzione della concessione del 2007, davanti al TAR Liguria, per inadempimento a fronte della arbitraria interruzione unilaterale del contributo governativo attivata da suddetto Ministero;

a seguito di eventi alluvionali e delle relative frane, a novembre 2019 si sono registrati ingenti danni nella zona interessata con conseguente compromissione e sospensione dell'attività di trasporto, che non risulta ancora ripristinata, con evidenti costi e perdite economiche, e che a gennaio 2020 Funivie Spa comunica al Ministero trasporti la risoluzione della convenzione per impossibilità sopravvenuta;

a marzo 2020 con decreto legge del 17 marzo 2020, c.d. «Cura Italia», viene nominato un Commissario dedicato alla realizzazione degli urgenti interventi di ripristino degli impianti funiviari autorizzando la relativa spesa per la realizzazione degli interventi necessari;

a giugno 2020 viene nominato un Commissario Straordinario con l'incarico di provvedere alla rimessa in pristino degli impianti funiviari interessati dagli eventi del novembre 2019;

il servizio della predetta ferrovia, prevede anche il trasposto oltre Appennino di materiale che altrimenti avverrebbe su strada, con apprezzabili risultati di interesse pubblico in termini di decongestione del traffico, di intermodalità e di supporto alla crescita economica nonché di impatto ambientale;

durante il periodo intercorrente tra la cessazione della precedente concessione e l'assunzione dell'esercizio da parte di un nuovo concessionario, l'allora Ministero dei trasporti è autorizzato a gestire direttamente il pubblico servizio per la durata massima di un anno salvo proroga da concedersi, per giustificati motivi, per altri due anni;

deve essere assicurata la necessaria manutenzione agli impianti ed alle infrastrutture propedeutica alla ripresa dell'esercizio delle linee funiviarie anche tenuto conto degli effetti derivanti dal prolungato periodo di «fermo impianto» ad oggi stimabile in trenta mesi dall'inizio dell'evento di novembre 2019,

impegna il Governo:

a nominare un Commissario straordinario per la gestione governativa della ferrovia secondaria di interesse nazionale «Funivie Savona "S. Giuseppe di Cairo"» al fine di assicurare la continuità dell'esercizio una volta ripristinato l'impianto utilizzando gli oneri per la gestione governativa del servizio dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell'attuale Ministero per la mobilità sostenibile, consentendo la ripresa delle attività di una struttura strategica che svolge un servizio pubblico di rilievo nazionale e quindi un contributo significativo al sostegno dei lavori coinvolti e conseguente al rilancio del territorio interessato.

G29.4

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 contiene una pluralità di disposizioni, che perseguono l'obiettivo, di sostenere l'economia nazionale gravemente colpita dagli effetti della pandemia diffusa sull'intero territorio, nonostante le misure previste risultano tuttavia insufficienti e non in grado di aiutare il tessuto socio-economico nazionale, ad uscire definitivamente dalla crisi economica e finanziaria;

l'articolo 29 del provvedimento in particolare, prevede misure per il trasporto pubblico locale, stanziando 800 milioni di euro, per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obblighi di servizio pubblico, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19;

al riguardo, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno, all'interno del settore energetico finalizzato alla transizione verde, rappresenta un'esigenza imprescindibile, del sistema energetico integrato, nell'ambito dei trasporti, in

finzione del processo di decarbonizzazione, che riguardi la mobilità pesante, non solo su gomma ma anche ferroviaria, marittima e la generale infrastrutturazione per un più moderno e sano territorio;

a tal fine, i progetti relativi all'utilizzo d'idrogeno per la mobilità sono diventati 'eleggibili' per il sistema dei certificati bianchi, noti come 'Titoli di Efficienza Energetica' (TEE), elaborati dal Ministero dello sviluppo economico, ovvero titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia, attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica in una prospettiva di migliorare l'intero settore dei trasporti e della mobilità sostenibile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, affinché la nuova normativa sui titoli di efficienza energetica, coordinata dal Ministero della Transizione ecologica, sia monitorata attraverso l'unificazione sotto un'unica regia delle competenze in materia energetica ed ambientale.

EMENDAMENTI

29.0.1

MODENA, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera *a)* ai più moderni *standard* tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che

sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione per dille su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.2

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno delle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente)

1. Al fine di sostenere il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21, gli effetti della decorrenza dei termini delle disposizioni del decreto legge 29 dicembre 2018, n. 143, nonché l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, sono sospesi fino ad integrale riordino della materia da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale ed in armonia con i principi dell'Unione Europea, ovvero verso un indirizzo più moderno, concorrenziale ed adeguato alla mobilità dell'intero territorio nazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il mese di dicembre 2021, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Unificata, un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una disciplina per gli autoservizi pubblici non di linea che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, che assicuri agli stessi una finzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei;

b) adeguare l'offerta di servizi di cui alla lettera a) ai più moderni standard tecnologici;

c) regolare la concorrenza e stimolare più elevati standard qualitativi, anche procedendo ad una rivisitazione dei contingenti nelle grandi città e nelle città d'arte;

d) assicurare una miglior tutela del consumatore nella fruizione del servizio garantendo una consapevole scelta nell'offerta;

e) mantenere e sviluppare le competenze regionali e degli enti locali in materia, armonizzandole nel quadro della relativa disciplina;

f) adeguare il sistema sanzionatorio per le violazioni amministrative, individuando sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione, anche ai fini di contrasto di fenomeni di abusivismo, demandando la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative agli enti locali ed evitando sovrapposizioni con altre autorità.

g) Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di dieci giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere parlamentare, o quello eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.

h) Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.

i) Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

29.0.3

MODENA, FERRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Autoservizi pubblici non di linea)

1. All'articolo 15 della L. 21/1992 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis Al fine di adeguare i contingenti delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con conducente, al momento di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2021, è data la possibilità ai titolari di autorizzazioni di convertire eventuali titoli già otte-

nuti, in comuni diversi da quello dove è situato il centro operativo d'interesse e d'affari, in tale caso la conversione è possibile alle seguenti condizioni:

1. Aver stabilito da almeno tre anni, all'interno del comune ove si ha interesse ad ottenere la conversione dei titoli autorizzativi, una sede legale, operativa o unità locale, ovvero avere la comprovata disponibilità di idonea struttura atta all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, anche presso la propria residenza o domicilio, ancorché precedentemente non registrata presso le C.C.I.A.A..

2. Essere gli effettivi titolari dell'autorizzazione, anche se conferita, a norma dell'art. 7 della presente legge, in cooperative, consorzi o società di cui alla lett. d, c. 1, art. 7 della presente legge, ovvero di aver aderito a Consorzi che abbiano i requisiti previsti dal precedente punto 1.

3. Aver prodotto, in rapporto ai titoli autorizzativi in uso o conferiti, un congruo volume di affari, non inferiore ad almeno 90.000,00 euro nel triennio 2017/2019, dimostrabili attraverso la produzione dei bilanci depositati, ovvero produzione di fatture elettroniche/corrispettivi.

Stante la riparametrazione dei titoli autorizzativi ne consegue che:

a) La conversione del titolo autorizzativo comporta anche l'acquisizione del ruolo dei conducenti, eventualmente ottenuto in altra regione o provincia, in quello della regione o provincia ove ricade il comune prescelto.

b) I titoli provenienti dalla conversione non sono cedibili prima di dieci anni, ovvero possono essere ceduti secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della presente legge.».

29.0.4

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in mare e in acque interne è riconosciuto, per l'anno 2020 e 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone dovuto su tale anno.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

29.0.5

ANASTASI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure a sostegno della conversione ad alimentazione elettrica per i veicoli adibiti al trasporto merci)

1. Al fine di favorire ulteriormente le flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, nonché la loro riqualificazione elettrica, a titolo sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2021, tra i veicoli il cui motore possa essere trasformato ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ricompresi anche quelli appartenenti alle categorie N2 e N3.».

29.0.6

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 13-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini di cui al comma 4, il concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione da parte del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti - nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento - l'estensione della concessione autostradale fino al 31 dicembre 2027, condizionata a uno specifico programma di investimenti straordinario. Gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 saranno definiti nelle diverse modalità di affidamento adottate"».

29.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ampliamento della graduatoria per l'accesso ai contributi per investimenti ex art. 1, comma 139, della legge di bilancio 2019)

In ragione delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai fini dello scorrimento della graduatoria per l'assegnazione dell'ulteriore stanziamento relativo alle annualità 2021 e 2022, di cui all'art. 139-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si considerano gli enti richiedenti che alla data del 31 marzo 2021 abbiano completato le comunicazioni previste al secondo periodo del comma 142, articolo 1, della citata legge n. 145 del 2018, nonché abbiano aggiornato, nei casi previsti dal decreto del ministero dell'Interno, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, del 23 febbraio 2021, il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), con particolare riferimento all'iter procedurale dell'opera, al crono-

programma di spesa (piano dei costi) e al quadro economico. Restano ferme le assegnazioni già disposte con il citato decreto del 23 febbraio 2021».

29.0.8

CONZATTI, MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Ulteriori misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico)

1. All'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole da: "ed è esclusa la loro cumulabilità" fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: "nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato"».

29.0.9

FARAONE, VONO, MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni per il trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

b) il comma 4-quater è soppresso».

29.0.10

FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure in favore delle imprese per il trasporto marittimo e della navigazione interna)

1. Al comma 1, dell'articolo 182, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: "nonché" aggiungere le seguenti parole: "le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne,"».

29.0.11

DI GIROLAMO, PESCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente).

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 14 agosto 2003, n. 218. Il pagamento

delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.12

MARTI, PERGREFFI, ARRIGONI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, IWObI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di

leasing, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

29.0.13

MODENA, FERRO, DAMIANI, MALLEGGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.»;

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».

29.0.14

MALLEGNI, GALLONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

29.0.15

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: «e con il Ministro del turismo».

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 50 milioni per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.16

RUSPANDINI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 14 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione le-

gale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. L'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è soppresso.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, per una quota pari a 50 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 113 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «520 milioni».

29.0.17

CONZATTI, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Misure compensative per il trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)

1. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "obblighi di servizio pubblico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero mediante noleggio di autobus con conducente," e le parole: "con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 40 milioni di euro per l'anno 2021";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle quote di ammortamento e delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, anche sospesi, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2021 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanzia-

ria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218. Il pagamento delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing* oggetto di sospensione legale o pattizia può essere successivo all'erogazione del ristoro di cui al periodo precedente ed è rendicontato dai soggetti beneficiari con le modalità e nei termini definiti dal decreto del Ministro di cui al comma 2, tenuto conto della rimodulazione delle scadenze di pagamento determinata dalla sospensione delle rate di finanziamento e dei canoni di *leasing*. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto anche per gli acquisti effettuati senza provvedere alla radiazione per rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica.";

c) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: "e con il Ministro del turismo".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

29.0.18

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 1, comma 671, della legge n. 178 del 2020, nel primo periodo, dopo le parole: "operatori del trasporto intermodale (MTO)" sono aggiunte le seguenti: "operatori di manovra ferroviaria, imprese di noleggio locomotive e terminali ferroviari terrestri"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «533 milioni».

29.0.19

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

1. All'articolo 1, comma 722, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "entro il 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"».

29.0.20

MIRABELLI, ALFIERI, MISIANI, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. All'articolo 13, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11, le parole: "entro il 30 giugno 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

"11-bis. A tal fine, onde consentire ai Comuni di procedere all'individuazione dei beneficiari ed all'erogazione delle somme, secondo le previsioni di cui all'articolo 200-bis, comma 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 187, comma 3-*quinqüies*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ai paragrafi 9.2.5 e 9.2.14 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, l'avanzo vincolato derivante dal trasferimento ai comuni delle risorse di cui all'articolo 200-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, potrà essere applicato in esercizio provvisorio anche in assenza di determinazione, da parte della Giunta, del Risultato presunto di amministrazione, nei limiti delle somme accertate e non impegnate nel corso del 2020, sulla base di idonea relazione documentata del dirigente competente o del responsabile finanziario. In funzione del raggiungimento della finalità pubblica programmata, tali somme non sono soggette ai vincoli ed ai limiti previsti

dall'articolo 1, commi 897 ed 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La competenza della relativa variazione di bilancio è ascritta alla Giunta."

2. All'articolo 200-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 o in stato di bisogno" sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli *over 55*";

b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-*ter*. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo"».

29.0.21

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-*bis*.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale

le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici ATECO 49.32.10, 49.32.20, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.22

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sospensione Isa trasporto persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del *virus* per l'anno d'imposta 2021 sono sospesi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale le imprese di trasporto persone ricadenti nei seguenti codici Ateco 49.32.10, 49.3220, 50.30.00, 49.39.01, 49.39.09, 49.31.00, 50.30.00.».

29.0.23

DI GIROLAMO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non può eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da ema-

nare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, i termini per il riconoscimento del contributo e le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Il contributo è erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione possono essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

29.0.24

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Sostegno alla formazione dei macchinisti del settore ferroviario merci)

1. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla formazione ed all'assunzione di macchinisti ferroviari del settore merci. Le risorse di cui al presente articolo saranno attribuite alle imprese ferroviarie sotto forma di contributo in conto esercizio, determinato in misura forfettaria in relazione a ciascuna persona formata ed assunta per la prima volta, presso la stessa impresa che abbia provveduto alla formazione, con contratto a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato della durata di almeno un anno. In ogni caso, il contributo non potrà eccedere il costo medio *standard* per la formazione del personale, determinato sulla base dei costi medi per persona sostenuti dalle imprese ferroviarie beneficiarie.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto, disciplinerà le modalità e i termini per il riconoscimento di tale contributo, stabilendo anche le categorie di costi ammissibili alla contribuzione, purché inerenti alle attività di formazione realizzate durante l'anno solare. Al sussistere delle condizioni previste, il contributo sarà erogato unicamente a sostegno delle attività formative per le quali non vi sia stato alcun esborso a qualsiasi titolo, anche temporaneo, da parte dei partecipanti. I corsi di formazione

potranno essere svolti dalle imprese ferroviarie utilizzando le proprie risorse umane e strumentali, nonché avvalendosi di organismi riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 6 milioni di euro per gli anni 2021, 2022, 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.».

Art. 30

30.1

PITTELLA, FERRARI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

b) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

c) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

d) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle parole: "con uno o più decreti" e le seguenti: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle parole: "entro il 30 giugno 2021"».

30.2

FERRO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021.";

b) al comma 7 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni di euro» con le seguenti: «302, 5 milioni di euro».

30.3

MASINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Al fine di promuovere la ripresa delle attività danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";

a-bis) al comma 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

30.4

GALLONE

Il comma 1 dell'articolo 30 è così modificato:

«1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 il. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021";

aa) il comma 3 è così sostituito:

"3. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.";

b) ai commi 4 e 5 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021.";

c) al comma 6 le parole: "82,5 milioni di euro per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "165 milioni di euro per l'anno 2021" e le parole: "con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "con uno o più decreti" e le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"».

30.5

CONZATTI, MARINO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 1, lettera c) le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».

Conseguentemente, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 82,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 42 e, quanto a 165 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41».

Conseguentemente, all'articolo 41 le parole: «550 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «385 milioni di euro».

30.6

MALPEZZI, FERRARI, MISIANI, PITTELLA

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «330 milioni»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «385 milioni».

30.7

LUPO, CROATTI, BOTTO, GALLICCHIO, GIROTTO, DI GIROLAMO, DONNO, LEONE, LOMUTI, LOREFICE, MONTEVECCHI, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

2) *lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «467,5 milioni».

30.8

CROATTI, GIROTTI, CASTALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma:*

1) lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;

2) lettera c), sostituire le parole: «165 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni»;

b) *al comma 2, sostituire le parole: «82,5 milioni» con le seguenti: «247,5 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «467,5 milioni».

30.9

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021».*

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» con le seguenti: «330 milioni di euro».

30.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

c) *sostituire le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021»;*

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» con le seguenti: «330 milioni di euro».

30.11

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021»;*

c) *sostituire le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021»;*

al comma 2 sostituire le parole: «82,5 milioni di euro» con le seguenti: «247,5 milioni di euro».

30.12

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, DE POLI

Al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente al comma 1, lettera c) le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e al comma 2 le parole: «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.13

ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI, PERGREFFI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, lettera a), le parole: «30 giugno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;*

2) *al comma 1, lettera c), le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021», sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021»;*

3) *il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 42;

b) quanto a 165 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge».

30.14

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «30 giugno 2021», con le seguenti: «31 dicembre 2021».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c) le parole: «165 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e al comma 2 le parole: «pari a 82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 247,5 milioni di euro per l'anno 2021».

30.15

FLORIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «30 giugno 2021» con le seguenti: «30 luglio 2021»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole: «165 milioni per l'anno 2021» con le seguenti: «185,625 per l'anno 2021»;*

c) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 103,125 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.16

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «500 milioni».

30.17

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 9-ter, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.18

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.19

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.20

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.21

PITTELLA, FERRARI, COLLINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.22

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 6, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche alle imprese alberghiere».

30.23

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 816 a 847 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 relative al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e ai commi da 639 a 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 relative al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI), devono intendersi nel senso che le società affidatarie del servizio di gestione della sosta regolamentata o a pagamento non rientrano tra i soggetti obbligati al pagamento dei predetti canoni e tasse».

30.24

DAMIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi"».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: «a uso privato» si aggiungono le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.25

CALANDRINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 817 della legge 160/2019 dopo le parole: "tariffe" si aggiungono le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi"».

All'articolo 1, comma 819 lettera b) della legge 160/2019 dopo le parole: «a uso privato» si aggiungono le seguenti: «per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o

partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza».

30.26

MISIANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "tariffe" sono aggiunte le seguenti: "ed in ogni caso le tariffe relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari non potranno eccedere quelle base stabilite per i comuni dai tributi e dai canoni soppressi".

1-ter. All'articolo 1, comma 819, lettera b), della legge n. 160 del 2019 dopo le parole: "a uso privato" sono aggiunte le seguenti: "per gli impianti ubicati su suolo privato o in ambiti affidati in concessione da società pubbliche o partecipate dal pubblico e sui veicoli pubblici e privati il canone viene ridotto di almeno un terzo in quanto non occupano suolo pubblico di competenza."».

30.27

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di associare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 3 novembre 2020, in corso di integrazione e modifica, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021.

1-ter. Per gli stessi motivi di cui al comma 1-bis, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.28

MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 26-bis.

1. In seguito alla perdita di destinazione agro-silvo-pastorale dei terreni gravati da diritti di uso civico, su richiesta dei comuni interessati, anche per ragioni di pubblico interesse, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la sdemanializzazione o, in caso di terreni di proprietà privata, la cessazione dei diritti di uso civico sugli stessi.

2. La perdita di destinazione agro-silvo-pastorale si presume laddove i terreni siano destinati da almeno trenta anni ad attività diverse da quelle agro-silvo-pastorale ovvero laddove il comune abbia emanato un piano regolatore generale che includa tali terreni.

3. La sdemanializzazione o la cessazione dei diritti di uso civico avrà efficacia dalla data di avvenuta trasformazione.

4. In caso di sdemanializzazione o cessazione dei diritti di uso civico non trova applicazione il regime dei beni collettivi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. Restano salvi i provvedimenti di sdemanializzazione o di cessazione dei diritti di uso civico adottati in forza di previgenti disposizioni di legge applicabili"».

30.29

FLORIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non hanno provveduto ad istituire il Canone Unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 possono adempire entro il 31 dicembre 2021».

30.30

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Al comma 1, dopo il periodo: «Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale,» *aggiungere il seguente:* «compreso il settore del trasporto pubblico scolastico e in particolare il trasporto degli alunni disabili,».

30.32

TESTOR, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 109 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziari 2020 e 2021";

b) al comma 1-bis, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020";

c) al comma 2, le parole: "limitatamente all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente agli esercizi finanziati 2020 e 2021".».

30.33

CONZATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 109, comma 1-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole: "del rendiconto della gestione 2019" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.34

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 109, comma 1-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021", e le parole: "del rendiconto della gestione 2019", sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente del rendiconto della gestione 2019 e 2020"».

30.35

LUPO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate, ovvero assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo le linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle Regioni entro il 30 giugno 2021 che tengano conto dei seguenti criteri:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche. La professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio effettivo dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, comprovata dalla data di inizio di tale attività così come risultante dal Registro delle Imprese riferita al commercio su aree pubbliche al momento della partecipazione alla selezione;

b) nel caso di posteggi ubicati nel centro storico ovvero in area o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, compatibilità del servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e rispetto delle eventuali condizioni particolari poste dagli enti locali, ivi incluse quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata;

c) presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi

e fiscali, nonché regolarità nei pagamenti pregressi dell'ultimo anno effettuati nei termini previsti;

d) utilizzo degli introiti derivanti dalle concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;

e) possibilità di previsione di eventuali criteri premiali ai fini dell'attribuzione del punteggio-da parte delle amministrazioni quali la presenza di persone disabili all'interno del nucleo familiare del richiedente; l'età compresa tra i 18 e i 35 anni; l'utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale per lo svolgimento dell'attività; l'offerta al pubblico di servizi relativi ai pagamenti elettronici e alla vendita on line; la riduzione degli imballaggi; la vendita di prodotti a km 0; la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti attestata da enti accreditati dalla Regione; gli investimenti realizzati;

f) modalità procedurali per i casi di dichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della vigente normativa sulle concessioni.

4-bis.1. Le concessioni di cui al comma *4-bis* sono assegnate al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività."

2-ter. Il comma *4-ter* dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, è abrogato.

2-quater. L'efficacia delle concessioni e autorizzazioni relative ai posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non rinnovate, ovvero non assegnate nel caso di nuova istituzione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica e già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è sospesa. Le medesime sono sottoposte a nuova procedura di concessione e autorizzazione nel rispetto dei commi *4-bis* e *4-bis.1* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificati dal comma *2-bis*.

2-quinquies. Sono fatti salvi gli atti già adottati dai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in applicazione della normativa comunitaria, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, temporaneità e rotazione delle assegnazioni e di non discriminazione tra operatori concorrenti, nonché i conseguenti effetti.

2-sexies. Sono fatte salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.»

30.36

FERRO, DAMIANI, GASPARRI, MANGIALAVORI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 216 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "comunque non superiore a ulteriori tre anni" sono sostituite dalle parole: "comunque non superiore a ulteriori dieci anni"».

30.37

CASTALDI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, si applicano anche ai soggetti aventi la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente il trasporto di persone mediante autobus a noleggio con conducente, ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, non soggette a servizio pubblico.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.38

CROATTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 6, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

30.39

DI PIAZZA, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020 11. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 11.176, si applicano anche alle imprese turistico-ricettive».

30.40

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1084, lettera i), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1° luglio 2021", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2022"». Agli oneri di cui al presente comma valutati in 282 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.41

GALLONE

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1086, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "dal 1° gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2023". Agli oneri di cui al presente comma valutati in 176 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.42

FERRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.43

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.44

COLLINA, PITTELLA, FERRARI, MISIANI, GIACOBBE, FERRAZZI, VERDUCCI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I termini previsti dall'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021».

30.45

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 4, le parole: «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2021».

30.46

GALLONE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.47

ARRIGONI, BRUZZONE, SAVIANE, PAZZAGLINI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.48

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.49

FERRAZZI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti

ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.50

FERRERO, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è allineato al termine di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge 13 ottobre 2020, n. 176.».

30.51

FERRARI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2021, il termine di approvazione del bilancio di esercizio 2020 delle Camere di Commercio industria, artigianato e agricoltura è prorogato al 30 maggio 2021.».

30.52

PAGANO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30 aprile 2021, ai sensi del comma precedente, della certificazione dei fondi COVID fissata al 31 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, alla luce della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione di adempimenti e scadenze, il termine di adozione dei rendiconti relativamente all'esercizio 2020, è differito al 30 giugno 2021 per gli enti e gli organismi pubblici, diversi

dalle società, destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».

30.53

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di ampliare la platea dei Consorzi di bonifica ed enti irrigui aventi diritto ai mutui agevolati per fronteggiare la situazione di crisi di liquidità dovuta alla pandemia in atto, al comma 2 l'articolo 225 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono aggiunte infine le seguenti parole: "e spettano agli enti che nel primo semestre 2020 abbiano incassato contributi consortili per bonifica e per irrigazione per un importo complessivo inferiore almeno al 70 per cento della contribuzione 2020."».

30.54

MARTI, RIPAMONTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "diciotto mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi" e al comma 10, è aggiunto il seguente periodo: "Con il consenso delle parti, in tali casi, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione sia stato effettuato dalla stessa."».

30.55

BORGHESI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO,
RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, SIRI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai commi 859 e 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "A partire dall'anno 2021", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022"».

30.56

FARAONE, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le parole: "dei tre dodicesimi" con le seguenti: "dei cinque dodicesimi"».

30.57

FERRO

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre 2021, termine ultimo per l'approvazione anche del Piano economico finanziario. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla Tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3 comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.».

30.58

COMINCINI, PITTELLA, FERRARI

Al comma 5, sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2021» con le seguenti: «entro il 30 settembre 2020» e le parole: «entro il 31 maggio 2021» con le seguenti: «30 giugno 2020».

30.59

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.60

GALLONE

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.61

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

30.62

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla

quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 151. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.63

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente:

«5. L'articolo 238, comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è abrogato e alla legge 27 dicembre 2013, n.147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1, comma 649, secondo periodo è sostituito con il seguente: "Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera *b-ter)* punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla

quantità dei rifiuti conferiti, sia con riferimento alla parte fissa che alla parte variabile; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore ad un anno, ferma restando la possibilità di recesso dal servizio pubblico o privato previo preavviso di almeno 90 giorni. Non sono assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le aree di produzione di rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime, di prodotti intermedi e semilavorati e di merci funzionalmente collegati all'esercizio delle attività produttive. Non sono altresì assoggettate a TARI, né per la parte fissa, né per la parte variabile, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 3 aprile 2016 n. 152. Per tali utenze resta ferma la possibilità di conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione. Alle utenze che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 conferivano rifiuti al servizio pubblico e che non risultano più produttive di rifiuti urbani sulla base delle definizioni di cui agli articoli 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico, non può essere sospesa la raccolta da parte dello stesso, se non previo preavviso di almeno 90 giorni a cui va allegata contestuale comunicazione della possibilità di beneficiare del servizio medesimo su base convenzionale, nonché dell'indicazione delle modalità e condizioni, anche economiche, di adesione. Al fine di assicurare la raccolta e il trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 lettera *a)* del decreto Legislativo del 3 aprile 2016, n. 152, senza soluzione di continuità, fino al 1° gennaio 2023, e comunque nelle more dei necessari adeguamenti dei servizi e degli impianti, è ammessa la raccolta e il trattamento dei predetti rifiuti, quando non pericolosi e con caratteristiche analoghe a quelle di cui all'allegato L-*quater* della parte IV del predetto decreto, anche ai soggetti che gestiscono i rifiuti urbani».

30.64

DELL'OLIO

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 settembre di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2021.».

30.65

PITTELLA, FERRARI

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «entro il 31 maggio di ciascun anno», sono aggiunte le seguenti: «con effetto a valere dall'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 restano valide esclusivamente le previsioni di cui al comma 649, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».

30.66

DE POLI

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.67

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.68

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«*5-bis.* Per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 1.540 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 1.540 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 600 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso

della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 80 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

e) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero medesimo;

f) quanto a 270 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

30.69

GALLONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la con-

dizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma *5-bis* pari a 770 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 così come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

b) quanto a 270 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009».

30.70

CONZATTI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5-bis.* Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 770 milioni di euro per il 2021, si provvede, quanto a 550 milioni ai sensi dell'articolo 41, e, quanto a 220 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.71

CALANDRINI

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato».

30.72

DELL'OLIO, GALLICCHIO, LEONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'anno 2021, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è ridotta del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso di quanto versato. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal presente comma, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con dotazione di 770 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto è comunque adottato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 770 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.73

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

All'articolo 30, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis Al fine di favorire la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, le garanzie concesse dal Fondo di garanzia PMI, ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lett. a), della Legge n. 662 del 1996, sono a titolo gratuito per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole e associate, In caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative, della digitalizzazione, dell'agricoltura di precisione, dell'efficientamento dei processi produttivi, compreso quello energetico, della bioeconomia circolare e della tracciabilità dei prodotti. La garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti UE. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021».

30.74

GARAVINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 190, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative" sono sostituite dalle seguenti: "analoghe evidenze documentali o gestionali"».

30.75

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.76

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità".

5-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.».

30.77

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "Per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.78

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 237, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima

finalità" ed all'articolo 224, comma 9 del medesimo decreto le parole: "Previsti dalla parte quarta del presente decreto" sono sostituite con le seguenti: "ovvero ad altra misura anche di natura fiscale avente la medesima finalità"».

Conseguentemente, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 652 sono abrogati.

30.79

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

2) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

3) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.80

GALLONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti" sono sostituite dalle seguenti: "della TARI";

b) le parole: "per un periodo non inferiore a cinque anni" sono soppresse;

c) le parole: "anche prima della scadenza quinquennale" sono soppresse.».

30.81

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinqies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.82

CALIGIURI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinqies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

30.83

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinqies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale

competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.84

PAVANELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinqies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.».

30.85

FERRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso.

5-ter. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2020 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 70 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.86

PARAGONE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

30.87

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

30.88

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

30.89

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito in legge con la legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, numero 323.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni».

30.90

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2021, non è dovuta la prima rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147), relativa agli immobili delle imprese turistico ricettive di ogni genere, operanti nel settore del turismo, incluse le relative pertinenze, le quali attività abbiano subito negli anni 2020 e 2021 una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento.

5-ter. Per l'anno 2021, non è altresì dovuta la seconda rata della Tariffa Rifiuti (TARI articolo 1, comma 639 e successivi, legge 27 dicembre 2013, n. 147) di cui al comma 1 del presente articolo, compatibilmente con l'eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.

5-quater. Agli oneri derivanti del presente comma, pari a 400 mila euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.91

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'imposta municipale sui rifiuti (TA.RI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per l'anno 2021 dalle aziende turistiche e termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, che esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, numero 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

5-ter. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, ivi compresi quelli di natura convenzionale ed ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso, dovuti per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323».

Conseguentemente all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

30.92

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Sono assegnati ad ISMEA 50 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento della cambiale agraria e pesca. Il prestito cambiario, a tasso zero della durata di 10 anni, è rivolto a favore delle imprese che operano nel settore agricolo e della pesca che hanno subito problemi di liquidità aziendale a causa dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.93

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa».

30.94

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-*ter*. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema."».

c) al comma 652, sostituire le parole "1° luglio 2021" con le seguenti: "1° luglio 2022"».

30.95

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"650-*bis*. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione

ecologica ed il Ministero della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un Green New Deal nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema".

c) al comma 652, sostituire le parole: "1° luglio 2021" con le seguenti: "1° luglio 2022"».

30.96

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50". Aggiungere infine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, inserire i seguenti:

"*650-bis.* Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in finzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, sostituire le parole: "1° luglio 2021" con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.97

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono inoltre esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"*650-bis.* Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della transizione ecologica ed il Ministro della Salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definite:

a) ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634, in funzione di specifiche caratteristiche di riciclabilità;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei materiali a contatto con gli alimenti (MOCA);

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della Salute, adotta, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una Strategia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

30.98

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 643, le parole: "euro 25" sono sostituite dalle seguenti: "euro 50", e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono esentate dall'applicazione dell'imposta le PMI utilizzatrici di imballaggi che, nell'anno precedente, hanno avuto un fatturato fino a 200.000 euro.";

b) dopo il comma 650, sono inseriti i seguenti:

"650-bis. Entro il 1° luglio 2021, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero della salute, sentite le Associazioni delle categorie dei settori interessati, sono definiti:

a) ulteriori caratteristiche di riciclabilità da inserire ai fini dell'individuazione di ulteriori esclusioni dall'applicazione dell'imposta, in aggiunta alle previsioni già contenute al comma 634;

b) specifiche esclusioni per il settore alimentare ai fini di rendere coerente la disciplina dei MACSI con quella dei MOCA;

c) le modalità per l'applicazione dell'esclusione per le PMI utilizzatrici di imballaggi di cui al comma 643.

650-ter. Il Governo è delegato ad adottare, previo avvio di un tavolo strutturale con le principali organizzazioni rappresentative delle imprese, uno specifico Piano per la plastica, che garantisca la definizione di una la Strate-

gia Italiana per un *Green New Deal* nel settore della plastica in grado di accompagnare le imprese del settore nella transizione, ed assicurando l'avvio di specifiche campagne di sensibilizzazione sul tema";

c) al comma 652, le parole: "1° luglio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

30.99

L'ABBATE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché delle aree private sulle quali risulta costituita servitù di pubblico passaggio;"».

30.100

ANASTASI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la lettera r) è aggiunta, in fine, la seguente:

"r-bis) le infrastrutture di ricarica e lo stallo per la sosta dei veicoli elettrici;".

5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20212023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.101

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere il seguente comma:

"4-sexies-bis. La rinegoziazione di cui al comma precedente si realizza con l'ammortamento di durata fino a 20 anni delle esposizioni bancarie in essere, in capo alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla data di cui al comma 1.

Per tale tipologia di operazione è concessa la garanzia dello Stato a titolo gratuito, e per questo sono assegnati al fondo garanzia ISMEA e al Fondo di garanzia per le PMI, rispettivamente, 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Per poter beneficiare delle misure, di cui ai precedenti commi, l'interessato dovrà presentare apposita domanda ad Istituto di credito"».

30.102

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«65-bis. Alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 le parole: "con durata fino a 72 mesi" sono sostituite con le parole: "con durata fino a 180 mesi".

Dopo il punto aggiungere il seguente periodo: "Il soggetto beneficiario delle predette operazioni, già concesse alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 180 mesi"».

30.103

BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI, BRUZZONE, SAVIANE, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il colma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"».

30.104

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma i, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.105

GARAVINI, MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Tale disciplina, ad ogni modo, si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data in vigore della predetta normativa.";

b) dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-bis. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma di cui al precedente comma gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

6-ter. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento"».

30.106

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati

alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi, fatte salve eventuali disposizioni in materia"». *L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».*

30.107

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi"».

L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento».

30.108

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21 è sostituito con il seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 e successive modificazioni".

5-ter. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi.

5-quater. L'articolo 261, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro seicento"».

30.109

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà e di garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali, i comuni che, pur avendo applicato idonee misure di sostegno alla riscossione delle proprie entrate, non possono approvare il bilancio di previsione per l'incapacità di adempiere all'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura prevista dalla legge, con pregiudizio sui livelli delle spese necessarie ad assicurare le funzioni fondamentali, sono autorizzati a ridurre tali accantonamenti nella misura strettamente necessaria ad assicurare il livello minimo delle medesime funzioni fondamentali.

5-ter. Ai fini del comma 5-bis, il consiglio dell'ente locale provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di pre-

visione, acquisito il preventivo parere dell'organo di revisione, cui compete l'onere di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 5-*bis* ai fini della deroga agli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità previsto nella misura di legge, anche ai fini del rendiconto di gestione.

5-*quater*. La deliberazione di cui al comma 5-*ter*, è inviata dall'ente entro il termine di sessanta giorni dalla sua adozione, alla competente sezione della Corte dei conti ed al Prefetto, indicando analiticamente tutte le funzioni fondamentali di competenza e per ciascuna di essa l'importo della spesa necessaria affinché le stesse siano svolte secondo livelli minimi essenziali».

30.110

FERRO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. L'Imposta municipale propria relativa all'anno 2020 non è altresì dovuta nel caso in cui il locatario dell'immobile in cui si svolge un'attività turistico ricettiva abbia omesso il pagamento di oltre il 50 per cento del canone relativo all'anno 2020 e il soggetto passivo dell'imposta sia una persona fisica per la quale tale canone costituisce il reddito prevalente. Qualora il locatario provveda al pagamento del canone dopo la scadenza dei termini per il pagamento dell'IMU, l'imposta deve essere versata entro sessanta giorni dalla data in cui è stato incassato il canone».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.

30.111

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in

vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-ter. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a*) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a/2*), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-quater. Per gli stessi motivi di cui al comma *6-bis*, per l'esercizio 2021, il termine (relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,) di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito al 30 novembre 2021».

30.112

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo il comma 6, inserire i seguenti commi:

«*6-bis.* In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, nonché dell'opportunità di abbinare il termine per la deliberazione del rendiconto degli enti locali relativo all'anno 2020 con quello fissato per la certificazione dell'utilizzo dei fondi straordinari erogati nel 2020, di cui al decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 1° aprile 2021, n. 59033, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma *2-bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento.

6-ter. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato *a*) e l'elenco

analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato *a/2*), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera *a*) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

6-quater. Per gli stessi motivi di cui al comma *6-bis*, per l'esercizio 2021, il termine [relativo alla deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali,] di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 30 settembre 2021, unitamente al termine di cui all'articolo 175, comma 8, del medesimo decreto legislativo. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2020 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è altresì differito-al 30 novembre 2021».

30.113

LANIECE, FERRAZZI, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis.* In considerazione del protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19, le case da gioco presenti sul territorio nazionale sono escluse, per un periodo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dall'applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Resta ferma la facoltà delle amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente».

30.114

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis.* In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi

strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.115

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1.0 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.116

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 9-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.117

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In considerazione delle difficoltà operative determinate dal protrarsi della crisi pandemica da *virus* COVID-19, il termine di deliberazione dei rendiconti relativi all'esercizio 2020 per gli enti locali ed i loro organismi strumentali, ordinariamente fissato al 30 aprile 2021, è differito al 31 maggio 2021. Le procedure di cui all'articolo 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente attivate a decorrere dal 1° maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente articolo, sono interrotte e non producono effetti, qualsiasi sia lo stato del procedimento».

30.118

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse».

30.119

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.120

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli enti locali possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma, per l'adozione di misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, nella redazione di studi di fattibilità e dei relativi piani economico finanziari per la costruzione, ampliamento, miglioramento, completamento e messa a norma degli impianti, al fine di garantire il rispetto delle linee guida in termini di sicurezza e in particolare per riduzione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico. Per tali finalità sono stanziati a favore della medesima Fondazione 500.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

30.121

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022" e le parole: "fermo restando quanto stabilito dal comma 861," sono soppresse.».

30.122

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021", le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 4, le parole: "periodo d'imposta 2019" sono sostituite dalle seguenti: "periodi d'imposta 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «460 milioni».

30.123

RAMPI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 216, comma 2, del decreto-legge 19 maggio, 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro il 31 luglio 2026."».

30.124

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per le medesime finalità di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a causa della sospensione delle attività sportive, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2021, il conduttore ha diritto ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la pro-

va di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «450 milioni».

30.125

RAMPI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 216, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attività sportiva" sono soppresse.».

30.126

RAMPI, VERDUCCI, PARRINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022 agli operatori impegnati nelle attività svolte dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di erogazione e le modalità di accesso al contributo.

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 100 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41, e quanto a 100 milioni di euro per l'anno dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

30.127

RAMPI, VERDUCCI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di sostenere l'attività sportiva dei giovani, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato "Sport e Famiglia" al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2021 destinati all'erogazione di *voucher*. I criteri di ripartizione delle risorse, i requisiti e le modalità per l'accredito dei beneficiari sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

30.128

SUDANO, CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive, nonché dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni interessati, per effetto dalla ricaduta di ceneri vulcaniche a seguito all'attività parossistica dell'Etna verificatasi a partire dal 16 febbraio 2021, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite di spesa, al fine di concedere contributi in favore dei soggetti pubblici e privati che abbiano subito danni.

6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione siciliana, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma precedente.

6-quater. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 41.».

Conseguentemente, all'articolo 41, le parole: «550 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «545 milioni».

30.129

NATURALE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.130

FARAONE, MARINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In deroga all'articolo 1, comma 147, lettera a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i comuni possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici sino al 31 maggio 2021.».

30.131

CONZATTI, MARINO, SBROLLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105, comma 3-bis, sostituire le parole: "30 giugno 2021" con le parole: "31 dicembre 2021"».

30.132

GARAVINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.133

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «544 milioni», mentre per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.134

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle more dell'individuazione da parte dell'INPS dei protocolli di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, e del conseguente adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai predetti protocolli, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede:

g) quanto a 6 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41;

h) quanto a 6 milioni di euro a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30.135

SUDANO, CONZATTI

Dopo il comma 6 aggiungere:

«6-bis. I soggetti di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anti-corruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021. L'Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 41».

30.136

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7 dell'articolo 4, le parole: "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane" sono soppresse;

b) al comma 12-bis dell'articolo 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì escluse dall'applicazione del presente decreto le società aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, ferma restando la facoltà per le amministrazioni pubbliche di costituire, acquisire o

mantenere partecipazioni nelle predette società, secondo la disciplina stabilita dall'amministrazione titolare delle partecipazioni stesse"».

30.138

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Sopprimere il comma 7.

30.139

FERRO, DAMIANI, GASPARRI, SCIASCIA, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sostituire il comma 7, col seguente:* «Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 31 le parole: "1° luglio 2022", sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 31, le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023";

b) *Al comma 8, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

c) *Al comma 9, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

d) *Al comma 10, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023";*

e) *Al comma 11, sostituire le parole: "1° gennaio 2022" con le seguenti: "31 dicembre 2023"».*

30.140

SAPONARA, PITTONI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Al comma 7, le parole: «1° luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

30.141

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, PACIFICO, ROMANI, ROSSI

All'articolo 30 dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con "31 dicembre 2022".

7-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

"11-ter, In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei smilzi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in manismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562; della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.142

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 7 inserire i seguenti commi:

«7-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite con: "31 dicembre 2022".

7-ter. All'articolo 20, comma 1, lettera *c)* e comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con: "31 dicembre 2021".

7-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

"11-*ter.* In considerazione del gravoso e costante impegno dei servizi regionali e locali di protezione civile, anche allo scopo di assicurare la funzionalità dei servizi, nonché la continuità e l'efficacia delle attività di contrasto alle situazioni emergenziali in atto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale in servizio presso le Direzioni e le Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì al personale dirigenziale in servizio presso le predette Direzioni e Agenzie di protezione civile delle Regioni e Province autonome e degli enti locali in servizio presso i predetti enti alla data del 31 dicembre 2020 ed in possesso delle previsioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di particolare e comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto attività inerente la protezione civile in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, con esperienza acquisita in funzioni dirigenziali per almeno un triennio.

Agli oneri di cui al presente comma le Regioni e le Province autonome e gli enti locali fanno fronte attraverso le risorse dei propri bilanci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

30.143

FARAONE, CONZATTI, VONO, MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis.* Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 248 le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2021";

b) Al comma 249 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021" e le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2021";

c) Al comma 250 le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021";

d) Al comma 254 le parole: "300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "600 milioni di euro";».

30.144

TURCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il termine per l'indizione del bando per la gestione e conduzione della rete telematica relativa agli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 727, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è prorogato di 36 mesi.».

30.145

BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, RUFA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. il comma 6, dell'articolo 15, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.146

RIPAMONTI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 5, comma 11-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.147

RIPAMONTI, MARTI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è prorogato al 31 dicembre 2022 al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19».

30.148

DAMIANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

i) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

ii) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

iii) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.149

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

All'articolo 30 dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis). Non costituisce l'occupazione di cui al primo comma dell'art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 l'uso dei beni demaniali a seguito della proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista dall'articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 nonché il loro utilizzo previsto dall'articolo 182 secondo comma del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77».

30.150

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.151

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 114, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023"».

Conseguentemente viene disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto 20 maggio 2015, come modificato dal decreto 28 febbraio 2019.

30.152

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.114, al comma 1, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2023". Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, è disposto l'aggiornamento delle scadenze indicate nell'allegato 1 del decreto 20 maggio 2015, così come sostituito dall'articolo 3, decreto ministeriale 28 febbraio 2019.».

30.153

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, secondo periodo, le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023". È conseguentemente disposto l'aggiornamento delle scadenze previste dal decreto ministeriale 20 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale 28 febbraio 2019.

11-*ter*. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

11-*quater*. In deroga a quanto previsto agli Allegati L-*quater* e L-*quinquies* della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente agli anni 2021 e 2022, gli imprenditori agricoli possono avvalersi anche del sistema pubblico di conferimento per la raccolta e la gestione dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile, mediante comunicazione all'Amministrazione comunale competente per territorio da effettuarsi entro il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni.

11-*quinquies*. L'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2022 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. L'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applica esclusivamente agli imballaggi fabbricati successivamente alla data di entrata in operatività della relativa disciplina. Rimangono comunque esclusi dall'applicazione della norma citata gli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché gli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi".

11-*sexies*. All'articolo 261, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai produttori che immettono sul mercato imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro seicento."».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

30.154

ABATE, ANGRISANI, GRANATO, CORRADO, LEZZI, CRUCIOLI, MORRA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, al comma 1, lettera a), le parole: "a far data dal 30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a far data dal 1° gennaio 2023"».

30.155

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 196 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "risponde solidalmente il locatario e" sono sostituite dalle seguenti: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione o, per i ciclomotori, con l'intestatario del contrassegno di identificazione"».

30.156

PITTELLA, D'ALFONSO

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è introdotto il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla

riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.";

b) il comma 1, dell'articolo 120-*noviesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter*, 120-*quater*";

c) all'articolo 125-*sexies*, comma 1 dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato."

11-*ter*. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

30.157

FENU

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Allo scopo di fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 120-*quaterdecies* è inserito il seguente:

"Art. 120-*quaterdecies*.1.

Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto";

b) il comma 1 dell'articolo 120-*nouiesdecies* è sostituito dal seguente:

"1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-*ter* e 120-*quater*";

c) al comma 1 dell'articolo 125-*sexies*, dopo la parola: "contratto" sono aggiunte le seguenti: "nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato."

11-ter. L'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.».

30.158

LA PIETRA, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis.* Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

11-ter. Per l'anno 2022, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinqüies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.».

30.159

D'ALFONSO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e del permanere del quadro complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il termine di cui all'articolo 243-*bis*, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 settembre 2021 qualora il previsto termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni con facoltà di ripresentare un nuovo piano che nello stesso periodo abbiano già presentato il Piano.

11-*ter*. Dall'attuazione del comma 11-*bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

30.160

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.161

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. In ragione della situazione connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospesi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2021, i pagamenti delle somme, non incluse in cartelle di pagamento, dovute allo Stato per l'utilizzo, anche parziale, da parte di terzi di beni immobili di proprietà statale assegnati in uso governativo ovvero gestiti dall'Agenzia del demanio, ad uso diverso dall'abitativo, destinati allo svolgimento di attività produttive, industriali, professionali, commerciali e di servizi, esercitate da soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che sono state sospese per effetto dei provvedimenti normativi e regolamentari posti in essere a fronte del suddetto stato emergenziale. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I versamenti dei predetti importi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2021.

11-*ter*. In ragione delle misure restrittive adottate per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento ai beni oggetto di concessione o locazione di valorizzazione stipulata ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, su richiesta motivata del concessionario o locatario connessa alla suddetta emergenza, l'Amministrazione concedente può prorogare la durata del rapporto e, conseguentemente, i termini previsti per l'esecuzione dei lavori e l'avvio delle attività, per un periodo corrispondente alla durata del predetto stato di emergenza e, comunque, per un termine che non può essere superiore a due anni.».

30.162

FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.163

FERRO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di tutelare l'occupazione e di consentire l'uscita delle imprese dalla difficile situazione di eccezionale crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19, la durata delle concessioni e delle locazioni ad uso commerciale, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, e in scadenza entro il 31 dicembre 2021 è prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2027.».

30.164

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020, articolo 181, comma 4-bis, ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-ter. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 1180.

11-quater. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo

vo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020.».

30.165

GASPARRI, GALLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 art. 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti Linee Guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.166

FERRO

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Per gli anni 2020 e 2021 è rinviata la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 per gli operatori commerciali su aree pubbliche di cui alle procedure di rinnovo delle concessioni conseguenti alla legge n. 77 del 17 luglio 2020 articolo 181 comma 4-*bis* ed alle conseguenti linee guida emanate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto del 25 novembre 2020.

11-*ter*. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le concessioni in essere di cui alla legge n. 205 del 2017 articolo 1 comma 1180.

11-*quater*. È rinviato al 31 dicembre 2021 il termine per la conclusione da parte dei Comuni del procedimento amministrativo di rilascio e/o rinnovo delle concessioni di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020».

30.167

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 60, non si applicano ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 41 della presente legge. A decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.168

MONTANI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano ai con-

tratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 11-*bis* si applicano per l'intera durata del contratto di locazione passiva esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

11-*quater*. Agli oneri derivanti dai commi 11-*bis* e 11-*ter*, pari a 3,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 3,4 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

30.169

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. I termini previsti per le Regioni dall'articolo 18, comma 1, lettera b) e c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11-*ter*. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre 2021.

11-*quater*. I termini di trasmissione dei modelli economici di cui al decreto 24 maggio 2019 del Ministero della salute, l'articolo 5 commi 4, 5 e 6 sono da posticipati del periodo corrispondente alle modifiche dei termini di cui al precedente comma».

30.170

FERRO, DAMIANI, SCIASCIA, MODENA, SACCONI, PEROSINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: "anno 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023"».

30.171

MISIANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

"*c-ter*) al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile-2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione,

commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.172

CONZATTI, MARINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera c-bis) è inserita la seguente:

"c-ter. Al fine di assicurare il mantenimento del diritto all'abitare per le persone anziane e per fronteggiare le difficoltà di pagamento dei servizi alla persona, con priorità per i servizi di assistenza sociosanitaria residenziale e semi residenziale offerti dalle residenze sanitarie assistenziali dalle aziende pubbliche e private e dalle fondazioni, nell'ambito del Fondo per la prima casa, è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 5 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una *tantum* e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizia ipotecario e può essere incrementata me-

dante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo"».

30.173

PEPE, MARTI, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di scongiurare l'interruzione del servizio di rilevanza pubblica connesso alla depurazione delle acque, è autorizzata la spesa di euro 11.552.050,00 per l'anno 2021, da destinare al Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa (CO-RAP) della Regione Calabria per far fronte ai costi di gestione e investimento degli impianti di Cosenza, Crotone e Vibo Valentia. Agli oneri recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto.».

30.174

NANNICINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le società di gestione del risparmio possono prorogare il periodo di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021, fermo restando le disposizioni di cui al regolamento di gestio-

ne di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma è necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.».

30.175

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, primo periodo, le parole: "il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2022"».

30.176

PITTELLA

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera *a*), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente».

30.177

FENU, DELL'OLIO, CASTALDI

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

30.178

FENU, DELL'OLIO

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 177, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

30.179

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. In considerazione delle esigenze straordinarie e degli effetti derivanti dalla diffusione del COVID-19, i Comuni possono prorogare con apposito atto amministrativo, i termini di durata delle concessioni in scadenza nel 2021 o scadute nel 2020, per le quali non siano già state bandite nuove procedure alla data di entrata in vigore della presente norma, per i servizi di illuminazione votiva cimiteriale fino a un massimo di cinque anni, alle medesime condizioni indicate nei contratti di concessione e a condizione che, per l'intera durata della proroga, l'ammontare dell'aggio versato ai Comuni sia almeno pari a quello versato nell'anno 2020. Qualora, in virtù della proroga di cui al periodo precedente, il valore stimato della concessione sia superiore alla soglia di cui all'articolo 35, primo comma, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la durata della proroga è rideterminata in modo tale da non comportare il superamento della predetta soglia. Ai fini della concessione della proroga di cui ai precedenti periodi, i concessionari devono fornire apposita documentazione nella quale si attesta la regolarità dei versamenti dell'aggio e dei canoni eventualmente previsti in forza della concessione, maturati sino al 2019, al Comune concedente.».

30.180

MARGIOTTA, PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) ed *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie.

11-*quinqüies*. Al comma 2-*ter* dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.181

VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b*) ed *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono

il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.182

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, lettere *b*) ed *m*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove più amministrazioni pubbliche detengano partecipazioni nella stessa società, la stessa può definirsi a controllo pubblico, esclusivamente laddove sussistano norme di legge o statutarie o patti parasociali, in virtù delle quali per l'adozione di decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. In carenza delle predette norme il controllo non può essere presunto, né di fatto.

11-*ter*. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste dal medesimo, è considerata ammissibile sia una partecipazione pubblica di controllo che una partecipazione pubblica non di controllo.

11-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono interpretarsi nel senso che, laddove una società partecipata da amministrazioni pubbliche eserciti le attività di cui all'articolo 4, secondo comma, le medesime partecipazioni sono sempre ammesse a prescindere dalla loro consistenza, dall'eventuale esercizio di poteri di controllo, nonché dell'individuazione delle finalità istituzionali e delle competenze amministrative delle amministrazioni socie».

30.183

VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«11-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche" sono sostituite dalla seguente: "controllate"».

30.184

VERDUCCI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta la proroga del periodo di sospensione, fino al 31 dicembre 2022 e la copertura dei costi relativi alle annualità 2021 e 2023 saranno previste, oltretutto nel bilancio triennale, nelle leggi di bilancio successive al 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «500 milioni».

30.185

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.186

MALLEGNI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. All'articolo 5, comma 11-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, le parole: "entro il 7 ottobre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 ottobre 2021"».

30.187

FENU, EVANGELISTA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 9, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».

30.188

MANGIALAVORI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Al comma 857-*bis* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "ventidue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventotto mesi"».

30.189

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A fronte della integrale sospensione delle attività di raccolta delle concessioni dovuta ai provvedimenti emergenziali, i canoni di cui all'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed all'articolo 1, comma 636, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non sono dovuti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parole: «550 milioni» con le seguenti: «522, 5 milioni di euro».

30.190

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.191

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A causa della straordinarietà e della imprevedibilità degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, all'articolo 1, comma 1048, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:

"da indire entro il 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "da indire entro il 31 ottobre 2021", le parole: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021" e al termine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2021, in considerazione dei mesi di chiusura della rete di vendita dovuti all'emergenza sanitaria in corso, il pagamento della somma da versare a titolo di proroga non è dovuta"».

30.192

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.193

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di nove mesi"».

30.194

VATTUONE, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma, 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "nove mesi"».

30.195

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.196

CONZATTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "1° settembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2022."».

30.197

FAGGI, PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, aggiungere in fine i seguenti:

«11-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023";

b) al comma 3, primo periodo:

b) al comma 3, primo periodo:

1) le parole: "con esclusione del" sono sostituite dalle seguenti: "compreso il";

2) le parole: ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

3) dopo le parole: "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "collocato in aspettativa senza assegni";

c) al comma 3, secondo periodo, le parole: "dirigenziale e" sono soppresse;

d) al comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

e) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: "dei rispettivi ordinamenti", sono inserite le seguenti: ", ovvero in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell'anzianità di servizio nel caso di conferimento dell'incarico di coordinatore di cui al comma 3".

11-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 4-ter, comma 2 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 del medesimo articolo, provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 800.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

30.198

ANASTASI

Dopo il comma 11, aggiungere, infine, i seguenti:

«11-bis. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: "l'anno di imposta 2020" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "l'anno di imposta 2021".

11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.199

FERRARI, PITTELLA

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.200

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.201

VONO, MARINO

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. L'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

"Art. 40-bis. - *(Norme in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)* - 1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, le imprese ferroviarie procedono, entro il 31 dicembre 2027, alla dismissione dei veicoli circolanti con *toilette* a scarico aperto, che, fino alla predetta data e fermo restando quanto stabilito dal presente comma, possono continuare a circolare senza alcuna restrizione. Per le finalità di cui al periodo precedente il numero di veicoli circolanti con *toilette* a circuito aperto per ciascuna impresa ferroviaria non può eccedere, al 31 dicembre di ciascun anno, le seguenti consistenze:

a) anno 2023: 40 per cento dei veicoli circolanti;

- b) anno 2024: 30 per cento dei veicoli circolanti;
- c) anno 2025: 20 per cento dei veicoli circolanti;
- d) anno 2026: 10 per cento dei veicoli circolanti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2028, sulle reti ferroviarie nazionali e regionali non è consentita la circolazione di rotabili con *toilette* a scarico aperto adibiti al trasporto di passeggeri. Dal divieto di circolazione di cui al periodo precedente sono esclusi i rotabili storici, come definiti dall'articolo 3, comma 1, della legge 9 agosto 2017, n. 128."».

30.202

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 22, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, le parole: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021,".

11-ter. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021"».

30.203

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 lettera d), sono prorogati di ulteriori 6 mesi.

11-ter. I soggetti di cui all'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e di cui all'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la cui scadenza è allineata nei termini previsti dalla predetta norma, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione

delle convenzioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma 1, a condizione che presentino domanda di partecipazione.».

30.204

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 679, della legge n. 160 del 2019 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.».

30.205

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La disposizione di cui al comma 1-bis, dell'articolo 109, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche per l'esercizio finanziario 2021. Nella rubrica dell'articolo 109, la parola: "correnti" è soppressa;».

30.206

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.207

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.208

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il termine dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 si applica anche alle concessioni demaniali marittime.».

30.209

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché gli immobili ipotecati, i beni e i diritti immobiliari delle aziende agricole in contenzioso con gli istituti di credito in ragione delle agevolazioni regionali dichiarate illegittime ai sensi della decisione 971612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.".

11-ter. La Commissione di cui all'articolo 2, comma 126, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppressa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario *ad acta* che dura in carica fino al 31 dicembre 2021 con il compito di procedere all'istruttoria, ai fini del superamento, delle situazioni debitorie gravanti sulle aziende agricole in ragione delle agevolazioni dichiarate illegittime ai sensi

della decisione 971612/CE della Commissione del 16 aprile 1997 nonché alla valutazione dei danni subiti dal comparto. Fino a tale data non possono essere avviati nuovi giudizi e sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative a tali situazioni debitorie risultanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il commissario, che può avvalersi di una struttura di consulenza per la definizione del contenzioso in atto, riferisce sugli esiti del proprio operato con relazione al Ministro dell'economia e delle finanze che individua, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione del Commissario, con proprio decreto, le modalità e i criteri della procedura di esdebitazione degli imprenditori al fine di garantire la continuità delle aziende agricole e la tutela dei lavoratori. Con il decreto di cui al secondo periodo del presente articolo sono definiti altresì i compensi del commissario straordinario e della struttura di consulenza. Al relativo onere, valutato pari a 600.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.».

30.210

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo la parola: "concessioni" aggiungere le seguenti: "anche di beni"».

30.211

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 aggiungere infine le seguenti parole: "nonché alle concessioni demaniali marittime"».

30.212

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, le parole: "a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009" sono sostituite con le seguenti: "con rapporto di lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"».

30.213

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.214

CANGINI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Con riferimento alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il termine "2022" è sostituito dal seguente: "2023".

11-ter. Agli oneri di spesa derivante dall'applicazione del comma 11-bis si provvede, nel limite di 1.300 milioni di euro ai sensi del comma 11-quater.

11-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della

ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2023, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

30.215

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

Conseguentemente le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta» sono soppresse.

30.216

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Al comma 3, articolo 106, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: "dell'andamento delle spese" sono aggiunte le seguenti: "anche di investimento"».

30.217

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, GRANATO, ANGRISANI,
MORRA, ABATE, ORTIS, LA MURA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 121, comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

"g) acquisto di mobili ed elettrodomestici di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90"».

30.218

MALLEGNI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 48, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.219

FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto o dall'inizio della pratica" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2022 o entro dodici mesi dall'inizio della pratica"».

30.220

SERAFINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "30 aprile 2021", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.221

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Al comma 5, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, le parole: "1° gennaio 2021" sono sostituite con: "1° gennaio 2022"».

30.222

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al comma i-ter dell'articolo 51 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.223

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, le parole: "Dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2022"».

30.224

GASPARRI, DAMIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 100 comma 4 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "Dal 1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 2022"».

30.225

GASPARRI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«11-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si applicano ai procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti al 31.12.2020; il termine di cui all'articolo 8 della legge n. 126 del 2020 è prorogato al 30 giugno 2021.

11-*ter*. Le parole: "detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo" delle lettere *a)* e *b)* del comma 7 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 si interpretano che calcolato il 30 per cento sul complessivo dell'importo richiesto per il pagamento si detraggono le somme eventualmente già versate a tale medesimo titolo; sono fatte salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore e decreto-legge n. 104 del 2020 eventualmente eccedenti il 30 per cento.

11-*quater*. Al comma 3 dell'articolo 100 della legge n. 126 del 2020 le parole: "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020"».

30.226

GASPARRI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 9-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2 e 3 le parole: "31 marzo 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021".

b) al comma 6 le parole: "82,5 milioni per l'anno 2021" sono sostituite con le seguenti: "330 milioni per l'anno 2021"».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «302,5 milioni».

30.227

FERRARI, PITTELLA, COLLINA

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 1, comma 200, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la parola: "Comuni" è sostituita dalle seguenti: "Consorzi Industriali".

11-ter. Limitatamente all'anno 2021, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, il termine per le comunicazioni ivi richieste relative all'anno precedente è differito al 30 luglio e il termine per modificare o integrare la comunicazione è differito al 30 ottobre del medesimo anno».

30.228

LAUS

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.229

MININNO, LANNUTTI, CRUCIOLI, GIANNUZZI, ANGRISANI, GRANATO, ORTIS

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All'articolo 1, comma 756 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: "Gli animali" sono inserire le seguenti: "di cui al comma 755"».

30.230

CRUCIOLI, ANGRISANI, GRANATO, ABATE, CORRADO, LEZZI, MORRA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai proprietari degli immobili, anche ad uso non abitativo, si applica un credito di imposta pari al 30 per cento sui canoni di locazione non riscossi nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2020 e il 30 giugno 2021».

30.231

GALLONE

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-ter. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione Europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.232

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte."».

30.233

PEROSINO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.234

FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "primo periodo" sono soppresse.

11-ter. L'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli imballaggi prodotti a partire dalla decorrenza del relativo obbligo. La predetta disposizione non si applica agli imballaggi per il trasporto o imballaggio terziario, come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché agli imballaggi dei prodotti destinati alla commercializzazione in altri Paesi dell'Unione europea, ovvero all'esportazione in Paesi terzi».

30.235

STEFANO, FERRAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al in gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.236

STEFANO, FERRAZZI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.237

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.238

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020 o in scadenza entro il mese di marzo 2021, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è espletata rispettivamente entro un anno dalla data di presentazione della domanda o entro sei mesi dalla data di scadenza della stessa"».

30.239

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, è sostituito dal seguente:

"6. Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte"».

30.240

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono soppresse le seguenti parole: "primo periodo"».

30.241

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, dopo le parole: "soccorso pubblico" aggiungere le seguenti: "e il personale di polizia locale"».

30.242

PITTELLA, FERRARI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manuten-

zione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.243

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorrere dal 31 dicembre 2022.».

30.244

MARINO, CONZATTI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.245

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione,

completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022».

30.246

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, si adeguano a quanto previsto dal punto 11 della norma UNI 11224:2019 a decorre dal 31 dicembre 2022.».

30.247

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, inserite il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.248

LANIECE, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manuten-

zione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.249

MALLEGNI, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rilevazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema previsto al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.250

MALLEGNI, MODENA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dotate di impianto di rivelazione e segnalazione automatica di incendio installato da oltre 12 anni in conformità al punto 12 del decreto Ministro dell'interno 9 aprile 1994, sottoposto a controlli periodici e a regolare manutenzione, completano la verifica generale del sistema prevista al punto 11 della norma UNI 11224:2019 entro il 31 dicembre 2022.».

30.251

GARAVINI

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. La validità delle patenti di guida conseguite nel Regno Unito viene prorogata fino al 1° Gennaio 2022.».

30.252

BERUTTI, PACIFICO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.253

STEGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.254

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI, MALLEGNI, MASINI, DE POLI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.255

MODENA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza

epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.256

DAMIANI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«12. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1 comma 419, tenuto conto altresì del protrarsi dell'emergenza epidemica, i relativi interventi possono essere valutati dall'Inail anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2022-2024.».

30.257

LA PIETRA, DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere il seguente comma:

«Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al 1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.258

DE CARLO, CALANDRINI, DE BERTOLDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11. Al fine di sostenere la continuità delle attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli di macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 ton, è prorogato il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada al

1° gennaio 2022, fermo restando l'obbligo di autorizzazione all'Ente proprietario della strada.».

30.259

FERRO

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020, 2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.260

FERRAZZI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-ter. Al fine di salvaguardare la continuità imprenditoriale delle aziende commerciali, colpite dalla grave crisi economica dovuta agli effetti della pandemia da COVID-19 iniziata nel 2020, che svolgono la loro attività su compendi demaniali, in via eccezionale, la competente filiale dell'Agenzia del Demanio determina il canone da corrispondere per gli anni di concessione, 2020, 2021, 2022, 2023, nella misura corrispondente al massimo del dieci per cento dei ricavi conseguiti dalle imprese riconducibili alle singole unità locali di esercizio. Il rilevamento avverrà nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di concessione.».

30.261

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«11. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della Direttiva UE 2019/904, con riferimento esclusivo agli agitatori per bevande, di cui al punto 5) della Parte B dell'Allegato B della medesima Direttiva, è differita al 3 luglio 2022.».

30.262

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. I versamenti dell'unica o della prima rata, nonché di rate successive, da corrispondere nell'anno 2020, sono considerati tempestivi ed efficaci ai fini di perfezionamento, a condizione che siano stati integralmente effettuati entro il 31 dicembre 2020.».

30.263

PARRINI, AUGUSSORI, BRESSA, DE PETRIS, GRIMANI, MANTOVANI, TOTARO, VALENTE, VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Gli effetti dell'articolo 25, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Sono fatti salvi i permessi eventualmente usufruiti allo stesso titolo a decorrere dal 31 luglio 2020 fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di compensare i maggiori oneri a carico dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per il finanziamento dell'incremento dei permessi per i sindaci previsti all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al fondo e il riparto tra i comuni interessati.».

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire la parola: «550» con la seguente: «540».

ORDINE DEL GIORNO

G30.1

PESCO, CROATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame reca una serie di disposizioni urgenti relative a differenti settori, al fine di consentire al legislatore di intervenire con precisione modificando o correggendo misure in essere in virtù delle esigenze contingenti;

considerato che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ha stabilito la sospensione, nelle zone rosse, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell'Allegato 23 del medesimo decreto, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività;

il decreto ha previsto, altresì, la chiusura dei mercati indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

rilevato che:

la norma predetta concepisce un'innovazione rispetto alla precedente disciplina in quanto concede alle attività commerciali al dettaglio, compresi i centri commerciali, la possibilità di vendere, non solo generi alimentari, ma anche una più vasta gamma di prodotti ricompresi nel novero dei «generi di prima necessità», purché previsti dall'Allegato 23 del medesimo decreto;

il mercato, nell'ottica del pieno rispetto delle primarie misure anti-contagio, è da considerarsi una tipologia di commercio strategica, poiché si

svolge all'aperto, consente di mantenere più facilmente la distanza interpersonale e offre la possibilità ai clienti di non spostarsi dal proprio quartiere o paese, alleggerendo le code e l'affluenza in altri luoghi al chiuso;

i mercati rionali hanno svolto un ruolo fondamentale, in quanto hanno sostituito i negozi di prossimità soprattutto nei piccoli paesi;

preso atto che:

si configura una disparità di trattamento della forma mercato rispetto a tutte le altre attività commerciali al dettaglio, le quali sono tutte autorizzate, incluse quelle che si svolgono su aree pubbliche, a vendere una più ampia gamma di prodotti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire anche ai mercati la vendita di generi di prima necessità individuati nell'Allegato 23 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 del medesimo decreto, a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che la suddetta attività si svolga nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi;

a valutare l'opportunità di permettere lo svolgimento dell'attività di commercio su suolo pubblico indipendentemente dalla categoria merceologica dei beni somministrati, purché nel pieno rispetto dei protocolli necessari per garantire la vendita in totale sicurezza, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 45 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

EMENDAMENTI

30.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Entro dieci giorni dalla domanda gli uffici dei Comuni devono consentire ai tecnici preposti e agli amministratori di condominio l'acquisizione della documentazione utile ed essenziale per la verifica di conformità urbanistica necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali con l'aliquota di detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute, previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1 comma 69 della legge n. 178 del 30 dicembre 2020, le parole: "e per la durata massima di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

3. In deroga agli articoli 3(L) comma 2 e 49(L) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - Testo unico edilizia - in caso di difformità tra il progetto originario e lo stato di fatto a causa della mancata presentazione delle varianti al progetto originario e nel caso di unità immobiliari difformi dal progetto stesso, la non conformità può essere sanata, fatta salva la sanzione prevista dall'Amministrazione comunale, tramite una CILA in sanatoria fino ad un massimo del 20 per cento della superficie della singola unità immobiliare.».

30.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a*), del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a*) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee condominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d*), della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

30.0.4

TOSATO, FAGGI, MONTANI, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dall'articolo 1 commi 66 e successivi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla linea, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

e la lettera *a*), del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"*a*) dai condomini e comprende anche ogni onere di spesa necessario e consequenziale all'attuazione, incluso quello relativo alle assemblee con-

dominiali necessarie a deliberare i lavori, l'onorario del revisore e dell'amministratore se previsto in base all'articolo 1129 comma 14 o deliberato in percentuale ad uopo dall'assemblea ed il costo dell'adeguamento dei massimali della polizza assicurativa professionale dell'amministratore relativamente ai lavori straordinari deliberati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 1129 comma 4".

2. In riferimento all'articolo 1 comma 66 lettera *d*), della legge 178 del 30 dicembre 2020, sono ammissibili tutti gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento dell'accessibilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, attraverso qualsiasi strumento tecnologico che, compatibilmente con i vincoli posti dagli elementi strutturali dell'ambiente costruito, permetta loro di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliare e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, compatibilmente con gli spazi a disposizione purché in conformità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008».

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, 124,8 milioni di euro per l'anno 2022, 1.272,1 milioni di euro per l'anno 2023, 3.241 milioni di euro per l'anno 2024, 4.101 milioni di euro per l'anno 2025, 2.659,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.660 milioni di euro per l'anno 2027, 1.290 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per l'anno 2032, 11 milioni di euro per l'anno 2033, 49 milioni di euro per l'anno 2034, mediante utilizzo per un corrispondente importo delle risorse stanziare nel Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

30.0.5

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,
SIRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "31 maggio 2021"».

30.0.6

SERAFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga del blocco dei protesti)

1. All'articolo 1, comma 207, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "al 31 maggio 2021" e le parole: "fino al 31 gennaio 2021" con le seguenti: "fino al 31 maggio 2021"».

30.0.7

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per L'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsio-

ne a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, a 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.8

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-*bis* del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.9

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. All'articolo 107-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte in fine le parole: "e del 2021".

3. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80 per cento, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto».

30.0.10

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota libera avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati dai mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati Derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali - a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.11

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.12

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli in-

vestimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.13

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo)

1. All'articolo 112-*bis*, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2020, n. 77, al primo periodo le parole: "Per l'anno 2020" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2020 e 2021" e al secondo periodo le parole: "Per il medesimo anno" sono sostituite dalle parole: "Per i medesimi anni".

2. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021

gli enti locali possono disporre l'utilizzo della predetta quota dell'avanzo di amministrazione per il recupero del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

3. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

5. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti statali a valere su fondi sociali nazionali o europei, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui e finanziamenti non utilizzati.

6. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021"».

30.0.14

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

30.0.15

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Struttura di monitoraggio regionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dei sostegni finanziari riferiti alle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in tempi certi e accelerati, è istituita presso ogni Regione una struttura di monitoraggio costituita da rappresentanti della Regione, delle Province, delle Città Metropolitane e dei Comuni. La costituzione e il funzionamento della struttura sono disciplinati con apposito Decreto del Presidente della Regione da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

30.0.16

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.17

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Flessibilità nell'impiego dell'avanzo di amministrazione)

1. Nel caso in cui risulti negativo l'importo della lettera E) del prospetto di verifica del risultato di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 3-*quater*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio finanziario 2021 è consentita, in deroga ai limiti vigenti, l'applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo vincolato riferito agli interventi finanziati da mutui e prestiti contratti o da trasferimenti di terzi sottoposti, a pena di revoca, a termini perentori di scadenza.

2. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, primo periodo, le parole: "all'esercizio finanziario 2020" sono sostituite dalle parole: "agli esercizi finanziari 2020 e 2021" e l'anno: "2019" con: "2020"».

30.0.18

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e società partecipate)

1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e ai relativi risultati.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per l'anno 2020.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al

comma 2, alla lettera d) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-*bis*. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento"».

30.0.19

FERRARI, PITTELLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-*bis*.

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.20

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma
5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica-
no alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in
esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Ammini-
strazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e
7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e
integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazio-
ne pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al
comma 2, alla lettera *d*) le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le
seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
e s.m.i., le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti:
"fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.21

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disciplina in materia di società partecipate)

1. In considerazione degli effetti conseguenti all'emergenza epidemio-
logica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma
5, 20, comma 2, lettera *d*), 21 e 24, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 19
agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applica-
no alle annualità 2020 e 2021 e ai relativi risultati finanziari ed economici in
esse conseguiti.

2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, corrimi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano per l'anno 2021.

3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, al comma 2, alla lettera *d*), le parole: "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro".

4. All'articolo 24, comma 5-*bis*, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023"».

30.0.22

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7, le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6"».

30.0.23

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sostegno agli enti in deficit strutturale)

1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 marzo 2021 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al Ministero dell'interno, in data antecedente al 1° gennaio 2020, ai fini dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, senza che la commissione medesima abbia concluso l'istruttoria di competenza;

b) sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 marzo 2021;

c) hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, in corso di istruttoria alla data del 31 marzo 2021;

d) hanno deliberato, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

a) ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;

b) per i comuni della regione Sardegna e della regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMQ, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera *a)*;

c) il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo *pro capite* della quota da ripianare, calcolato considerando la popolazione residente al 1° gennaio 2020 e il peso della quota da ripianare sulle entrate-correnti;

d) ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono esclusi gli enti già beneficiati dai contributi di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto-legge;

b) quanto a 75 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

30.0.24

PARRINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 800 è inserito il seguente:

"800-*bis*. Le disposizioni relative ai servizi sociali territoriali di cui ai commi 797, 798, 799 e 800 del presente articolo si applicano, fermo restando il limite di spesa di cui al citato comma 799, anche agli enti che, sulla base della legislazione regionale, esercitano in forma integrata le attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali: in tali casi, il raggiungimento del livello es-

senziale delle prestazioni e dei servizi sociali di cui al comma 797 è calcolato sulla base del complesso del personale che esercita le funzioni sociosanitarie e sociali integrate."».

30.0.25

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazione Tari 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a

qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni per l'anno 2021, si provvede, quanto a 550 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 41 e, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

30.0.26

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazione TARI 2021)

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma

5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.27

FERRARI, PITTELLA, COMINCINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi ai 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.28

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari con ispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a fa-

vore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.».

30.0.29

MODENA, GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Per l'anno 2021, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, nonché sulle famiglie in condizioni di fragilità e comunque più esposte alle conseguenze della crisi in atto, è concessa una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) la riduzione è applicabile alla Tari, o alla Tari corrispettiva, dovuta per l'anno 2021, ovvero nel caso di arretrati per pregressa morosità oggetto di richiesta di pagamento e non pagati, a compensazione anche parziale degli importi a tale titolo dovuti;

b) i comuni determinano la riduzione applicabile nella misura variabile dal 20 al 40 per cento della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuta per il 2019, a valere comunque sulle somme dovute per il 2021, a favore degli esercenti delle attività economiche interessate dalle misure di limitazione delle attività, sulla base dei provvedimenti di dichiarazione dell'area di rischio di appartenenza di ciascuna regione e degli eventuali analoghi provvedimenti riguardanti aree territoriali sub regionali, potendo tener conto, altresì, della durata delle chiusure obbligatorie e delle limitazioni delle attività disposte nei rispettivi territori;

c) i comuni possono inoltre applicare una riduzione analoga a quella indicata nel presente comma, a valere sulle somme dovute per il 2021, a favore delle utenze domestiche in difficoltà, sulla base di criteri autonomamente determinati, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo della Tari, o della Tari corrispettiva, dovuto per il 2019.

2. Ai fini del mantenimento dell'equilibrio definito nei piani finanziari del servizio rifiuti relativi al 2021 e della copertura finanziaria della riduzione di cui al comma 1, i comuni possono attingere ai fondi di parte corrente a qualsiasi titolo assegnati nel corso del 2020 e non utilizzati, ivi comprese le risorse a destinazione vincolata eventualmente eccedenti le effettive necessità cui il vincolo legislativo si riferisce. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, i comuni possono procedere ad autorizzazioni compensative di spesa sull'esercizio 2021, a valere su risorse proprie anche ai sensi del comma 5, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti.

3. L'ammontare complessivo massimo delle agevolazioni di cui al comma 1, riconosciuto per l'anno 2021 nell'ambito del fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è pari a quello indicato per ciascun comune dalla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiate.

5. Degli oneri gravanti sui comuni in applicazione dei commi precedenti si tiene conto nella regolazione dei rapporti finanziari derivanti dai riparti del fondo per l'esercizio delle funzioni comunali di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché nelle certificazioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo 1, comma 827 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il fondo di cui all'articolo 106 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 è incrementato di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del comma 7.

7. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "9 per cento"».

30.0.30

DE BERTOLDI, CALANDRINI, DE CARLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e delle tariffe TARI per gli immobili non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il solo periodo d'imposta 2021, la base imponibile dell'imposta municipale unica è ridotta del 50 per cento in favore dei proprietari di unità immobiliari per uso abitativo, rientranti nelle categorie catastali A, interessati dalle misure di divieto di spostamenti sul territorio nazionale, tra le regioni e

le province interessate dai provvedimenti di ordinanze regionali, nonché dalle misure contenute dal decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 di contenimento dell'emergenza epidemiologica di COVID-19.

2. Limitatamente all'anno 2021, nei confronti dei soggetti e per le finalità di cui al precedente comma, la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi da 641 a 669, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è altresì ridotta del 50 per cento.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal presente articolo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a di 2.600 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.600 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30.0.31

VONO, MARINO

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella ca-

tegoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.32

PARAGONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo) comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.33

STEFANO, LAUS, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.34

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (TARI.) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2, è ridotta per l'anno 2021 del 50 per cento per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.»

Conseguentemente, all'articolo 41 sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «545 milioni».

30.0.35

BARBARO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riduzione TARI per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande)

1. La tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) di cui all'articolo I comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente gli immobili rientranti nella categoria catastale C2 è ridotta per l'anno 2021 del 50% per le imprese della distribuzione di prodotti alimentari e bevande.

2. I comuni deliberano, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, i criteri e le modalità attuative delle riduzioni di cui al comma 1.

3. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la conferenza stato-città, ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 11 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.36

L'ABBATE, FENU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 30 -bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo i della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa.";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare."».

30.0.37

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

e) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.38

NASTRI, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Adeguamento della tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico.";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.39

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Adeguamento della Tassa sui rifiuti alle nuove disposizioni sull'economia circolare)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 645 è sostituito dal seguente:

"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti domestici nonché di rifiuti simili solo se conferiti dal produttore al gestore del servizio pubblico";

b) il comma 649 è sostituito dal seguente:

"649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui recupero e smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti simili ai rifiuti domestici, nella determinazione della TARI non è dovuto il tributo se il produttore dimostra di averli avviati a recupero direttamente o tramite soggetti autorizzati. Alle aree di produzione di rifiuti speciali e ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive e anche alle aree di produzione di rifiuti simili si estende il divieto di privativa";

c) il comma 662 è sostituito dal seguente:

"662. Per il servizio di gestione dei rifiuti simili ai rifiuti domestici prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, se tali rifiuti sono conferiti al gestore del servizio pubblico i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare"».

30.0.40

LANIECE, FERRAZZI, UNTERBERGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Imposta sugli intrattenimenti)

1. Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le tre case da gioco presenti sul territorio nazionale, l'imposta sugli intrattenimenti di cui al D.P.R 26 febbraio 1972, n. 640, come modificato dal D.lgs 26 febbraio 1999, n. 60, è sospesa fino al 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 41».

30.0.41

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma; tali previsioni restano in vigore fino all'emanazione del decreto previsto al primo periodo. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".».

30.0.42

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori misure urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Per le società controllate dalle regioni, provvedono le stesse secondo i propri ordinamenti, nel rispetto dei criteri fissati dal presente comma. Per le società controllate dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

b) al comma 7 le parole: "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione del decreto e degli atti previsti al comma 6".«

30.0.43

MARIN, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TESTOR, TOSATO, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di enti territoriali)

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, e dei loro enti e organismi strumentali, non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.».

30.0.44

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Mutui enti locali)

1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ovvero siano stati individuati come zona rossa o compresi in una zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni, è stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti gli individui comunque ivi presenti, possono differire il pagamento della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti - in scadenza nell'anno 2021 - all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i finanziamenti medesimi.

2. Fermo restando in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste, l'operazione di cui al comma 1 può avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste».

30.0.45

CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure urgenti in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

1. All'articolo 264, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2021"».

30.0.46

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Esonero pagamento tributi locali)

1. Alle scuole paritarie che operano senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, è riconosciuto l'esonero totale dal pagamento di qualsiasi tipologia di imposta e tributo locale dovuto relativi al periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 per fronteggiare la diffusione del virus COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.47

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(IMU settore turistico-alberghiero)

1. All'articolo 78, comma 1 lettera *b*), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche".

c) al comma 3, le parole: "lettera *d*)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere *b*) e *d*)".

2. All'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera *b*), le parole: "a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate" sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final* 'Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19', e successive modifiche"».

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole: «550 milioni», con le seguenti: «288 milioni».

30.0.48

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 30 giugno 2021 qualora il termine di novanta giorni scada antecedentemente alla predetta data. Sono rimessi in termini i Comuni per i quali il termine di novanta giorni è scaduto fra il 30 settembre 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto"».

30.0.49

FERRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modifiche al decreto-legge n. 34 del 2020
come convertito dalla legge n. 77 del 2020)*

1. All'articolo 51-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. L'efficacia del limite di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 2477 del codice civile è sospesa fino al 1° gennaio 2022"».

30.0.50

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni non riscossi)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° gennaio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

30.0.51

TRENTACOSTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti per la riscossione dei tributi degli enti locali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 807, lettera *a)*, le parole: "2.500.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "1.500.000 euro";

b) al comma 808, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2022"».

30.0.52

MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure di sostegno in favore delle attività economiche ubicate nei comuni delle aree interne)

1. Ai fini della realizzazione di azioni di sostegno economico nei Comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in presenza di progetti condivisi aventi ricadute positive sulle attività economiche, artigianali e commerciali, i Comuni possono essere delegati alla realizzazione dei medesimi progetti».

30.0.53

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2».

30.0.54

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive)

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 175, comma 2"».

30.0.55

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.56

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica)

1. All'articolo 119, comma 9, lettera *c*) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, dopo le parole: "Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati", sono inserite le seguenti: "nonché dagli enti territoriali che possiedono e gestiscono patrimonio edilizio qualificato come Edilizia Residenziale Pubblica"».

30.0.57

DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo nelle aree colpite dai sismi 2016-2017)

1. Al fine di includere le aree delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dai terremoti 2016-2017, nella misura di proroga del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo la misura e le modalità previste per le regioni del Mezzogiorno, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 185 dopo la parola: "Sicilia" aggiungere le seguenti: "nonché nelle aree del cratere sismico del Centro Italia del 2016, individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229";

b) il comma 187 è sostituito dal seguente:

"187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, è ridotto di 72 milioni di euro per l'anno 2022, di 146 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 72 milioni di euro per l'anno 2025"».

30.0.58

FEDE, COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per il rilancio economico dell'area del cratere sismico dell'Italia centrale e disposizioni di proroga)

1. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "2018, 2019, 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023" e le parole: "al primo, al secondo, al terzo e al quarto" sono sostituite dalle seguenti: "al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto e al sesto".

2. Al decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 5, terzo periodo, le parole: "dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021" sono sostituite con le seguenti: "dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022";

b) all'articolo 18-*quater*, comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, fino al 31 dicembre 2023, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali, anche alle aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico costituite dai comuni del Cratere Sismico del Centro Italia di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno nella zona franca dalla data del 19 luglio 2019 al 31 dicembre 2021.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

30.0.59

COLTORTI, FEDE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per la messa in sicurezza degli edifici scolastici nelle zone sismiche 1 e 2 delle quattro Regioni del Centro Italia interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017)

1. All'articolo 32, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96," sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"».

30.0.60

MANTOVANI, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroghe dello stato di emergenza nei comuni colpiti dal sisma del 2012 in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto)

1. Al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022.».

30.0.61

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Proroga interventi per la ripresa economica in favore degli eventi sismici che hanno colpito l'area Etnea)

1. All'articolo 19, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32, le parole: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.700.000 di euro per l'anno 2021" e le parole: "euro 1.700.000 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "euro 1.700.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 8 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 32.».

30.0.62

ANASTASI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Interventi in favore delle zone colpite dal sisma dell'area Etnea)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma i è inserito il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare il necessario sostegno ai Comuni in stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, la quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto, di cui al comma 1, secondo capoverso, è erogata a ciascuno degli enti di cui al presente comma, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2018 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE."».

30.0.63

GIANNUZZI, ANGRISANI, MININNO, LEZZI, MORONESE, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sospensione mutui - Sisma di Ischia del 2017)

All'articolo 1, comma 733, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "esercizi 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi dal 2018 al 2021"».

30.0.64

GIANNUZZI, LANNUTTI, ANGRISANI, MORONESE, MININNO, DI MICCO, LEZZI, GRANATO, MORRA, LA MURA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Assunzioni personale addetto alla ricostruzione di Ischia)

1. Al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione, i Comuni di Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, sono autorizzati ad assumere personale, rispettivamente nel limite di 2, 4 e 8 unità per l'anno 2021, con contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Le assunzioni di cui al comma precedente sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 700.000 per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130.».

30.0.65

BAGNAI, BORGHESI, MONTANI, SIRI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO,
TESTOR, BRIZIARELLI, ARRIGONI, PAZZAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Misure di sostegno peri territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici)

1. Dopo l'art. 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, aggiungere il seguente:

"Art. 50-ter.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'art. 30 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia)

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 Euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

2. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'art. 50, comma 3-*quinquies* e agli Enti parco nazionali di cui all'art. 3, comma I, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3.

3. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo".».

30.0.66

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di sisma di S. Stefano)

1. Alla lettera b, comma 18, art. 57, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, dopo "prorogate" e prima di "oltre" è aggiunto il seguente periodo: ", e estesi ai territori colpiti dal Sisma di S. Stefano indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri 28 Dicembre 2018, pubblicato in GU il 2 Gennaio 2019,".

2. Agli oneri aggiuntivi di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

30.0.67

PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2 All'articolo 11 dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero del-

l'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.68

D'ALFONSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023".

2. All'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2022 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

30.0.69

DI GIROLAMO, CASTALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti)

1. All'articolo n del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2023";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Sono prorogate al 14 settembre 2023 le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».

30.0.70

DI GIROLAMO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di Struttura commissariale)

1. Dopo l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

"Art. 50-ter.

(Disposizioni relative alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 50 e delle strutture per la ricostruzione del Centro Italia).

1. Agli oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 50 del presente decreto-legge, si provvede, per gli anni 2021 e 2022, per l'importo di 500.000 euro, con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per lo svolgimento delle attività di sviluppo informatico e la predisposizione e gestione delle piattaforme per il monitoraggio della ricostruzio-

ne, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dalle Linee Guida Antimafia di cui all'articolo 30, comma 3, approvate con delibera CIPE n. 26 del 3 marzo 2017, il Commissario straordinario provvede con ordinanza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel limite di 2 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, anche avvalendosi delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3.

3. Per le spese di funzionamento degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, il Commissario straordinario provvede all'assegnazione, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di due milioni di euro.

4. Agli oneri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché a quelli relativi alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui all'articolo 50, comma 3-*quinquies*, e agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto con le norme del presente articolo."».

30.0.71

D'ANGELO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esenzione del versamento dell'IMU 2021 per i possessori degli immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. I possessori di immobili interessati dalla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di cui all'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono esentati per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.72

D'ANGELO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indennità per la sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ai locatori ai quali si applica la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ai sensi dell'art. 103, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è riconosciuta un'indennità di 8000 euro per ciascuna procedura sospesa.

2. Al fine di ottenere l'indennità di cui al comma precedente, i soggetti interessati presentano un'istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dal comma 1. Su tale istanza l'Agenzia delle Entrate provvede entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

3. L'indennità di cui al comma i non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo i, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.73

LUPO, LOMUTI, COLTORTI, DI GIROLAMO, DELL'OLIO, DONNO, GALLICCHIO, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE, VANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di attribuzione di poteri speciali per Roma capitale)

1. Ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla città di Roma capitale è consentito l'accesso diretto ai fondi statali, con particolare riferimento ai fondi in materia di politiche sociali, al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 1, comma 301 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai fondi che gestiscono le risorse finanziarie provenienti dall'Unione Europea. L'accesso ai fondi avviene nel limite degli stanziamenti spettanti a Roma Capitale secondo la ripartizione regionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Conferenza Unificata è convocata su richiesta del Sindaco di Roma capitale, entro una settimana dalla richiesta.";

b) all'articolo 14, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo di raccordo interistituzionale tra Stato, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma e Roma capitale con funzioni di coordinamento per il trasferimento delle funzioni sopra individuate, per l'attuazione delle riforme dell'ordinamento di Roma capitale e del relativo conferimento di poteri speciali, nonché con funzioni di monitoraggio, con il concorso delle amministrazioni coinvolte, delle relazioni sindacali previste sulla base della normativa vigente. Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui al periodo precedente è convocato su richiesta del sindaco di Roma capitale."».

30.0.74

COLLINA, PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni integrative al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", sono inserite le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381";

c) all'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", sono aggiunte le seguenti: ", anche in forma cooperativa"».

30.0.75

FENU, DELL'OLIO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni integrative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "Titolo V", aggiungere le seguenti: "e Titolo VI";

b) al comma 2, dopo le parole: "3 luglio 2017, n. 117", aggiungere le seguenti: "cooperative sociali, nel rispetto delle attività previste dall'articolo 1, comma i, lettera a, della legge 8 novembre 1991, n. 381".

2. All'articolo 13, comma i, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo le parole: "società a responsabilità limitata", aggiungere le seguenti: ", anche in forma cooperativa".».

30.0.76

FENU, GALLICCHIO, LEONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Conversione del pignoramento nella vendita della nuda proprietà)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 495 Codice di procedura civile, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il debitore può chiedere di sostituire al bene pignorato il controvalore economico della nuda proprietà del bene, mediante l'intervento di un investitore, conservando i diritti di usufrutto, uso e abitazione, purché l'iniziativa non rechi pregiudizio agli interessi dei creditori, come previsto dall'articolo 2913 codice civile.

2. L'istanza di cui al comma 1, prevede la sostituzione del bene immobile pignorato con la somma ricavata dalla vendita della nuda proprietà, anche per un importo inferiore a quello dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo delle spese di esecuzione. L'importo offerto non potrà essere comunque inferiore al 40 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva.

3. Unitamente all'istanza, dev'essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un sesto dell'importo relativo al credito fatto valere dal creditore procedente e da i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, oltre ad una proposta irrevocabile di acquisto, autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3 e nei medesimi termini, è concesso al debitore chiedere l'immediata apertura di un'asta competitiva sulla nuda proprietà del bene pignorato, che si svolgerà nelle forme previste dagli articoli 534 e seguenti del codice di procedura civile, e con un termine di svolgimento massimo contenuto in novanta giorni, con possibilità di tre incanti.

5. La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione o di richiesta di apertura di asta competitiva.

6. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che l'immobile pignorato sia liberato, con l'autorizzazione alla trascrizione del diritto alla nuda proprietà in capo al terzo investitore ed ai diritti di usufrutto, uso e abitazione in capo all'esecutato.».

30.0.77

L'ABBATE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, a 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 242, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente individuate, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 dell'articolo 242 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica.";

b) all'articolo 248, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali -di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma Ibis dell'art. 242 In tal caso la certificazione di avvenuta bonifica dovrà comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda."».

30.0.78

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di disciplina calcolo della mutualità prevalente)

1. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-*octies* inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento.».

30.0.79

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 30-bis.

(Norma di interpretazione autentica del- comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1. Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di procedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza Covid-19».

30.0.80

COLTORTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Incremento fondo salva opere)

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021.

2. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

"1-*quater*. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-*ter*, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara, ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni sono posti a carico del Fondo."

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

30.0.81

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attività imprenditoriali colpite dall'emergenza sanitaria in corso, il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47, comma 1, -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro.

2. Anche al fine di mitigare gli effetti negativi sulla liquidità delle imprese derivanti dall'attuale crisi pandemica, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può svolgere l'istruttoria delle domande di ammissione al fondo, nonché tutte le attività conseguenti alla surroga prevista dal comma 1-ter, anche avvalendosi, sulla base di apposite convenzioni e con le risorse disponibili a legislazione vigente, di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara ovvero individuati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «530 milioni».

30.0.82

MARGIOTTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canone minimo dovuto per i beni demaniali marittimi e estensione della definizione agevolata)

1. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo capoverso dopo le parole: "secondo periodo" aggiungere "per gli importi a credito e la rateizzazione per quelli a debito con le modalità definite con gli stessi enti gestori e l'agenzia del demanio."

b) al comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree, specchi acquei e pertinenze demaniali marittime non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00. Tale importo è ridotto ad euro 500,00 per le concessioni disciplinate dall'articolo 39 del codice della navigazione e 37 del relativo regolamento di esecuzione nonché per le concessioni rilasciate per finalità di pesca e acquacoltura e per attività sportive e ricreative senza scopo di lucro. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 03, comma 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il canone minimo dovuto a corrispettivo delle concessioni di durata inferiore all'anno non può comunque essere inferiore a euro 500,00. Gli importi di cui sopra sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494."

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis: La domanda di definizione agevolata di cui al precedente comma si intende proposta anche per l'annualità del canone 2020, salvo che alla data di approvazione della presente legge non sia stata già richiesta con provvedimento non contestato. L'importo da versare sarà determinato sull'intero canone dovuto ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494, dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo."

2. Al fine di provvedere agli oneri derivati dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2021, il comma 1 dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, come modificato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è modificato come segue: alla lettera *d)*, le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle parole: "80 per cento"».

30.0.83

PITTELLA, FERRARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni per la valorizzazione delle reti di distribuzione di gas naturale di proprietà degli enti locali e per il rilancio degli investimenti privati)

1. Al fine di valorizzare adeguatamente le reti di distribuzione gas di proprietà degli enti locali e di rilanciare gli investimenti nel settore della distribuzione del gas naturale accelerando al contempo le procedure per la

effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione di gas naturale di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le seguenti disposizioni:

a) qualora un ente locale o una società patrimoniale delle reti, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale intenda alienare le reti e gli impianti di distribuzione e di misura di sua titolarità, dette reti e impianti sono valutati secondo il valore industriale residuo calcolato in base alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in accordo alla disciplina stabilita dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;

b) nei casi di cui alla lettera *a)* si applica l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, con riferimento alla verifica degli scostamenti del valore di rimborso da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente prima della pubblicazione del bando di gara e alle eventuali osservazioni. La medesima Autorità di regolazione riconosce in tariffa al gestore entrante l'ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località;

c) all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, così come modificato dall'articolo 1, comma 93, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il sesto e il settimo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare, anche tramite un idoneo soggetto terzo, che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, tenuto conto della modalità di valorizzazione delle immobilizzazioni nette (RAB) rilevante ai fini del calcolo dello scostamento:

a) non risulti superiore alla percentuale del 10%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base della RAB effettiva, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 25%;

b) non risulti superiore alla percentuale del 35%, nel caso di RAB valutata al 100% sulla base dei criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (RAB parametrica), purché lo scostamento del singolo comune non superi il 45%;

c) non risulti superiore alla somma dei prodotti del peso della RAB effettiva moltiplicato per il 10% e il peso della RAB parametrica moltiplicato per il 35%, negli altri casi, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 35%.";

d) con riferimento alla disciplina delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui all'articolo 13 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, il gestore può optare nell'offerta di gara se versare agli Enti locali l'ammontare pari al valore dei titoli di efficienza energetica corrispondenti agli interventi di efficienza energetica previsti nel bando di gara;

e) i commissari di gara per l'effettuazione delle gare per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale sono nominati dalla stazione appaltante mediante selezione da un elenco di esperti di comprovata esperienza nel campo della distribuzione del gas o dei servizi pubblici locali istituito con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione;

f) entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, aggiorna i criteri di gara di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12 novembre 2011, n. 226, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli aspetti tecnici, per adeguarli alle disposizioni del presente comma;

g) al fine di adeguare le risorse disponibili alle competenze dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in tema di gare per l'affidamento delle concessioni per la distribuzione del gas naturale e considerati anche gli effetti applicativi dell'articolo 1, commi 346 e 347, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la pianta organica della stessa Autorità è incrementata, senza oneri per la finanza pubblica, di 5 unità di personale di ruolo.».

30.0.84

BAGNAI, ROMEO, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, TESTOR, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori misure di proroga urgenti)

1. In ragione della straordinarietà ed imprevedibilità dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato ad identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni da mettere a gara, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in

materia di gioco pubblico gestite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia già in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 che seguono.

2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera *a*), della legge 7 luglio 2009 n. 88, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2022, per consentire ai titolari delle stesse la partecipazione alla gara per l'assegnazione delle nuove concessioni, di cui all'art. 1, comma 727, lettera *e*) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, senza l'interruzione delle raccolte e dei proventi erariali.

3. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per dette proroghe sono determinati calcolando il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*) e l'importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del TULPS proporzionato alla durata della proroga posseduti da ciascun concessionario al 31 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 della convenzione di concessione stipulata il 20 marzo 2013, nonché delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

4. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per detta proroga sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1048 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ss.mm.ii. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e quantificate in 9 mesi.

5. Le concessioni dei Giochi numerici a quota fissa, dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle Lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni. Gli oneri concessori dovuti per la proroga sono calcolati nella misura di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in essere parametrati alla durata della proroga.

6. Le concessioni del Bingo sono prorogate al 31 dicembre 2024. Gli oneri concessori dovuti per la proroga di dette concessioni sono confermati nella misura definita dall'articolo 1, comma 1130 e seguenti della legge 30 dicembre 2020. Nella determinazione degli importi da corrispondersi per la proroga della concessione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli terrà conto

delle condizioni di sospensione dell'attività verificatesi nel corso della dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

7. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui ai commi 3,4,5 come definiti con determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sono versati in tre rate di pari importo in data 30 novembre 2021, 30 novembre 2022 e 30 novembre 2023.

8. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 2 sono pari a euro 5.600 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni e a euro 2.800 per ogni frazione di mese pari o inferiore a quindici giorni, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2022.

9. Gli importi da corrispondere per la proroga delle concessioni di cui al comma 6 sono pari a euro 2.800 per ogni mese, da versare entro il giorno 10 del mese successivo, per il periodo intercorrente tra la data di scadenza delle concessioni e il 31 dicembre 2024.

10. Restano fermi gli obblighi di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla ridefinizione dei termini temporali, secondo le prescrizioni definite con determinazioni del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. All'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: "con gara da indire entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "con procedure di gara da indire, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 marzo 2022". La procedura di gara relativa alle concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi è indetta entro il 31 marzo 2024.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 399,4 milioni di euro annui per gli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.».

30.0.85

TESTOR, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, BAGNAI, BORGHESI, MONTANI,
SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Ulteriori disposizioni di proroga)

1. Anche quale misura anticongiunturale per la ripresa economica a seguito della pandemia COVID-19, qualora la stipula degli atti convenzionali non sia avvenuta nei termini previsti dalla normativa vigente, il Concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a prevedere, dopo l'approvazione del CIPE e previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nelle more dell'individuazione di diverse modalità di affidamento, l'estensione della concessione della gestione del tratto autostradale A22 - "Autostrada del Brennero" fino al 31 dicembre 2021, condizionata alla definizione di uno specifico programma di investimenti straordinario, che escluda contributi o finanziamenti pubblici per gli investimenti afferenti l'asse autostradale A22".».

30.0.86

PITTELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

1) la quarta rata del 30 aprile 2021 si intende prorogata al 29 ottobre 2021,

2) la quinta rata del 31 maggio 2021 si intende prorogata al 30 novembre 2021,

3) la sesta rata del 30 giugno 2021 si intende prorogata al 15 dicembre 2021».

30.0.87

ROJC

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa degli enti vigilati dalle Regioni)

1. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 98, dopo il comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, la liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1"».

30.0.88

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis.

(Agevolazioni in materia tributaria per il terzo settore)

1. I proventi di natura immobiliare costituenti reddito fondiario degli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, sono inclusi nell'agevolazione di cui all'art. 6 D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 601.

2. Il comma 5 dell'art. 89 D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo costituiscono norma di interpretazione autentica».

30.0.89

LANZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedente o di "up grade" da biogas a biometano, sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:

a) presenza o avvio di una procedura d'infrazione Europea riguardanti la qualità dell'aria o delle falde acquifere esistenti nel territorio nel quale è situato l'impianto;

b) approvvigionamento delle materie prime o i rifiuti necessari al loro funzionamento prodotti oltre il raggio di 15 km dal luogo di ubicazione dell'impianto.».

30.0.90

LA MURA, MORONESE, GRANATO, ANGRISANI, ABATE, FATTORI, LEZZI, NUGNES, MININNO, MANTERO, MORRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Misure per la tutela dell'aria e dell'acqua)

1. Sono esclusi dagli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a biogas e biomasse di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli impianti per la produzione di biometano, in caso di nuova autorizzazione, di rinnovo di autorizzazione precedentemente rilasciata o di *upgrading* da biogas biometano, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

a) pendenza di una procedura di infrazione europea ai sensi dell'articolo 258 o dell'articolo 260 TFUE, in relazione al territorio della provincia

ove è situato l'impianto, per violazione di una o più delle seguenti direttive: n. 2008/50/CE del 21 maggio 2008, n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, n. 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, n. 2008/105/CE del 16 dicembre 2008;

b) approvvigionamento delle materie prime o dei rifiuti necessari al funzionamento dell'impianto oltre 15 km dal luogo di ubicazione dello stesso.».

30.0.91

MARINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 non è dovuto il canone per le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico. All'onere derivante dal presente comma valutato in 2,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2022 il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera *e*) del testo unico delle leggi sulla pesca di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. All'articolo 100, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo

le parole: "con qualunque finalità" sono aggiunte le seguenti "escluse quelle di pesca e di acquacoltura".».

30.0.92

PEROSINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di attività dei Confidi a supporto delle piccole e medie imprese)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente periodo: "L'esercizio prevalente dell'attività di garanzia di cui al periodo precedente è raggiunto qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti verificato che il solo ammontare nominale delle garanzie è maggiore del 50 per cento del totale dell'attivo"».

2. All'art. 13, comma 20, decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi", sono inserite le seguenti parole: "o alla prestazione di servizi, anche in via esclusiva, in favore dei soci".

3. All'art. 3, comma 11-*quater*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 26, sono aggiunte le seguenti parole: "in riferimento all'intero esercizio di bilancio 2021"».

30.0.93

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'art. 1, comma 48 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) Alla lettera c), alla fine del terzo periodo, aggiungere il seguente periodo "Fino al 31 dicembre 2023, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80%".

2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 300 milioni per l'anno 2021 e 600 per ciascuno degli anni 2022 e 2023».

30.0.94

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Maggiori oneri da "emergenza Covid")

All'art. 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: "maggiori costi" sono aggiunte le seguenti: "nonché i maggiori oneri, diretti ed indiretti,"; inoltre, dopo le parole: "il rimborso", le parole: "detti oneri" sono sostituite con le seguenti "dei costi"».

30.0.95

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(SAL mensili "emergenziali")

All'art. 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.»».

30.0.96

CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.
(*SAL Mensili*)

All'articolo 113 bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'inizio, è aggiunto il seguente comma:

"01. Il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori nei termini specificati nel contratto e, comunque, con cadenza non superiore a 30 giorni. Si considera gravemente iniqua, ai sensi del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ogni prassi che prevede il superamento di tale termine".».

30.0.97

IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis:.

1. All'articolo 1, comma, 148-*ter*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "sono prorogate di tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sono prorogate di sei mesi".

2. All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "entro tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"«.

3. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto anno, al quinto, al sesto esercizio immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la proroga del periodo di sospensione fino al 31 dicembre 2022".

4. In considerazione delle difficoltà incontrate dai comuni che gestiscono i servizi idrici nell'adeguamento alla disciplina speciale della prescrizione degli atti di cui all'articolo 1, commi da 4 a 10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al comma 10 della predetta legge n. 205 del 2017, la lettera *c)* è così sostituita:

"*c)* per il settore idrico, al 30 settembre 2021".

5. In relazione alla minore operatività degli uffici dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel caso di scadenze comprese tra il 1° ottobre 2020 e il 31 marzo 2021 relativamente a contratti di servizio, affidamenti in concessione e incarichi di revisione contabile, gli enti locali possono prorogare per un massimo di 12 mesi, salvi i casi-in cui norme di legge o regolamentari prevedano più ampie facoltà di proroga.

6. All'articolo 51, comma 1-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "15 novembre 2020" sono sostituite dalle parole: "31 marzo 2021" e le parole: "15 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "30 aprile 2021". Conseguentemente, all'art. 34 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Limitatamente ai contributi relativi all'annualità 2020, il termine di cui al precedente periodo è fissato al "30 settembre 2021".

7. I termini di cui all'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 30 giugno 2021».

30.0.98

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica della legge n. 470/1988)

1. Alla legge 27 ottobre 1988, n.470, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Comune di residenza del cittadino all'estero)

Il cittadino residente all'estero e iscritto all'AIRE ha la facoltà di indicare come comune di ultima residenza quello in cui è proprietario di bene immobile in Italia e di iscriversi alla sua anagrafe. Nel caso il cittadino abbia più di un immobile in comuni diversi, egli sceglie, tra questi, il comune da indicare"».

30.0.99

DRAGO, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 30-bis.

(Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

1. Al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le parole: "del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale", sono sostituite con le seguenti: "di una quota dell'indicatore della situazione patrimoniale"; dopo le parole: "determinato ai sensi dell'articolo 5" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", pari al cinque per cento del suddetto indicatore in caso di nuclei familiari in cui siano presenti almeno tre figli, al dieci per cento per i nuclei familiari in cui siano presenti almeno due figli, del quindici per cento per i nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio e del venti per cento in tutti gli altri casi".

2. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo la lettera *f*) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*g*) le imposte, al netto delle eventuali detrazioni, dovute sui redditi di cui al precedente comma 2".

3. L'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituito dal seguente:

Allegato 1

Scala di equivalenza

(articolo 1, comma 1, lett. *c*)

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,50
3	1,75
4	2,00
5	2,20

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,4 in caso di quattro figli, 0,7 in caso di almeno cinque figli;

b) 0,45 per ogni figlio di età inferiore a tre anni compiuti;

c) 0,30 per ogni figlio di età compresa fra tre anni compiuti e diciotto anni compiuti;

d) 0,20 per ogni figlio di età compresa fra diciotto anni compiuti e ventiquattro anni compiuti iscritti ad una scuola secondaria di secondo grado, corso universitario, corso di specializzazione o dottorato di ricerca;

e) 0,10 per ogni figlio non rientrante nelle ipotesi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*);

f) la maggiorazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore;

g) 0,3 per ogni componente del nucleo familiare con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente; non coniugato

con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e);

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

30.0.100

LONARDO, SERAFINI, BARBONI, FANTETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 30-bis.

(Misure a sostegno della libertà di scelta educativa delle famiglie)

1) Le spese sostenute nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del DPR n. 917/1986 per il servizio scolastico fruito presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione, ex art. 1 legge n.62/2000, sono deducibili, a partire dall'esercizio fiscale 2021, per un importo ammontante non superiore a 5.500,00 euro ad alunno.

2) Agli oneri derivanti dal comma 1), nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

30.0.101

GASPARRI, DAMIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Norma di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 nr. 77)

1. Il comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020 nr. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 si interpreta nel senso di pro-

cedimenti avviati, provvedimenti adottati o attività iniziata in vigenza dell'emergenza covid-19.».

30.0.102

Emanuele PELLEGRINI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, RIVOLTA, FERRERO, TESTOR, BAGNAI, BORGHESI, SIRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Credito d'imposta del canone di locazione mensile, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, agli enti non commerciali, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli enti sportivi dilettantistici, del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è commisurato all'importo versato con riferimento a ciascuno dei mesi di novembre e dicembre 2021 nonché di gennaio, febbraio e marzo 2021.

3. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Al credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022, i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione,

anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.

9. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, le occorrenti variazioni di bilancio».

30.0.103

GALLONE, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sostegni per il settore dell'intrattenimento e del wedding)

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese e attività professionali operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati, sentite le associazioni di settore, le imprese e le attività professionali aventi diritto e sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, attribuendo un contributo proporzionalmente crescente in relazione alla riduzione di fatturato o corrispettivi verificatasi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 a condizione che la riduzione sia superiore al 30 per cento rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di 100.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

3. Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della presente legge. I ristori e le misure di sostegno spettanti agli operatori economici individuati dal comma 2 ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 sono scomputati dai contributi di cui al comma 1.

4. In favore dei soggetti operanti nei settori individuati ai sensi del comma 2, che presentino una riduzione di fatturato o di corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 superiori al 50 per cento sono altresì sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza nei mesi di gennaio febbraio, marzo e aprile 2021.

5. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2022 o mediante rateizzazione in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 settembre 2022. La misura si applica nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

6. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall'articolo

73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

30.0.104

DRAGO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Mobilità Dirigenti Scolastici)

1. I Dirigenti scolastici immessi nei ruoli regionali a seguito di procedure concorsuali nazionali hanno ogni anno la priorità di rientro, nelle procedure di mobilità interregionale, verso la regione di residenza, provenienza, o altra regione limitrofa - fatte salve le precedenza di cui alla legge n. 104 del 1992 e altre leggi speciali, fatto salvo il diritto al primo movimento dei dirigenti nella regione -, nella regione indicata come prima scelta nelle fasi di reclutamento su tutti i posti liberi, vacanti e disponibili comprensivi dei contingenti per le nuove assunzioni, senza vincolo di permanenza triennale nelle regioni di prima assegnazione.

2. I Dirigenti ai quali è stata preclusa, nell'a.s. 2019/20 la scelta della regione Campania, hanno diritto al rientro secondo quanto indicato comma 1».

30.0.105

DRAGO, IANNONE, CALANDRINI, DE CARLO, DE BERTOLDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti in materia scolastica)

1. Si dispone, ai sensi dell'articolo 470, comma 1 decreto legislativo n. 297/1941 e del decreto legislativo n. 75 del 2017 ed in deroga alle limitazioni sui posti di sostegno al comma 69 dell'articolo 1 legge n. 107 del 2015, la riapertura dei termini di mobilità interregionale, interprovinciale e intercompartimentale, in deroga all'articolo 3, comma 5, del CCNI mobilità personale docente, educativo e ATA triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 del 6 marzo 2019, destinando ad essa il 100 per cento delle cattedre disponibili per l'anno scolastico 2021/22.

2. Nel comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: "classe di concorso soltanto dopo" sostituire la seguente: "cinque" con la parola: "tre".

3. Al comma 17-*octies*, dell'articolo 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, in altra istituzione scolastica di altra provincia effettuare le seguenti modifiche:

a) dopo la parola: "disposte" sostituire con le seguenti: "per l'anno scolastico 2020/2021" con le parole: "dall'anno 2016";

b) dopo le parole: "classe di concorso" sostituire con le seguenti: "soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero" con la parola: "annualmente";

4. La mobilità, di cui la comma 1, sarà eseguita secondo un criterio di progressività decrescente in base all'anzianità di servizio prestato lontano dal territorio di origine».

30.0.106

STABILE, DAL MAS, DAMIANI, SCIASCIA, FERRO, MODENA, PEROSINO, SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Il tesoriere delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei loro enti e organismi strumentali non è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti.

2. Il comma 9 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato».

30.0.107

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modifica all'articolo 1, comma 58,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché agli atti d'acquisto delle proprietà delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata in Provincia autonoma di Bolzano"».

30.0.108

DE POLI

All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.

30.0.109

DE POLI

All'articolo 1-septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «per un periodo di cinque anni dalla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

L'iscrizione alla sezione B degli Albi professionali degli ingegneri e dei chimici e fisici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è consentita fino al 31 dicembre 2023. Gli iscritti alla sezione B

potranno iscriversi alla sezione A dell'Albo fino a 5 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, previa valorizzazione dei titoli formativi conseguiti e da conseguire e dell'esperienza professionale maturata, formalmente certificata, secondo un regolamento approvato dai rispettivi Consigli Nazionali, previo parere dei Ministeri dell'Università e della Giustizia.
